

TRATTATO

D E L

MARCHESE FALLETTI

Nella Corte di Roma.

TRATTATO
DEL
MARCHESE FALLETTI
Nella Corte di Roma.

ALLA SACRA CATTOLICA CESAREA MAESTA'

DI

CARLO VI.

Imperadore de' Romani, e Monarca
delle Spagne.



IN COLONIA
Appresso Pier Martelli

MDCCCLXXII.



Digitized by Google

SIGNORE.

Consacro a Vostra Cesarea Catto-
lica Maestà il ristretto del mio
Trattato, che ebbi colla Corte Romana
negli anni scorsi, per lo mantenimento
delle Regalie in questo Regno, che nel
tempo stesso di mia dimora in Ro-
ma non poterono uscire dal vecchio, e
legittimo Dominio di Vostra Maestà.

Tralasciaj allora di farli godere la pubblica luce, acciocchè nell'opinione degli uomini non mi si attribuisse tal'atto ad ambizione vana di pubblicare il mio nome; Ma tra le fatiche, e i sudori di molti impieghi, che presentemente esercito per lo suo Augusto, e Regal servizio, essendo stato avvisato, che si univano, e si ponevano alle Stampe quei Ragionamenti, ch'io ebbi in quella Corte, dopo avere per molto tempo vagato, e divisamente camminato pellegrinando per le Corti, e Paesi Stranieri; Perciò tra' miei impieghi, e maneggi, togliendo l'ore alla quiete, hò travagliato per rivedergli, e per presentargli a' piedi di V. M. Ella dee benignamente gradirgli; poichè alcuni contengono la ragione, contra quei pregiudizj, che per diritto offendono la Maestà, altri contra quei, che offendono l'Imperio, e la Giurisdizione: Altri contra quei, che gra-
va-

vano il Regal Patrimonio: Altri contra quei, che vogliono togliere affatto l'economica Potestà: ed in tal maniera si distrugerebbe il Principato, rimarrebbe V. M. nel Regno senz' autorità per difendersi contra i ribelli, senza giurisdizione per governare i suoi Popoli, senza Patrimonio nè proprio, nè de' suoi sudditi, e senza braccio da potersi schermire dalle violenze, che s'impredono contra la regal Giurisdizione: Ed altri contengono le prerogative degli Ambasciadori, e Ministri, che nelle Corti straniere rappresentano l'immagine sacra de' loro Principi. Il nome Augusto di V. M. delineato nel Frontispizio di quest' opera mi dà sicura fidanza, che l' Età presente non mi sia ingiusta, nè ingrata la Posterità almeno nel concedermi il concetto di sincerità, e'l merito di veridico Scrittore; Onde imploro un benigno riflesso della Vostra Augusta, ed

ed autorevole approvazione, qual raggio benefico di quella gloria, con cui V. M. presiedendo, con gli auspicj, e col valore stabilirà alla fine, con tante Vittorie, dopo sì lunga Guerra, la quiete, e perpetua sicurezza all'Imperio, alla sua vasta Monarchia, ed all'Europa tutta.

Di V. Ces. Catt. M.

**Fedelissimo Vassallo
Giacinto Falletti.**

AL SERENISSIMO SIGNOR PRINCIPE

EUGENIO DI SAVOJA

Un Pastore Arcade abitante in Roma.

USANDO sovente per queste sceltissime Librerie, ho veduto per le mani di Letterati di primo grado i Ragionamenti del non mai a bastanza commendato Signor Marchese Falletti, a pro della CORONA CATTOLICA per le Regalie del Regno di Napoli, che comprendono ancora le Regalie di tutti i Principi Sovrani: ed altre Scritture politiche, ed erudite, che trattano del diritto de' Grandi Signori, e de' loro Ambasciatori, e Ministri, che da' proprj Paesi sono inviati alle Corti straniere, dallo stesso Sig. Marchese composte negli anni 1704. e 1705., allorchè per sì gravi affari dimorò in Roma, e trattò in questa Corte da Ministro con pubblico, ed universal soddisfacimento. E per vero dire il veder sì fatte degnissime fatiche in parte diguifate per gli errori, che in trascrivendo si commettono da' Copiatori, m'ha tanto dispiacer cagionato, c'ho stabilito raccoglierle, e per mezzo delle stampe di Colonia far loro godere la pubblica luce. A ciò, SERENISSIMO PRINCIPE, m'ha indotto non solamente l'amore verso il bene comune, e l'alta stima che fo dell'Autore, ma l'obbligo, che professo alla mia diletta Adunanza d'Arcadia, tra' cui Pastori è detto il Signor Marchese LARISSO NEMESIANO; imperciocchè con questa mia intrapresa coopero al ben comune, restituisco al Padre i suoi figliuoli, quali egli produsse, e soddisfacio al mio debito verso la mia famosa Accademia, perchè restituisco anche alla Madre (tale essendo l'Arcadia ad ogni suo Pastore) i parti d'un

ROMA 1717.

d' un valorosissimo ingegno, non difforni, ma bene acconci. Queste Scritture peregrinando per lo Mondo, riportarono già gli applausi di tutte le Corti principali di Europa, nelle quali l' Autore stesso con sua gloria per molto tempo aveva fatto dimora; perlocchè ho pur pensato da un altro canto di farmi merito appresso le Nazioni. E perchè in esse rilucono, e si difendono le ragioni de' Principi, a questi anche spero d' essere in grado, e specialmente a Voi, VALOROSISSIMO CAPITANO, che siete de' più gloriosi Principi d'Italia, e' il sostegno fortissimo dell' Imperio. Tanto ho riputato avvisare a V. A., e non essendo questo luogo opportuno a tesser elogj all' Autore, vi ricordo ciò ch' altri n' hanno scritto, e ciò che la Fama tutto dì ne racconta. Vivete felice,

TAVO

TAVOLA

DE' RAGIONAMENTI

Contenuti nell'Opera.

RAGIONAMENTO I.

Della potestà de' Vescovi intorno alla visita de' luoghi fondati, e governati da' Laici per adempimento di opere pie . Che il Sacrosanto Concilio di Trento non abbia indotto pregiudizio alle Regalie de' Principi secolari . Della Potestà Economica spettante ad ogni Sovrano nel suo Principato contro a' Vescovi , ed altre persone Ecclesiastiche, le quali turbano la Regal Giurisdizione .

RAGIONAMENTO II.

Della Regalia di ciascun Sovrano nel suo Principato : e della Consuetudine del Regno di Napoli di riconoscere se i Sudditi tengano i requisiti necessarij stabiliti dal Sacrosanto Concilio di Trento, per gli quali pretendono, come Ecclesiastici, di francarsi dalla Giurisdizion Laicale, e di essere solamente soggetti all' Ecclesiastica .

RAGIONAMENTO III.

De' Concordati tra i Sommi Pontefici , e i Serenissimi Rè di Napoli intorno al potere inseguire, ed arrestare i propri Sudditi delinquenti entro a' confini d'altro Principato , per la vicendevol quiete d' ambedue le Signorie .

RAGIONAMENTO IV.

Della Potestà della Giurisdizion secolare di potere estrarre i Delinquenti da' luoghi immuni, e gastigargli ne' delitti riservati da' Sacri Canoni : e della Bolla Gregoriana non ricevuta da' Principi Secolari ne' loro Stati .

RAGIONAMENTO V.

Della Regalia , che ciascun Principe tiene nel suo Principato . Del diritto delle Tratte, anche a riguardo degli Ecclesiastici e della Corte di Roma .

RA-

R A G I O N A M E N T O VI.

Della Potestà Ecclesiastica, che i Sommi Pontefici possono trasferire ne' Principi Secolari, come loro Legati à latere: e della Regalia del Priorato di Bari nel Regno di Napoli.

R A G I O N A M E N T O VII.

Della Regalia de' Principi secolari intorno alla cognizione de' Casi misti: e de' concordati di Papa Onorio. Dell' Interdetto, e quando possa fulminarsi.

R A G I O N A M E N T O VIII.

Della Regalia de' Principi a rispetto de' Beneficj di Regio Patronato: e de' Beneficj uniti a' Feudi. Della Potestà del Principe di deputare gli Economi per lo Governo, e Raccoglimento de' Frutti de' medesimi Beneficj quando sono vacanti: e dell' origine, ed autorità del Nunzio Apostolico nel Regno di Napoli.

R A G I O N A M E N T O IX.

Relazione de' Regii Ministri inviati nella Corte Romana da' Monarchi di Spagna per differenze Giurisdizionali: loro trattati, ed uscita.

R A G I O N A M E N T O X.

Delle Prerogative de' Regii Ministri inviati in altre Corti per affari de' loro Sovrani senza carattere. Della natura de' Regii Ministri, Ambasciadori, Inviati, ed altri Rappresentanti, che prendono pubblico Carattere nelle Corti straniere: loro qualità, onori, immunità, e precedenza: trattato ampjissimo, diviso in più capi.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE

Essendomi conferito per commissione di V. E. nella Corte di Roma per causa delle già note Controversie giurisdizionali, secondo gli ordini Regali della Corte, ed avendo pienamente sodisfatto al mio obbligo nella maniera prescrittami, fra'l tempo, che colà dimorai, per accertamento del Regal servizio; Convieni al presente, che io distintamente riferisca a V. E. l'oprato da me nel corso della mia dimora in quella Corte, che fù dalli 21. di Dicembre dell'anno 1704. sino all'ultimo di Gennaio del corrente anno 1706.

Resterà dunque intesa V. E., che prima di partire da Napoli, mi furono di suo ordine consegnate le copie di molti Regali Dispacci, che servirono a me d'istruzione nel tempo del mio trattenimento in Roma; essendosi anche ordinato dalla Corte di Madrid al Signore Ambasciador Duca di Uzeda con Regal Dispaccio delli 22. d'Ottobre 1704. *que luego, que llegue à aquella Corte el Ministro nombrado para la defenza de las dependencias de Inmunidad, que se controvierten en dicha Corte, las empienze a promover, y tratar con la atencion, que pide su importancia, e che V. E. avesse contribuito per sua parte a todo lo que pueda conducir a tan conveniente fin.*

Giunto in Roma, mi portai dal Signor Ambasciadore, il quale dopo molte cose meco ragionate, determinò che si dovesse tenere una conferenza unitamente colli due Signori Uditori di Ruota Spagnuoli residenti in Roma, Monsignor Molines, e Monsignor Omaña, intorno al Dritto della Regal Giurisdizione, e delle ragioni, che assistevano alla Regalia del Regno, ad effetto di sincerare la mente di Sua Santità, di non essere stata giammai turbata l'Immunità Ecclesiastica, nè fatto pregiudizio veruno alla medesima sopra i Punti controversi.

Tenutasi dopo alcuni giorni la conferenza in sua Casa, con l'intervento de' due Signori Uditori di Ruota, si restrinsero in essa cinque Punti Giurisdizionali, su' quali la Corte di Roma pretendeva essersi violata l'Immunità Ecclesiastica; ed intesi i motivi da me addotti, stimarono i Signori Uditori, che veramente non vi fusse stato pregiudizio, nè violata l'Immunità in cosa veruna.

Il primo Punto fù sopra l'espulsione di Mons. Anastasio Arcivescovo di Sorrento, per aver turbata la Regal Giurisdizione nella visita, che volle fare dell'Estaurita de' SS. Agnello, e Prisco, posta nella sua Diocesi, avendo proceduto alle censure contro i Governadori laici di essa, che non vollero permettere la sua visita; essendosi fatto uscire dal Regno, in virtù della Potestà Economica, che ogni Sovrano per dritto di natura tiene nel suo dominio per difesa della Regalia, dopo essergli fatte le solite oratorie, & essere stato chiamato in Napoli, e per lo spazio di più di un'anno fattosigli conoscere apertamente la novità da lui tentata; avendo voluto ostinatamente persistere nella turbazione di essa, contro il solito praticato dagli antecessori Arcivescovi di Sorrento, che furono così chiari per bontà di vita, per dottrina, e per nascita; Per la quale espulsione vole-

A

va

va il Papa far pubblicare le censure contro la persona di V.E., e de' Signori Reggenti del Consiglio Collaterale.

Il Secondo, per avere il Tribunale della Regia Udienza dell' Aquila condannato a morte Giuseppe Caruso, reo di atrocissimi delitti, carcerato in qualità di uomo secolare, facendo professione di lavoratore di campo, e convinto de' suoi falli; il quale dopo esser stato condannato, avendo addotto esser chierico, gli fù da quel Regio Tribunale dato competente termine, secondo l'antica pratica, e costume del Regno, acciò avesse sommariamente prodotti i documenti in pruova del chiericato; e non havendolo stimato l'Università della sua Patria chierico in verun tempo, nè ritrovandosi descritto nel registro del Vescovado, ove eran notati i nomi di tutti i chierici, nè tenendo Bolla di chiericato, nè essendo mai andato in habito, e tonsura; fù da quel Tribunale eseguita contro di esso la sentenza di morte in compenso de' suoi gravi delitti. E perche poi il Vescovo della Città procedè alle censure contro il Preside, e gli altri Ministri Provinciali, co' l' pretesto che nella sua Corte avesse dovuto farsi la pruova dell' addotto chiericato, contro l'antichissima pratica, e costume del Regno; fù fatto uscire da esso, come perturbatore dello Stato, e della pubblica quiete, dopo essergli state mandate più lettere ortatoriali per l'assoluzione de' Censurati, e chiamato in Napoli a sentir la Regia parola.

Il Terzo, per l'arrestamento del Principe della Riccia un miglio entro lo Stato Ecclesiastico in campagna aperta, come bandito dal Regno, in atto che da' soldati era inseguito nel Territorio del Regno, dal quale fuggiva: essendo seguita la sua carcerazione in vigore de' Concordati ben noti, ed in varj tempi stabiliti tra' Sommi Pontefici, & i Serenissimi Rè del Regno, per la reciproca quiete dell'uno, e dell'altro Dominio.

Il Quarto, per l'estrazione dalla Chiesa di Aniello Migliaccio, come sollevatore de' popoli nella cospirazione, da lui ordita, quale restò estinta nell'istesso tempo, che nacque, per vigilanza de' Regj Ministri.

Il Quinto, per le differenze passate tra' l'Presidente della Reg. Cam. D. Domenico Garofalo, e Monsignor Arcivescovo di Reggio, per le quali, in esecuzione degli ordini Regali, e del Trattato col Signor Cardinal Cantelmo Arcivescovo di Napoli, si era offerto detto Ministro ricevere l'assoluzione in Napoli delle censure fulminategli.

Si determinò perciò in essa, ch'io avessi dovuto formare cinque Scritture, per dimostrare la Giustizia, che assisteva alla Regalia sopra i Punti controversi, e che non era stata violata l'Immunità Ecclesiastica, e che da' Regj Ministri erasi oprato secondo il dritto de' Canonici, e l'antico solito, da più secoli permesso, ed approvato da' Sommi Pontefici in simili casi occorsi nel Regno, e che formate dette Scritture, le avessi conferite co' Signori Uditori di Ruota della Nazione Spagnuola.

Avendo quelle formate, e conferitele con detti Signori, e molte volte in presenza dell'istesso Sig. Ambasciadore, furon concordemente approvate, come quelle, che dimostravano con manifeste ragioni, ed esempi occorsi in più secoli, non essersi violata l'Immunità Ecclesiastica, ed essersi da' Regj Ministri oprato, secondo il dritto de' Canonici, e de' Concordati, altre volte approvati dalla Santa Sede.

Fu-

Furono poi le dette Scritture mandate a V.E., acciò l'avessero osservate i Signori Reggenti del Consiglio Collaterale, e furono mandate parimente alla Corte Regale di Spagna, per sentirsi il suo giudizio sopra di esse, secondo fù a me incaricato nell' Istruzione datami.

Essendosi considerate nel Consiglio Collaterale in presenza di Vostra Ecc., furono talmente approvate, che il Signor Reggente Gennaro di Andrea, mi scrisse in una sua lettera, *Essendomi hieri conferito nel primo Collaterale, intesi tutte le operazioni fatte da V.S. Illustr. appartenenti all' affare presente; intorno a che devo dirle, che non poteano essere incaminate in modo migliore, nè le Scritture in altro modo formarsi, se non di quello, come di già la somma capacità, ed intelligenza di V. S. Ill. hà fatto.*

E se bene uno de' Signori Reggenti ben noto a V. E., avesse voluto fare alcune osservazioni sopra la Scrittura formata intorno al Punto della Visita dell' Estaurite; furono però quelle riprovate in Roma da' Signori Uditori di Ruota Spagnuoli, come pregiudiziali alla Regal Giurisdizione per le risposte da me fattevi.

Essendosi parimente considerate nel Supremo Consiglio d'Italia, hebbe il Sig. Reg. D. Pietro Guerriero Decano di quel Consiglio a scrivermi, che il tenore di esse era *tan bueno, que no puede mejorarse*; e poi in un'altra lettera mi soggiunse: *los papeles, que V.S. ha remitido, se han visto en el Consejo, y se ha comendado mucho el zelo, y buena direccion de V. S., y quedan muy presentes en este Consejo los servicios, que V. S. en esto haze à esta Corte*; ed in un'altra lettera mi scrisse: *quedando en tanto esta Corte muy satisfecha de quanto V.S. ha obrado con su gran zelo.*

Il Signor Marchese di Mejorada Secretario del Dispaccio universale mi scrisse ancora: *La Junta de este Gabinete me manda decir a V.S. queda en conocimiento de su aplicacion, y zelo al Real Servicio, para tener presente a V.S. en las ocasiones, que se ofrecieron de manifestarle su gratitud.*

Stetti in tanto quattro mesi nella Corte di Roma, senza essersi stimato opportuno dal Signor Duca di Uzeda presentarmi a Sua Santità, quando nel mese di Aprile hebbe ordine dalla Corte di condurmi a piedi del Papa; quale si degnò ricevermi con benigno aspetto, ed in quella istessa Udienza stabilì, ch' io dovesti ritornare fra due giorni a discorrere in sua presenza delle ragioni, che assistevano alla Regalia sopra i Punti controversi.

In effetto due giorni dopo a vent'uno del detto mese, essendo ritornato da Sua Santità co' Signori Uditori di Ruota Spagnuoli, dopo l'onore di averli baciato i piedi, alzati che fummo, diede à me ordine, ch' avessi discorso sù i Punti di sopra espressi: ed io per ubbidire, ristrinsi il mio discorso in manifestando le chiare ragioni della Regalia, e cominciai la mia Orazione, che siccome nel Regno di Napoli, & in tutta la vasta Monarchia Spagnuola non si permetteva da' Regj Ministri, che si facesse novità alcuna in pregiudizio dell' Immunità Ecclesiastica contro il solito, praticato sin dal tempo del Serenissimo Rè Ferdinando il Cattolico con tutti i Sommi Pontefici predecessori; così giustamente si sperava, che non avrebbe Sua Santità permesso nel presente suo glorioso

Pon-

Ponteficato, che da' Ministri Ecclesiastici si fusse usata novità contrò il solito, praticato sin dal tempo dell'istesso Rè Ferdinando, col consenso, ed approvazione di tutti i Sommi Pontefici predecessori.

Si degnò Sua Santità ascoltarmi con somma urbanità, ed attenzione, ed in un Principe di sì sublime intendimento, e di sì alta, e profonda erudizione, l'espression fatta col Signor Cardinal Pignatelli, col Signor Principe di Piombino, e con molti suoi Ministri intorno alla mia persona, & alla mia Orazione in modo assai singolare, ed eccedente il mio merito, basterebbe di somma gloria a qualunque Ministro di molto maggior grado, e talento, che il mio.

Essendo stata la detta Orazione ristretta in idioma Spagnuolo da' Signori Uditori di Ruota, e sottoscritta da' medesimi, e da me; fù mandata alla Corte di Spagna: & io nella presente Relazione mi prendo ardire trascriverla a V. E. dell'istessa maniera, che fù ristretta da' detti Signori, & alla Corte mandata; tanto maggiormente, che essendo stata letta nel Consiglio Collaterale, fù in tal guisa approvata, che il Sig. Reggente Duca di Lauria Delegato della Regal Giurisdizione hebbe a scrivermi *Io ho grandissimo motivo di rallegrarmi con V. S. dell'ottima sua condotta sù gli affari di cotesta Corte: certamente è stata tale, quale dalla sua prudenza, e talento si poteva sperare: què è stata con molto applauso ricevuta, ed approvata la sua Orazione, &c.*

Haviendo éntrado los tres, y besado el pié a Su Sanctidad, y mandado levantar, se volvio a nos otros diciendo, que el Señor Embaxador en la ultima Audiencia le dixo, que yá estavan en orden todas las razones, que justifican las pretensiones por la Regalia en el Reyno de Napoles, y las operaciones del Señor Duque de Escalona, y Consejo Colateral, en orden a los cinco Puntos, en que Su Sanctidad creya estar lesa su Authoridad, y Immunidad Ecclesiastica; y que quando gustasse, vendriamos los Tres a informarle, y vino bien a esto; y nombrò el dia de oy a esta hora, que son las 15. de Italia, aunque no es esto lo que esperaba: pues creyendo, que vendriamos para darle satisfaccion, veniamos solamente para defender lo obrado, y en esto se confermò oyendo las pocas palabras, que dixo el Señor Marques Faleti, quando vino con el Señor Embaxador: però no obstante esto, continuando la paciència, y condescendencia hasta aora tenida, aunque sin fructo, oiria lo que se le diria, paraque en ningun tiempo se dixiere, que no havia querido oyr; però con tal condicion, que no entendia ligarse en ningun medio termino, ni apartarse de lo que devia hazer para su obligacion, y la respuesta a todo lo que se le dirà, serà lo que el obrarà despues.

Cesò de hablar S. Sanctidad, y comenzò el Señor Marques Faleti diciendo:

Beatissimo Padre. La Corte de España hà ordenado, que viniése a esta Corte lleno de justa esperanza, y confiando en el Paternal Amor de V. Sanctidad, que en este su gran Ponteficado, assì como por su parte no entiende, que en su vasta Monarquia se haga novedad, en prejuicio de la Immunidad Ecclesiastica, y Derechos devidos a la Sancta Sede, sino que se obserbe assì como desde el Rey D. Fernando el Catolico los Serenissimos Reyes

Reyes Antecesores han hecho siempre observar hasta este tiempo; así no permitirá V. Santidad, que en sus Reynos, especialmente en el de Napoles, se haga novedad por los Ministros Ecclesiasticos contra a lo que por el Rey D. Fernando el Catolico, hasta el tiempo presente, los Reyes Antecesores han gozado con tolerancia, y sciencia de tantos gloriosos Pontifices, que han regido la Santa Sede. Ninguna Corte, mas que esta, puede tener mayor razon de persuadirse en esta su justa opinion. V. Santidad, que en su Gobierno haze experimentar quanto de glorioso, y illustre han obrado todos juntos los Sumos Pontifices sus Antecesores por beneficio del Christianismo, ha dado, mas que todos, pruebas muy esclarecidas, en todo el tiempo de su glorioso Pontificado del Paternal Amor, que especialmente profesa a la Monarquia Española, para no poderse dudar, que permita alguna novedad en perjuicio de quanto los Reyes Antecesores han gozado en el tiempo de los otros pasados Sumos Pontifices. Y siendo cinco los Puntos, sobre que Vuestra Santidad ha dicho al Señor Embaxador, que se hubiese hecho novedad en el Reyno de Napoles por los Regios Ministros, en perjuicio de la Immunidad Ecclesiastica, vengo ceñido a las ordenes de V. Beatitud, a justificar, que en ninguno de dichos Puntos haya havido alguna novedad contra lo que se ha practicado desde el mismo tiempo del Rey D. Fernando el Catolico a esta parte, y darè principio al Punto que V. Santidad serà servida mandar.

Y habiendo oido Su Santidad este exordio del Señor Marques Faleti, dixo, que era mucha verdad, que havia favorecido quanto havia podido la Monarquia Española en materias muy graves, entanto que sus enemigos le tenian por parcial; y por estos motivos esperaba de la Corte d'España la gratitud de satisfacer a la Yglesia, y a su Immunidad, pidiendo solamente esto, y no cosas temporales, ni para si, ni para los suyos, ni aun para la misma Yglesia: y dixo inmediatamente al Señor Marques Faleti, que empezase a hablar: y habiendole suplicado, que se sirviese decirle sobre que punto queria, que empezase; le respondió, que por el que quisiere, acordandole, que eran cinco, del Arzobispo de Sorriento, del Obispo del Aguila, de Aniello Migliaccio, del Principe de la Riccia, y del Ministro Garofalo; y sobre el Punto de Sorriento hizo Su Santidad un prelude reprehendiendo la expulsion del Obispo, aunque se alegasen exemplos, y casos otras vezes practicados; pues tambien havia exemplos de sacrilegios, homicidios, y de otros muchos pecados, y muchas vezes disimulados, y no castigados, y no por esto se puede decir, que fuesen bien hechos, y que no se deben reprobar.

Despues de esto empezó el Señor Marques Faleti a hablar, y fue sobre el primer punto de Sorriento; y habiendo dicho quanto està contenido en el Papel travajado, respondió a la exageracion de Su Santidad, diciendo, que ni la pretension de que los Estauritas no esten sujetos a los Obispos en lo que mira a los bienes temporales, ni la expulsion de aquellos, en los casos, en que se practica por los Reyes, no eran cosas esenciales, intrinsecamente malas, como son los adulterios, homicidios, y otros delictos, reprovados de la Ley de Dios; sino que era una practica aprobada

B

de

de los Autores civiles, y Canonistas, y costumbre immemorable de todos los Reynos, y Principes temporales, y expecialmente en el Reyno de Napoles; y en prueba de esto se referian los exemplos a Su Sanctidad, siendo publicos, y notorios a todos los Sumos Pontifices antecesores, y aprovados, y consentidos por ellos, sin que se pueda dar un exemplo de un Papa, que haya excomulgado algun Señor Virrey de Napoles por esto; a mas que los Señores Virreyes no obran en estos casos por si mismos, sino cõ el parecer del Colateral, el qual obra cõ gran resguardo, y advertencia de no perjudicar ni a la Dignidad Episcopal, ni Inmunidad Ecclesiastica, no innovando, sino observando la practica, y costumbre mas que antigua desde los Reyes Anjinos, Aragoneses, y despues desde el Rey D. Fernando el Catolico hasta la gloriosa memoria del Señor Rey D. Carlos Segundo, exhortando al Obispo a que desista, ò que alegue sus razones extrajudicialmente; ofreciendo que si son justas, se le darà todo aquel auxilio, que la Jurisdiccion secular acostumbra dar a la Ecclesiastica. Esto lo ponderò el Señor Marques Faleti por satisfacer a Su Sanctidad, habiendo cargado el discurso sobre la expulsion del Obispo; alegando el Señor Marques Faleti solamente el puro hecho de los exemplos, y de la practica siempre observada, sin entrar en disputa de la Regalia, cerca de la Potestad Economica.

Despues pasó el Señor Marques Faleti a los otros quatro Puntos, ponderando lo contenido en los Papeles, sin dejar una Palabra substancial; y aunque se hubiesen leydo, no podia referirlos mas exactamente, ni con mayor respeto, y veneracion a Su Sanctidad; conduciendo su discurso con hacer un epilogo de todas las razones de los cinco Puntos, diciendo, que de lo referido constava manifestamente, que la Corte de España, los Señores Virreyes, y el Colateral no havian innovado, sino continuado lo que sus Antecesores por muchos siglos havian practicado con licencia, y aprovacion de tantos Sanctos Pontifices antecesores; y la misma aprovacion esperaba la Corte de España de Su Sanctidad, no siendo inferior a ninguno de ellos en zelo, doctrina, y amor alla Monarquia Española.

Habiendo el Señor Marques Faleti concluido su discurso, y oydole Su Sanctidad con gran paciencia, volbio a repetir lo mismo, que dixo en el principio, que esto no era venir a satisfacer, sino defender lo obrado; y sobre el punto de la absolucion del Señor Duque de Escalona alegò en general, que la havian tomado los Reyes, y en expecial el caso del Señor Conde de Sanctišteban, siendo Virrey de Sicilia, y Arzobispo Palafox; aunque este fuese confinado en lugar cierto; porque sin esta circunstancia, por la sola expulsion se incurre en la Excomunica en virtud de la Bula *in Cena Domini*, que dice *ejicientes*; y que no podrá usar de mayor benignidad, que remitir la facultad al Confesor, para que absolviese al Señor Duque de Escalona secretamente, y sin publicidad, la qual se practicò en la absolucion, que dio el Arzobispo de Palermo al Señor Conde de Sanctišteban.

En quanto al segundo Punto del Aguila, parecia, que se pretendia, que Su Sanctidad havia de aprobar el Rito de la Vicaria, sin haver dado respuesta alguna al motivo de las Bulas de los Sumos Pontifices, que confirman el Rito, ni a la costumbre antiquissimamente introducida en todo el Reyno.

Al

Al tercer Punto de Migliaccio dixo , que se admirava de lo que se decia, de que la Bula de Gregorio XIV. no estubiese recibida; pues la observancia de las Bulas no dependia de los pueblos ; però Su Sanctidad no respondió nada a la ponderacion , que se le havia hecho ; que esta Bula no derogava los Concordados, ni las Bulas de otros Papas antecesores expeciales para el Reyno de Napoles , ni a la costumbre immemorial siempre praticada . Dixo que havia ofrecido quanto havia podido condescender en este caso , que era sacar al Reo de la Yglesia , y ponerle en las Carceles Reales en nombre de la Yglesia , y despues hacerle el Proceso con gran rigor, y condenarle Su Sanctidad a muerte si se hallase digno de ella .

Al quarto del Principe de la Riccia , que se le havia ofrecido la restitucion por el Rey Christianísimo , pidiendo solamente tiempo de dos meses por saver los complices de la Conjura , y habiendo al principio insinuado , que lo detendria preso en el Castillo de Roma; despues , por mas complacer al Rey Christianísimo , y a instancia del Señor Cardenal de Medicis Protector de las dos Coronas, ofrecio ponerlo en la Fortaleza de Aviñon durante la Guerra , en consideracion de que podia hacer daño el permitirle salir con libertad ; y que dicho Señor Cardenal de Medicis le havia escripto dandole muchas gracias de este medio termino ; y pasó a ponderar tambien la poca atencion , que se le havia guardado en esto , quando se havia tenido tanta con los Genoveses , haviendoles restituido el Rey Christianísimo unos presos en el Territorio de Genova . A los concordados respondió , que no estaban en uso , pues en Napoles havian siempre castigado aun con pena de muerte a los que del Estado de la Yglesia havian pasado a aprender , y lo mismo se havia hecho por los Ministros de los Papas a los que del Reyno habian venido a aprender dentro del Estado de la Yglesia .

Al quinto de Garofalo dixo , que no devia ponerse en duda el venir a Roma a tomar la absolucion , pues havian venido *ad limina Apostolorum* Theodosio , y otros Monarcas .

Finalmente dixo, que todo esto lo havia dicho solo por discurso, y no por responder, porque la respuesta seria lo que havia de obrar; esforzando mucho, que dando la Corte de España satisfacion a la Yglesia, se haria gloriosa , y que daria el mayor disgusto a todos sus enemigos, que no desean otra cosa sino estas discordias ; y que Dios le havia de bendicir , y darle victorias , y felicisimos Progresos , y que el havia de ser el Primero , que lo publicase , y que era estrecharle para sus intereses , y que si obrare politicamente no lo diria assi ; però que queriendo dar satisfacion a Dios, y al Mundo, y salvar su Alma hablaba solamente como Papa, y mirando unicamente a Dios , haciendo en este tiempo varias exclamaciones para confirmarlo ; y acabado esto nos despidio sin decirnos mas , ni hablar de Papeles, ni Escripturas ; y nos otros juzgamos combeniente dexar la cosa en este estado , hasta tener otra orden de Su Excelencia , haviendonos areglado a la que se nos dió ayer noche in scriptis . Roma 21. de Abril 1705. Monf. Molines. Monf. Homaña. D. Jacinto Faleti .

Fu

Fu similmente approvata nel Supremo Consiglio d'Italia, & il Sig. Marchese di Mansera Presidente di quel Consiglio per cagione di essa mi scrisse: *quedo enterado de la fina aplicacion de V. S. al Real Servicio, y de la aprovacion, que consiguen las operaciones, asegurando a V. S. que tendre todo muy presente.*

Nè lascio di scrivermi il Signor Reggente Don Pietro Guerriero Decano del medesimo Consiglio *Por la Carta de V. S. de dos de Mayo veo lo que V. S. me refiere haver passado con S. Santidad en la Audiencia, que le ha dado; de que tambien se ha tenido noticias por otra parte, quedando con particular gusto de ellas, y con esperanza de que Su Santidad haya de persuadirse con la razon, que assiste a la Regalia en estas dependencias.*

E l'istesso mi scrisse il Signor Reggente Jurado, dicendo: *Las Escripciones tocantes a los Puntos Jurisdiccionales, que se altercan en esta Corte, que V. S. supone remita al Consejo el Señor Duque de Uzeda, se han visto en el, y la Arenga, que V. S. hizo a Su Santidad ha parecido muy bien, y los demas Papeles, que V. S. incluye en las suyas he leydo con mucho gusto.*

Ed il Signor Marchese de Mejorada mi rispose, nel ricevere detta Orazione: *de que he dado quenta a este Gabinete de cuyo agrado particular ha salido.*

Occorse poi nel mese di Maggio, che essendo stato chiamato in Roma Monsig. Pallavicino Priore di S. Nicolò di Bari, e pretendendo il Tesoriere del Priorato far trattare nella Corte di Roma le differenze, che erano trà lui, e detto Priore intorno al Governo della Chiesa di quel Regio Priorato; fù necessario, che formassi un'altra Scrittura sopra questo Punto Giurisdizionale, di doverli le differenze, che inforgono tra'l Priore di S. Nicolò di Bari, e gli altri Ministri di quel Regio Priorato per lo Governo della Chiesa, conoscere, e decidere solamente da' Regj Ministri delegati da Sua Maestà, in vigore de' Privilegij, e Concordati passati tra' Sommi Pontefici, e i Serenissimi Rè del Regno.

Formata detta Scrittura, ed approvata nel congresso de' Signori Uditori di Ruota della Nazione, prima di mandarsi nella Corte di Spagna, si mandò a V. E., che avendola fatta osservare nel Consiglio Collaterale, mi scrisse il Sig. Reggente Duca di Lauria, *Da molto tempo hò desiderato veder la Scrittura di V. S. su'l punto del Regio Priorato di Bari, & avendola avuta da S. Eccellenza, mi sono rallegrato con me stesso, per averla ritrovata, qual'io sperava dal suo talento, e dalla sua applicazione, & avendola letta nel Reg. Collateral Consiglio, i Signori Reggenti hanno lodato molto il zelo di V. S. verso il Regal servizio.*

Essendosi poi mandata nella Corte di Spagna, e quivi consideratafi pienamente, il Signor Marchese di Mejorada mi scrisse *He recibido la Carta de V. S. de' 23. del pasado, y por lo que toca al Papel de la Regalia, que compete sobre el Priorato de Bari, he dado della quenta en el Gabinete, y ha sido del mayor agrado; e nel Consiglio Supremo d'Italia essendosi parimente letta, dal Sig. Reggente Guerriero Decano, mi fù scritto, el Papel sobre la dependencia del Priorato de Bari se ha visto en el Consejo, y ha parecido todo muy bien dispuesto, como se devia esperar del zelo, y prudente juyzio de V. S.*

E ben

E ben noto a V. E. l'effetto che produsserò quelle Scritture, dopo essersi date a S. Santità, che, dove nel mio arrivo in quella Corte, si ritrovavano dati alle stampe i Monitorij per le censure contro la persona di V. E., e de' Signori Reggenti del Consiglio Collaterale, in grave pregiudizio della Regal Giurisdizione, e si tenevano da Sua Santità su'l tavolino; avendoli anche mostrati a' Signori Uditori di Ruota della Nazione, per pubblicarli; in essersi letta la prima Scrittura su'l Punto dell'Estaurite, si mutò in gran parte il sentimento di alcuni Ministri di quella Corte, e S. Santità istessa diede a noi più largo campo, differendo ogni sua risoluzione, nè mai più furon pubblicati i Monitorij.

Produssero maggior' effetto quelle Scritture, togliendo l'opinione, che per l'insinuazion de' Ministri Ecclesiastici, erasi fermamente fissa nella mente di S. Santità, che a suo favore la ragione assistesse; giacchè la Corte di Francia tanto gelosa del dritto delle sue Regalie, stava con sentimento favorevole alla Corte di Roma, intorno a i Punti controversi trà la Regal Giurisdizione, e l'Ecclesiastica nel Regno di Napoli; poichè considerate in Francia quelle Scritture, mutò la Corte il primiero sentimento, dichiarando tutto il contrario nelle lettere del Sig. Marchese di Torcy, che scrisse *L'ouvrage sur l'affaire de Sorriento, elle établit si clairement, & sur des principes si certains les anciens usages du Royaume de Naples à l'égard des Estauristes, qu'on ne voit pas ce que la Cour de Rome y pourra répondre: les exemples rapportez dans cet écrit de ce qui s'est fait en de pareilles occasions donnent lieu de croire, que Sa Sainteté mesme lorsqu'on lui en rendra compte, voirà dans la conduite de ses Predecesseurs des sentimens bien differens de ceux, qu'on luy a inspirez: l'empressement qu'elle temoigne, & les plaintes, qu'elle fait du retardement, cesseront quand on luy aura remis ces écrits. Il est aisè de juger que de pareils ouvrages demandent une longue application, pour la recherche de tant de faits. Enfin jusqu'à ce que le Pape, ou ses Ministres ayent répondu au memoire sur Sorriento, le retardement doit être censé venir uniquement de leur part; soggiungendo poi l'Auteur n'a rien oublié pour en éclaircir la matiere, & pour faire connoistre les droits, leggendosi anche l'altre parole, a si bien deffendu dans ces écrits les affaires de Jurisdiction, que les Ministres du Pape n'ont fait aucune reponse: e l'istesso giudizio si fe intorno al Priorato di Bari, giunta che fù in essa la sesta Scrittura, dichiarando *le dernier memoire sur l'affaire, que la Cour de Rome suscitoit injustement au Prieur de Bari, n'est pas moins decisif, que les precedens: e dell'Orazione fatta da me a S. Santità essendosene considerate le parole in detta Corte, fù ivi stimato; elles ont paru également respectueuses, & mesurées.**

Nè poca accortezza fù usata in quella Corte sopra l'affare del Priore di Bari, che dopo esser giunto in Roma, si oprò in modo, che frà un mese ritornò in Regno, senza essersi più profeguita nella Congregazion destinata, la cognizione degli affari del Priorato, e risoluta alcuna cosa contro la persona del Priore; avendo per maggior cautela della Regal Giurisdizione, fatto fare in nome Regio solenne protesta dall'Agente di Spagna così per la sua andata colà, come per la licenza datali di ritornarsene, co'l motivo d'infermo, per la ripugnanza de' Regali ordini: il che fù intieramen-

te approvato nel Supremo Consiglio d'Italia, sicome ne fè testimonianza il Reggente Guerriero Decano, scrivendomi, essere stato l'oprato da me *todo muy bien dispuesto, como se devia esperar del zelo, y prudente juyzio de V.S.*

Nel passaggio, che fece per Roma su'l mese di Maggio il Signor Abate di Pompona, mandato dalla Corte di Francia Ambasciadore in Venezia; nell'udienza ch'ebbe da S.Santità, si discorse frà loro degli affari Giurisdizionali del Regno: e da S.Santità essendosi fatte alcune proposizioni, delle quali s'adosò il carico esso Sig. Abate di procurarne fra due mesi la risoluzione dalla Corte di Spagna; perche poi le risposte nõ giunsero nel tempo stabilito, per non essere state giudicate le proposizioni della Santità Sua accettabili; stimai bene adoprarli sù tal materia, per impedire le novità, che in pregiudizio della Regalia alcuni Ministri per tal ritardamento insinuavano nella mente del Papa, e mandai a V.E. relazione di tutto il mio oprato sù tal'affare.

Non manca d'insinuare al Sig. Ambasciadore Duca di Uzeda, il modo regolare di porre in trattato di ragionevole accordo queste differenze Giurisdizionali; con far destinare da S. Santità un Ministro, col quale si avessero potuto fare le conferenze, secondo l'istruzione data dalla gloriosa memoria del Rè Filippo II. al suo Ambasciadore D. Giovanni de Zunica nella lettera scrittagli a' 17. di Luglio 1573., nella quale gli ordinava, *que visto este deseo que Su Santidad muestra tener, de que en conformidad, de lo que le ofrecio à su Predecessor, por medio del Señor Cardenal Alexandrin su Sobrino embiasemos de aquí Persona sobre estas cosas de Jurisdiccion; tenemos ahora la misma intencion que entonces, por lo mucho que deseamos se halle camino combeniente, por donde se compongan, y se deshagan a nuestra Jurisdiccion los agravios, que hà recebido de los Ecclesiasticos. y los que así mismo ellos pretenden que se han hecho à la suya; y que para esio da a entender la forma, con que havia la tal persona de tratar estos negocios; y si Su Santidad piensa señalar de su parte otra persona, con quien se haya de juntar, y conferirse entre las dos; y no passandose por vuestra parte mas adelante, nos avisareis de lo que à esio respondiere, y como lo toma, y en esta manera se harà de hazer; porque cierto holgaríamos, que estas cosas se allanassen de manera, que cessassen todas estas competencias: y quando ellos significassen, y llevassen fin de introducir forma de juicio por deputation de Cardenales, o en otra manera semejante, no haveis de admitirla, pues esto seria de sumo inconveniente contra la buena direccion de lo que se pretende: nel qual modo si trattò in tempo delle spedizioni fatte de' Regj Ministri per simili controversie Giurisdizionali: nè solo in tempo del Serenissimo Rè Filippo II., che inviò nell'anno 1574. il Marchese de las Naves, & il Consigliero de Vera, sostituendo per morte del detto Marchese, in luogo di esso il Marchese d'Alcañitz; mà anco in tempo, che ritrovavasi al governo del Regno il Sig. Card. Zabatta, nella spedizione del Reg. Conf. Migliore nell'anno 1621., e nell'altra fatta nell'anno 1671. de' Regj Ministri D. Antonio di Gaeta per lo Regno di Napoli, e del Senator Conte Danese Cafati per lo Stato di Milano; a' quali furono destinati alcuni Signori Cardinali, e Prelati, co' quali avessero potuto trat-*

trattare amichevolmente , senza forma giudiziaria , le differenze Giurisdizionali.

Questo mio sentimento fù da V. E. approvato , avendomi più volte scritto per Segreteria di Stato, che in tutti i modi si procurasse far destinare da S. Santità persona, colla quale si potessero far le conferenze; e dell'istesso sentimento furono i Signori Uditori di Ruota della Nazione; nè dal Cōsiglio d'Italia mancò d'insinuarli l'istesso, siccome mi scrisse il Sig. Reggente Guerriero , *que el Papa depute persona , con quien pueda tractarse amigablemente el ajuste.*

E se bene dalla Santità Sua si sarebbe venuto al passo di destinar qualche Ministro per sua parte, secondo disse il Sig. Cardinal Pignatelli a Mons. Molines, per doverlo rapportare al Signor Duca d'Uzeda Ambasciadore; non fù però stimato opportuno dal Sig. Duca di doverli far conferenza con persona deputata dal Papa, per l'accommodo delle differenze Giurisdizionali. Perlochè non ebbi io apertura di trattar con persona in nome di S. Santità, mà bisognò fare quelle operazioni, ben note a V. E., secondo i suoi ordini, che partorirono quel frutto, che bastò ad impedire ogni novità in pregiudizio della Regalia, che da qualche Ministro di quella Corte si era insinuata nella mente del Papa; per tralasciare , che io non potei fare tutte le operazioni intorno a molte cose, per non essersi a me intieramente data la carica di esse, siccome V. E. si degnò più volte per Segreteria di Stato farmene inteso.

Nè si stimò opportuno dall'istesso Sig. Duca, che dovesti altra volta parlare a Sua Santità intorno alle consapute emergenze ; benchè tutte le operazioni comandatemi da V. E. si fossero eseguite con ogni prestezza , e colla dovuta vigilanza : ed alle nuove insinuazioni fatte al Papa da alcuno de' suoi Ministri, nel mese di Novembre, acciò si fosse proceduto ad atti pregiudiziali alla Regalia, si rimediò in forma bastante; e V. E. conobbe l'impegno, nel quale il Papa si ritrovava per dette insinuazioni, e quanto si oprò per sincerare la sua mente, acciò non avesse usate le novità, che avea meditato contro i Ministri del Consiglio Collaterale , e di V. E. , che potè comprenderlo dal biglietto , che mi scrisse il Sig. Principe D. Orazio Albano nel mese di Novembre, dopo che parlò con Sua Santità del seguente tenore

Illustriss. Signore, e Padrone Colendissimo.

Per molto che io hieri sera m'affaticassi per il consaputo affare , non mi riuscì di poter conseguire nulla ; rispondendomi sempre, non poterli dare orecchio ad altri temperamenti, oltre il foglio dato, che conteneva quel più di modificazione, che era possibile dentro i limiti della coscienza : onde vedo con mia somma afflizione questo negozio disperato, ed in prossima spedizione, conforme l'altra sera hebbi l'onore di significare a V. S. Illustrissima; Io come hò detto ne provo un' infinito rammarico, e solo mi resta la consolazione, che V. S. Ill. possa rimaner persuasa del buon desiderio , che io avevo d'ubbidirla , e d'aver operato a questo effetto tutto ciò, che mi hà permesso la mia debolezza, che tutta offero a' suoi comandi.

E dal-

E dall'altro biglietto scrittomi nel mese di Dicembre

Illustriss. Signore, e Padrone Colendissimo.

Hò procurato servire V. S. Ill. in ciò che m'ha questa sera comandato, ma infruttuosamente; mentre vedo determinato il termine di domani, giorno di martedì a terminare in bene, o in male questo interesse; nè per tutto ciò, che io habbia saputo, e potuto dire con la mia debolezza, hò potuto guadagnare una minima dilazione. Io ne pruovo una straordinaria amarezza, e prego Dio di vero cuore a non permettere, che termini se non in bene questo gravissimo negozio, e voglio ancora sperarlo, benchè vi restano poche hore, per la gran pietà di chi ne hà hora l'arbitrio. Rimando à V. S. Ill. la consaputa lettera, e con rassegnarle la mia devozione, le faccio devotissima riverenza;

Si oprò nientedimeno in maniera, che non seguì novità veruna, con maraviglia, e contra l'opinion de' Ministri, che aveano fatto l'insinuazione.

Formai anche il foglio richiesto intorno al modo, come si potessero accommodare i Punti controversi senza pregiudicio della Regalia, e togliere il Papa dall'impegno, nel quale troppo si era dichiarato ne' Concistori, e ne' discorsi tenuti colli Signori Ambasciatori delle due Corti, e parimente nelle lettere scritte alle medesime: quale essendo stato ben ponderato da V. E., e dal Consiglio Collaterale, fù pienamente approvato, e stimato assai giusto, e ragionevole.

Se la mia dimora fusse stata più lunga in quella Corte, e si fusse destinata persona per parte di Sua Santità, si farebbero senza dubbio accomodati gli affari Giurisdizionali intorno a i Punti controversi; ma sà bene V. E. che il difetto da altra cagione fù derivato, e nella Corte di Spagna fù assai ben compreso: benchè il principale intento di rimuovere il Papa dalle novità, che da' suoi Ministri gli venivano insinuate, fù pienamente conseguito, restando la Regalia nel possesso, che sempre hà tenuto, e l'animo de' Ministri Ecclesiastici in sentimento diverso da quello di prima.

E sin dalla Corte di Francia fù tutto ciò conosciuto, leggendosi nelle lettere del Sig. Marchese di Torcy, *Que ces affaires ne peuvent s'accommoder tant que le Pape ne voudrà charger personne de la negotiation, que devoit preceder l'accommodement, si Sa Sainteté le vouloit de bonne foy, & à des conditions raisonnables*, stimando in quanto al mio oprato, *on ne peut trop louer son zele, & son attention pour la defense des Droits d'Espagne: il n'avoit rien oublié pendant son séjour à Rome de tout ce qu'a peu contribuer au bon succes de sa commission, & que si elle n'a pas reussy, on ne peut luy en attribuer la faute. la Cour de Madrid est contente de son zele, & de son travail*, soggiungendo anche *il a rendu des bons services à la Cour d'Espagne en cette occasion, qu'on fera toujours beaucoup d'attention lors qu'il se presenterà des occasions de les recompenser par des nouveaux emplois.*

Nè devo tralaciare di rappresentare a V. E., che in tutto il tempo della mia dimora in quella Corte, procurai di mantenermi con quel decoro, che si dovea al carattere d'un Regio Ministro; supplendo anche del mio alle spese occorse, oltre il sussidio stabilitomi: avendo ridotto il Cerimoniale del trattamento de' Ministri Regij in quella Corte in maniera af-

fai

fai più distinta, e vantaggiosa di quella si era usata in tutti gli altri tempi, avendo ricevuto l'onore della Visita dalli Signori Ambasciatori delle due Corti pochi giorni dopo il mio arrivo, & i Signori Cardinali, quali mi fù permesso visitare, mi restituirono la visita in forma pubblica; avendo anche prevenuto meco l'ufficio di congratulazione per mezzo de' loro Gentil'huomini nel mio arrivo in Roma, Il Sig. Contestabile Colonna Principe del Soglio, & altri Signori Principi Romani, e Grandi di Spagna prevennero nel visitarmi; oltre gli altri onori ricevuti, secondo il foglio da me dato a V. E.: essendomi anche occorso di fare una piena Scrittura concernente al trattamento de' Regj Ministri inviati nelle Corti straniere. E benchè non abbia avuto l'onore, che una sola volta di fare discorso in presenza di S. Santità sù la commissione datami, nè avessi, a riserva di soli quattro Signori Cardinali, trattato con gli altri Signori Cardinali, così avendo stimato opportuno il Sig. Duca di Uzeda; usai però nel trattato fatto in quella Corte tutta la destrezza, secondo l'Instruzione datami da V. Ecc., e che per quella esperienza, che già aveva delle principali Corti di Europa, potei porre in pratica: essendo ben noto a V. E. quanto oltre il mio merito fusse stato il sentimento di S. Santità, e di tutta quella Corte nel mio ritorno da quella Città.

L'approvazione di tutto l'oprato da me nella Corte di Roma, nel tempo della mia dimora, V. E. la fece ben manifesta al pubblico nel tēpo istesso ch'ebbi l'onore di inchinarla nel mio ritorno: nè avendo io avuto altra obbligazione per l'istruzioni datemi, che di sodisfare V. E., e di oprare in modo che la mia condotta fusse approvata dal Collateral Consiglio, e dalla Corte di Spagna; è ben noto a V. E. più che ad ogn'altro, quanto questo sia stato pienamente adempiuto.

Questo Regio Collat. Consiglio in un suo Appuntamento dichiarò, *fue electo para la defensa en Roma de cinco Puntos jurisdiccionales, que vertian en aquella Corte de la mayor importancia; y bienque no resultò Decretacion favorable segun el estilo en semejantes Puntos de Jurisdiccion en aquella Corte, sin embargo es verdad, que sobre cadauno escrivio muy bien en hecho, y en ley, que fueron reconocidos sus escriptos, y aprovados de este Consejo; y con la mayor aplicacion, y zelo asistio siempre en dicha Corte, en tiempo de su residencia en ella a la defensa de dichos Puntos.*

Nè potè l'emulazione del Reg. Ministro, ben noto a V. E., impedire il vero sentimento degli altri Regj Ministri di quell'amplissimo ordine, & il Sig. Reggēte Duca di Lauria per tutte l'operazioni da me fatte in Roma, in una lettera, poco prima del mio ritorno da quella Corte, mi scrisse, *yo no he querido escrivir a V. S. en orden a que tenga muchos embidiosos de su gloria, aunque lo supiese muy bien; però es proprio dela virtud ser embidiada: mas asì como la Palma, quanto mas se quiere repremir, tanto mas se levanta, asì espero, que sus emuladores no podran quitarle un punto de la gloria, que tan dignamente hà merecido.*

Dalla Corte di Spagna ebbe V. E. piene notizie del gradimento di tutto il mio oprato, oltre quello mi si scrisse dal Sig. Marchese di Mejorada nella sua lettera, *La Junta de este Gabinete me manda decir à V. S. queda en conocimiento de su zelo al Real servicio, para tener presente a V. S. en*

D

los

las ocasiones que se ofrecieren,ripetendo l'istesso,che in altre lettere mi avea più volte scritto.

Il Sig. Marchese di Mansera Presidente del Supremo Consiglio d'Italia, all'avviso datoli del mio arrivo in Napoli si degnò rispondermi *He recibido la Carta de V. S. en que me participa de su retorno en Napoles. Yo me alegro muy mucho le haya felixmente logrado, y le aseguro, que por mi parte harè a fin de que con merced correspondiente se condecoren, y apremien los conosciados trabajos que V. S. hà hecho en Roma, con la defenza de la Regalia, que en aquella Corte hà tractado con la mayor prudencia, como devia esperarse de su gran zelo en tan subida emergencia.*

Il Sig. D. Pietro Guerriero Reggente Decano del Supremo Consiglio d'Italia mi scrisse, *las operaciones que V. S. hà hecho en essa Corte, con el util que se hà percibido de ellas hasta ahora, aunque otra cosa mas no se consiguièsse, no solo han producido a V. S. una suma gloria, mas aun merecen la merced de los Ajsenos que se deven esperar de la munificenzia Real; pues hà manifestado en essa Corte su esclarecida virtud, y zelo, digno de que se emplee en puestos mayores.*

Et il Sig. Marchese di Alcazar, Fiscale del Supremo Consiglio d'Italia, parimente mi scrisse, *Señor mio: recivo su Carta, con el aviso de haver arri- vado felizmente V. S. a esta Ciudad, con la gloria de haver defendido las Regalias, y Real Jurisdiccion, de que espero hà de tener V. S. el premio corre- spondiente a sus fatigas.*

Che è quanto devo riferire a V. E. intorno all'oprato da me nella Corte di Roma, secondo la commissione datami sù gli affari Giurisdizionali del Regno: e con ciò resto facendo à V. E. profondissima riverenza. Napoli li quattro di Febrajo 1706.

Umilissimo, e Divotissimo Serv.
Il Marchese Falletti.

RAGIONAMENTO PRIMO

C A P O I.

Intorno al Punto della Visita dell'Estaurite.



A moderazione, colla quale il Sig. Marchese di Villena esercita la sua carica del governo del Regno di Napoli: il profondo rispetto, che professa verso la Santa Sede: e la singular venerazione, che tiene verso la Persona di Sua Santità, (che così gloriosamente sostiene le veci di Dio in terra) siccome in varie occasioni del suo governo egli ha fatto sperimentare, così oltre modo l'ha dimostrato nelle novità, attentate da Monsignor Anastasio Arcivescovo di Sorrento in pregiudizio del Culto Divino stesso, della quiete, e del riposo del Regno. Nel qual fatto, seguendo egli le vestigia de' suoi Antecessori, ha senza dubbio, nella prudenza, e nel zelo verso la Santa Sede superato la condotta, anche di quei Vece-Rè, che, costituiti nella dignità suprema Cardinalizia, e perciò più degli altri nell'obbligo d'invigilare al decoro, e al giusto mantenimento della Giurisdizione Ecclesiastica; aveano altre volte in casi simili, occorsi nel Regno, con più vemenza operato. Ogni fidanza ha egli riposta nel sublime intendimento di S. Beatitudine, sperando d'incontrare in questo suo Gran Ponteficato quei pii sentimenti, che ne' Sommi Pontefici Beato Pio V., Sisto V., e per più secoli, in tanti altri Sommi Pontefici, han sempre i Serenissimi Rè del Regno in fatti simili uniformemente trovato.

Il vecchio costume del Regno, che gli Ospedali, Confraternie, ed altri luoghi Pii, chiamati Estaurite, instituiti, conservati, e aumentati da' Laici, e governati da Congregazione di Laici, siano immediatamente soggetti alla Regal Giurisdizione; e che perciò i Beni di detti luoghi si debbano stimare come Beni temporali

(A)
Napodano nella Consuetudine ff Eccles. al n. 74. in fine ivi: Item an Bona Staurite dicantur Ecclesiastica, respondeo, non: quia illa gubernantur per Economos, Cod. de Sacros. Eccles. l. jubemus nulli in prin. ista per seculares, & laicos homines platearum.

(B)
Matteo d' Affitto, che scrisse due Secoli sono, de jure Prothomiseos nel vert. subsequenter quero in princ. n. 13. ivi: & Dominus Rex noster Ferdinandus, dum solvi debeat decima Papalis, asseruit, quod Bona Estauritarum non teneantur ad solvendum, quia sunt Laicorum; & quod non teneantur ad Decimam Papalem Stauritarii tenet Joa. de Imola in dicta Clementina, per literas De Prebendis; & dicit Glossa, quod ista extitit declaratum per maximos Pontifices, videlicet Clementem IV., Honorium, ac etiam Bonifacium: e assai piu largamente l'istesso Matteo d' Affitto nella consuetudine ff Eccles. in prima Glossa rapportato dal Reg. de Marinis nel tomo 2. quot. resol. fol. 363. e nel tomo 3. variar. allegat. fol. 349.

(C)
Le Parole del Decreto sono: super facto an Estaurite teneantur ad Decimas, deliberatum fuit nemine discrepante, quod non teneantur rationibus in Banca discussis, praesertim cum sint Bona Laicorum, & non Eccles.

(D)
 L'osservanza di qual Decreto nell'Estaurite tutte della Città, e del Piano di Sorrento, non solo fu nell'anno 1524., ma anche nel 1529., nel qual tempo Vincenzo di Mastro Giudice, Succollettore, non volle sul principio ubbidire all'ordine di non esigere le cinque Decime Papaline da' Beni dell'Estaurite fattogli da Mons. Nunzio, nel quale esprimea, che li Signori del Regio Coll. Consiglio gli aveano fatto conoscere, che per giustizia l'Estaurite nõ devono pagare, e che perciò esso Succollettore restituì l'esatto: ma replicò questi, che volea tutto cio pienamente sapere: e finalmente prese piena informazione, ed essendogli costato essere Estaurite, in quibus nullam habet jurisdictionem praedicta Ecclesia, perciò restituì ducati otto, che già avea esatto. Il medesimo poi si osservò in tutti i tempi seguenti, e Mons. Nunzio Altieri, poi Sommo Pontefice Clemente X., così fece osservare nel tempo della sua Nunziatura in Napoli, e così fu osservato eziandio nel Ponteficato Glorioso d'Innocenzo XI.: nel qual tempo avendo preteso il Succollettore esigere dall'Estaurite di Sorrento le tre Decime imposte; ed essendogli opposto, esser Beni di Laici, e da lui partecipata la notizia alla Sac. Congregazione deputata sopra le tre Decime; fu da quella risposto alli dubbj proposti, con queste parole, che le Chiese Estaurite non debbano molestarsi; come si legge nella lettera del Sig. Cardinale Altieri Collettore Generale a' 28. di Novembre del 1684. registrata al foglio 58. Processo per S. Maria dello Lauro Estaurita del Piano di Sorrento.

porali di Laici, e non Beni Ecclesiastici; è così antico, ed immemorabile, che di esso ne fa menzione anche il Napodano, Scrittore Illustre, il quale visse son già 400. anni. (A)

Costume già approvato dalla Santa Sede, e da molti Pontefici, tra' quali è assai celebre il sentimento di Clemente IV., di Onorio, e di Bonifacio; ond'ebbe bastante ragione il Rè Ferdinando di farlo esattamente osservare colle Giurisdicature. (B)

Nè prima del Sacro-santo Concilio Tridentino si è mai pensato, che in simili luoghi, ed Estaurite instituite da Laici, e governate da Laici nel Regno, vi abbia avuto giurisdizione alcuna, altri, che'l Rè; riputandosi così i Beni, come le Persone affatto temporali; e, come Laici, e come Beni di Laici, tutti sottoposti alla Regal Giurisdizione; e perciò il Tribunale della Reg. Camera di Napoli nell'anno 1477. fece il Decreto generale, col voto di tutti i Presidenti di quel tempo, che l'Estaurite non fussero tenute a pagar le Decime: e la ragione si fu, perchè quei Beni sono Beni di Laici, e non delle Chiese: (C) e in questa maniera è stato sempre quel Decreto osservato nel Regno. Anzi nell'anno 1529. il Cardinal Pompeo Colonna Vece-Rè, col voto del Tribunal della Camera, fece spedire Provvisioni al Rev. Nunzio Apostolico, che non facesse molestare l'Estaurite della Città, e del Piano di Sorrento per cagion delle Decime; poichè i Beni di esse erano affatto Temporali, e in esecuzione del Decreto generale dell'anno 1477. affatto esenti da qualunque pagamento di Decime Papali, e così fu eseguito. (D)

Ma publicatosi il Sacro-santo Concilio Tridentino in Roma, dalla Maestà del Rè Filippo II., con sua Regal Carta de' 17. Luglio 1564. si ordinò generalmente la totale osservanza di esso Concilio; però, con altra sua Regal lettera della medesima giornata, comandò, che

non

(E)

Le parole della lettera Regia scritta al Duca d'Alcalà Vece-Rè del Regno sono: *Por la presente que serà con esta brevis, lo que se os ordena, y manda cerca la observancia, y execucion de los Decretos del Concilio celebrado en Trento, que es lo mismo, que en estos nuestros Reinos, y en todos los nuestros Estados, y Señorias està probeido, y mandado. Però por esto no es nuestra intencion, que se derogue a lo que toca a nuestra preeminencia, y autoridad Real, en las cosas, que nos puedan parar perjuicio, por lo que toca a los Patronagos, y execucion de las Bulas, que vienen de Roma, y las demas, que ay estan en uso, y observancia de esta calidad; estareis advertido, para no permitir, que en esta se haga novedad, y embiareis nos secretamente un memorial de ellas.*

Della qual lettera registrata nella Real Cancelleria fa anche menzione Giulio Capone nel tom. 5. delle sue discettazioni forensi nella discettazione 397. al cap. primo num. 59.

(F)

Copie intere delle quali sono registrate nella Real Cancelleria, e si leggono ne' manoscritti della Giurisdizione, e nel tomo 17. intitolato *Variorum Primo di Bartolomeo Chioccarelli.*

(G)

Come si nota nella Real Cancelleria, e nel citato lib. 17. del *Chioccarelli*, e ne i manoscritti Giurisdizionali.

non intendeva, che si pregiudicasse alle sue Regalie, nè ad alcuna dell'altre cose, che nel Regno fussero in uso, e in osservanza (E). Con che volle quel prudentissimo Rè, che nell'aver dato un'ordine pubblico, e generale per tutti li suoi Regni, e Provincie per la totale osservanza del Concilio, restassero i Vece-Rè, e Governadori di esse avvertiti, che non gli si facesse pregiudizio alla sua Regia autorità, o a gli usi, o consuetudini, in quelle osservate.

Il Sig. Duca d'Alcalà Vece-Rè del Regno volendo ubbidire a gli ordini del suo Rè, commise al Reggente Villano, che avesse riconosciuto il Concilio, e poi avesse fatto relazione di quei Capi, ne quali veniva tolta, e pregiudicata la giurisdizione di S. Maestà sopra i Laici, e nelle cose temporali: il che essendosi eseguito dal Reggente Villano, in due Relazioni che fece, ristrinse i casi, ne i quali pareva pregiudicata la Real Giurisdizione; tra' quali spezialmente notò il Capo 8., e 9. della sessione 22., ne quali si disponeva così la Visita, come la Reddizione de' Conti di tutti i luoghi Pii, e degli Amministratori di essi, anche Laici; ove notò il Reggente: *e questo importa, perchè si dà Giurisdizione d'alcuni luoghi Pii, come sono Ospedali, Estaurite, ed altre Congregazioni di Laici, le quali o per Privilegio, o per consuetudine non hanno soggezione alcuna al Giudice Ecclesiastico: e queste Relazioni formate dal Reggente Villano s'inviarono a Sua Maestà.* (F)

E in questo modo non fu accettato, nè osservato il Concilio, per quanto si appartiene a' Laici, e alle cose temporali; siccome in tanti altri Principati Cattolici non fu accettato, nè osservato: come il Sig. Duca d'Alcalà in una sua lettera avvisò a Sua Maestà (G). E questo parimente fu il motivo dell'altra lettera, scritta dal Rè Filippo II. al detto Duca d'Alcalà Vece-Rè, in data delli 3. di Luglio del 1566., avvertendolo, che

E non

(H)
 Qual lettera si trascrive dal *Chioccarelli* nel detto tomo 17. *Variorum Primo*, e si nota ne i manoscritti Giurisdizionali, e nella Real Cancelleria.

non era stata intenzione del Concilio generale di Trento di pregiudicare in maniera alcuna alla Maestà Sua, e alla preminenza Reale; e che così si era inteso ivi in Ispagna da alcuni Prelati, che erano intervenuti in detto Concilio. (H)

Il Santo Pontefice Pio V., vedendo, che nel Regno il Sacro Concilio Tridentino non si eseguiva, non ostante che'l Rè l'avea ordinato; inviò due Legati al Rè Filippo II., che furono prima Fra Vincenzo Giustiniano, Generale all'ora dell'Ordine di S. Domenico, e poi Cardinale; e successivamente il Cardinale Alessandrino suo nipote, proponendo molte doglianze, circa il non osservarsi il Concilio nel Regno, e presentando nota di moltissimi Capi, a' quali si contraveniva, tra' quali vi era quello della reddizion de' conti de' luoghi Pii, amministrati da' Laici; il che però non si enuncia nella lettera scritta da S. Maestà al Duca d'Alcalà a' 27. di Settembre dell'istesso anno 1570.; nella quale, volendo dimostrare di soddisfare a S. Santità, senza però derogare all'ordine antecedentemente inviato, scrive: *Quanto a la session 22. cap. 9. Se agravia, que no se permite a los Obispos ordinarios, que pidan cuenta a los Administradores, y Mayordomos legos de las Tglefias, y Lugares Pios, aunque sean miembro de Tglesia Cathedral, ante sus Ordinarios, sino ante los Juezes seglares; y aunque es de creer que llegando esto a nuestra noticia lo hubreis remediado, toda via nos ha parecido advertirlo por esta, para que probeais, que no se les ponga en el ningun impedimento, sino que se permita a los Prelados, que puedan pedir siempre que quisieren la cuenta, que les pareciere a los dichos Mayordomos, Tglefias, y otros Lugares Pios.* (I)

(I)
 Questa lettera è tutta riferita dal *Chioccarelli* nel tomo 17. *De Esauritis, Hospitibus, &c.*
 Dal *De Ponte* nel suo trattato *de Jurisdictione*, e dagli altri manoscritti Giurisdizionali, e nella Real Cancelleria.

Il Sig. Cardinal di Granvela, che succedette nel governo del Regno al Sig. Duca d'Alcalà, dovendo rispondere a S. Maestà, così alla detta lettera delli 27. Settembre 1570., come ad un'altra scritta
 tagli

(L)
 Ambedue dette lettere registrate nella
 Real Cancelleria.
 Trascritte dal *Reg. de Ponte* nel suo
 Trattato *De Jurisdizione*.
 Rapportata dal *Chioccarelli* nel d. tomo
 17. *De Estauritis*.

tagli a' 28. di Ottobre dell'anno 1571., per soddisfare pienamēte all'obligazione della sua carica, e della sua dignità; rispose su questo Punto dell'Estaurite con due lettere in data dell'ultimo di Marzo 1572. (L) rappresentando a Sua Maestà, che non era servizio di Dio, nè della sua Regalia l'innovar cosa alcuna contra l'antico costume del Regno, circa le visite dell'Estaurite nelle cose temporali; esaggerando i disordini, che partorirebbe tal novità in tutto il Regno, e sono le sue parole; *Certificando V. Maestà, che sempre in questo Regno i suoi Ministri, eseguendo i suoi Reali ordini, e mandati, hanno avuto, & hanno particolar pensiero di proteggere, aiutare, e favorire le cose spettanti alla Giurisdizione Ecclesiastica, con tutto quello rispetto, e ubbidienza, che si dovea a S. Beatitudine, e alla Santa Sede Apostolica; e con effetto sono state fatte severe, e manifeste dimostrazioni di zelo, che si è tenuto, e tiene dell'onore, autorità, e dignità de' Prelati, e così per me è stato sempre ordinato in nome della Maestà Vostra; del che credo sia stata data soddisfazione a S. Beatitudine; e benchè non sia cosa nuova, Sacra Maestà, che ciascuno Regno, e Provincia abbondi in li suoi costumi particolari, e in queste cose giurisdizionali, non parlando di cose spirituali, l'uso, la consuetudine, e l'osservanza sono di momento tale, che dalli Canonisti stessi si dispone non doverli alterare; per il che non è maraviglia se questo Regno di V. Maestà have i suoi propri Riti, ordini, ed osservanze, e Capitoli, legittimamente, e canonicamente osservati, secondo le quali, e non d'altro modo si devono risolvere, e praticare i casi occorrenti: e per questo basterebbe dire, che tutto quello che si è fatto, e fa, non è cosa inventata da' Ministri della Maestà Vostra, nè per essa nuovamente ordinata; ma sono cose osservate, e praticate in tempo di tutti gli altri Serenissimi Rè*
 pas-

passati di questo Regno, per tempo ancora piu che immemorabile; e quello si procurasse di attentare, saria innovare in tempo di V. Maestà, e far pregiudizio alla Vostra Real Giurisdizione, e possessione, in la quale sta; nondimeno darò conto particolare a V. M., come comanda. Dico alla Maestà Vostra, che per quanto mi sono informato, come di sopra ho detto, mai si è proibito, nè si proibisce, che gli Ordinarij abbiano visitato, o che volessero visitare Ecclesie, o luoghi immediate soggetti alla Sede Apostolica; la quale quì si serve, e riverisce, com'è ragione, e V. Maestà comanda; e lo medesimo si dice dello visitare delli Sacerdoti. Di piu V. Maestà sarà informata, che in questa Città, e Regno sono molti Ospedali, Confraterie, e Staurite, & altri luoghi, i quali fondati, instituiti, conservati, & augmentati da i Laici, s'hanno sempre retti, e governati da Congregazione di Laici, senza intrometter si giammai in cose spirituali; per ilchè è senza scrupolo alcuno, così di ragione, come di osservanza, che queste simili Congregazioni sono immediatamente soggette alla Real Giurisdizione, e saria fare cosa nuova in questo Regno: oltre che detti Laici Amministratori potriano da questo offendersi di maniera, che fra poco tempo si disviariano le opere pie, che vi si fanno, che saria in gran pregiudizio della Povertà; tal che quello che si propone è derogare alla Real Giurisdizione, per quãto tocca a questa parte; alla quale S. Beatitude, ed il Sacro Concilio Tridentino non hanno avuto intenzione di far pregiudizio. E poi il medemo Sig. Cardinale foggunge in detta lettera: Questo è simile al precedente, e si dice a V. Maestà, che non si è impedito, nè s'impedirà in luoghi Ecclesiastici, e dipendenti da Ecclesie, o annessi a quelle, come parla l'Ordine di V. Maestà; ma gli Ospedali, e gli altri luoghi, governati da Congregazioni di Laici, sono immediatamente soggetti alla

alla Real Giurisdizione di V. Maestà: e saria far cosa in questa Città, e Regno nuova, in pregiudizio suo, in cosa non spirituale, nè annessa a spiritualità contro la legge, e contro il solito; a rispetto delli quali laici credo sia anche contro la santa mente di S. Beatitudine.

Da questa lettera, scritta dal Signor Cardinal di Granvela, si scorge l'osservanza, e l'antico costume del Regno, e che sopra questo Punto, nè il Concilio Tridentino fu accettato, nè mai la santa mente del Beato Pio V. fu di farlo accettare; e non mancò il Signor Cardinal di Granvela dimostrarlo a Sua Maestà con altra sua lettera, colla stessa data dell'ultimo di Marzo 1572. (M)

Nè quel glorioso Pontefice Beato Pio V. a queste rappresentazioni fatte dal Cardinal di Granvela circa l'Estaurite, e di non essersi a rispetto di questo Capo accettato, ed osservato il Concilio Tridentino, fece altra doglianza col Rè Filippo II.; conoscendo benissimo, che oltre al pregiudizio della Real Giurisdizione, era un'attētare novità nel Regno, la quale saria stata di sommo pregiudizio all'istesse opere pie, che da' Laici con quell'antico loro costume si faceano; e che in altra maniera si farebbero in grādiffima parte distolte; restando perciò in osservanza le lettere del Rè Filippo II., che ordinavano non accettarsi il Concilio a rispetto di quei Capi, che riguardavano il pregiudizio delle sue Regalle.

Nè a dette rappresentazioni, fatte dal Sig. Cardinal di Granvela venne risposto con altra Regia risoluzione: onde si continuava nel Regno la pacifica possessione di darsi la reddizion de' conti dagli Amministratori delle Staurite a' Ministri secolari; senza che in esse, come in cosa meramente temporale s'ingerissero gli Ordinarj Ecclesiastici; finchè nel 1580. si pretese dall'Arcivescovo di Napoli di visitare gli Ospedali, Confraternità, ed altri luoghi Pii di qualsivoglia maniera, che si chiamassero, ancorchè fossero go-

F ver-

(M)

Registrata nella Real Cancelleria, nel lib. 7. del *Chioccarelli*: nel manoscritto del *Reg. de Ponce*, e sono le proprie parole, cioè:

Perchè per un'altro si risponde particolarmente a tutti li Capi toccanti a Giurisdizione proposti a V. Maestà dal Cardinal Alessandrino, Legato di S. Santità, questa è sol per dar conto a V. M., che benchè in lo 10. capo alla lettera di V. M. delli 28. di Dicembre passato, in lo quale si propone l'osservanza del Concilio di Trento in la sessione 22. cap. 8. circa la Visita che gli Ordinarj possono far de' Collegj, Compagnie de' Laici, luoghi Pii, Ospedali; e V. M. comanda, che si guarda lo che sta disposto per lo Concilio, e che tenga la mano, che nō si ecceda da esso. Et in lo 21. Capo, in lo quale si propone l'osservanza di detto Concilio in la sessione 22. cap. 9. circa il conto, che si dimanda per gli Ordinarj agli Amministratori Laici di Ecclesie, e luoghi Pii, ancora che siano membri di Ecclesie Cathedrali, V. M. comanda, che non si ponga in cio difficoltà alcuna, ma si permetta alli Prelati, che sempre, che loro paresse, possono addimandar conto a tutti Amministratori; nondimeno perchè in questa Città, e Regno sono molti Ospedali, Confraterie, Estaurite, ed altri luoghi Pii, quali luoghi sono stati fondati, instituiti, e aumentati da i Laici, e si sono sempre retti, e governati da Congregazione de' Laici, senza intrometterli in cose spirituali; le quali Congregazioni de Laici sono immediatamente soggette alla Real giurisdizione di V. M.; alla quale intendo, come la Maestà Vostra per altre have ancora scritto a questo Duca di Alcalà, che il Sacro Concilio Tridentino non have pensato far pregiudizio alcuno, per la ripugnanza, che fecero gli Ambasciatori di V. M. e d'altri Principi secolari: ed attentare il contrario, oltre di desviare le opere predette, che vi si fanno, saria in pregiudizio di V. M., e sua Giurisdizione, e d'altri Principi secolari. Ho risposto, che a gli Ordinarj non si è impedito il visitare li luoghi immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, e lo visitare li Sacerdoti, e così domandarli li consi agli Amministratori di luoghi dipendenti, o annessi ad Ecclesie; presupponendo che così sia la volontà di V. M. governata da sua gran prudenza, tenendo anco appreso di se così savissimo, e prudentissimo Consiglio.

(N)
 Registrata detta discussione dal Collat.
 Consiglio nella Real Cancelleria.
 Dal Reg. de Ponte nel tratt. De Jurisdictione
 nel titolo della Visita delle Staurite.
 Da Bartolomeo Chioccarelli nel lib. 15.
 De Esauritis.

vernati da Laici: e trattatafi detta materia nel Consiglio Collaterale, si deliberò non doverfi apportare impedimento alla Giurisdizione Ecclesiastica nella visita di detti luoghi, per quanto toccava alle cose spirituali; ma quanto alle temporali, si determinò non dovervisi l'Arcivescovo ingerire; come si vede dalla discussione, e dalla deliberazione di varj dubbj, che si formò sopra gl'infrascritti Capitoli, con queste parole: (N)

In questo Regno compete vedere l'Instituto, e l'obbligo della Compagnia per quel, che tocca alle cose spirituali *tantum*.

I. Se hanno costituzioni, e da chi siano state approvate.

In questo Regno al Prelato compete vedere le cose predette, per quello, che tocca alle cose spirituali *tantum*.

II. Quante volte il mese si congregano, ed a che fine.

In questo Regno al Prelato compete vedere le cose predette, per quel che tocca alle cause spirituali *tantum*.

III. Se tengono obbligo di confessarsi, e di comunicarsi piu volte l'anno. Spetta al Prelato.

IV. Che sorte d'Orazione vocale, e mentale facciano. Spetta al Prelato.

V. Se tengono Cappellani, quanti, e con che peso di far celebrare Messe, ed altri Divini Officj. Spetta al Prelato.

VI. Se tengono entrate particolari, quante siano, & in che consistano. Il Prelato non si ha da intromettere in questo Regno.

VII. Se tengono obbligo particolare di spenderli a certi luoghi destinati per uso Pio.

Il Prelato non si ha da intromettere.

VIII. Se tengono libri particolari, dove notano tutte le spese, e vedere nelli loro conti, se dette entrate si spendono conforme a gli obblighi, che tengono. Il Prelato non s'ha da intromettere in questo.

IX. Da-

IX. Dare ordine sotto pene di censure Ecclesiastiche , che nelle loro Congregazioni , così ordinarie , come straordinarie non abbiano a trattare di altra qualisia cosa , se non solamente di quello conviene per l'esecuzione de' loro esercizi spirituali conforme al loro Istituto.

Il Prelato puo fare detti Ordini, per quello che tocca alle cose spirituali.

Protestandosi il Sig. Vece-Rè, allora D. Giovan de Zunica , Commendatore maggiore di Castiglia, che confidava nel Sig. Arcivescovo, e nella sua prudenza, e circospezione, che si farebbe governato cō intera soddisfazione comune, senza entrare in pensiero di discussione, o di liquidazione de' conti ; e che da tutti i Capi antecedenti intendeva escludere gli Ospedali , e le Case , che fossero immediatamente sotto la Real Protezione di S. Maestà.

Con questa risoluzione si acchetò l'Arcivescovo: ma rinnovò poi nel 1586. la medesima pretensione, col pretesto d'aver ricevuto lettera del Sig. Cardinal Rusticucci in nome di S. Santità, che precisamente gli ordinava di dover fare la Visita, siccome veniva ordinato dal Concilio Tridentino ; e di dovere rivedere i conti delle Confraterie, ed Estaurite, governate da Laici. Era in quel tempo Vece-Rè il Sig. Duca d'Ossuna , il quale avendo avuto notizia del nuovo tentativo dell'Arcivescovo , fece gran risentimento, e ne scrisse una lettera a D. Ernando de Torres , Agente di S. Maestà nella Corte di Roma , affinché la mostrasse a Sua Santità ; querelandosi della molestia, e della novità , che si tentava dall'Arcivescovo.

Ed avendone D. Ernando parlato a Sua Santità , allora Sisto V. di gloriosa memoria, rispose al Sig. Vece-Rè con lettera sotto li 23. di Luglio del medesimo anno , con queste parole: *Zeyte toda la Carta de V. E., que con ninguna palabras*

bras podria significarle mas encarecidamente el caso, y entendiolo todo muy bien: y dixome, que nunca Dios quisiese, que el inobase cosa ninguna, ni perturbase la Jurisdiccion de Su Magestad; que el Arzobispo de Napoles fue el que primero, sin imaginarselo, l'escribio muy encarecidamente que deseaba visitar las Estauritas, y que en ninguna manera se consienta al Arzobispo meter mano en libros, ny el rebeer cuentas de las distribuciones, que se agan de las limosnas, que los legos recoligen entre si para sus cosas; que podrian estas visitas causar, que muchos dejasen de hazer limosnas, si a noticia del Arzobispo pudiese venir la distribucion de ellas, y ni mas, ni menos, en todas las otras cosas, que son temporalidades, conforme a lo que se responde en los onze Capítulos, que V. E. me mandò embiar: y replicome, que escribiendole el Arzobispo, que los Ministros Regios le impedian esta Visita, el no habia podido dejar de hazer escribir por el Cardenal Rusticucci, que la hiziesse; però de la manera, que arriba digo, y que seria bien que io diese cuenta de este negocio al Cardenal Carafa Cabeça de la Congregacion del Concilio, donde intervenirian los mas insignes Cardinales del Sacro Colegio, que no resolveran sino lo que fuera justo, y honesto; y me los contò, el Card. Colonna, Santacruz, Sanches, Carafa Decan, Sansilvestro, Sforza, Castruccio, Gaetano, y Azzolino: asì que V. E. por boca del Papa entiende, que el Arzobispo hà sido el Autor de procurar con el Papa, que le dè facultad para intentar tan gran novedad, en que el Papa ni por pensamiento imaginaba. (O)

(O)
 Trascritta tutta intiera detta lettera ne' libri della Real Giurisdizione.

Nel citato trattato de *Jurisdictione del Reg. de Ponte*, nel tomo 15. del *Ghioccarelli*.

Registrata in *Cur. 1. Secretorum Excell. Comitum Miranda*.

E persistendo l'Arcivescovo nella sua pretenzione, si procurò, che Mons. Vescovo di Novara, Nunzio residente appresso S. Maestà, passasse officio, acciocchè si ordinasse al Vece-Rè l'esecuzione del Sac. Concilio intorno a i Capitoli 8., e 9. della sessione 22.: e con tutte le pre-
 mu-

(P)

Qual consulta è registrata ne' Libri della Real Giurisdizione.

Nell'istesso trattato *De Jurisdictione del Reg. de Ponte*. Nel lib. XV. del *Gioccarelli* è del tenor seguente:

Per lettera di V. M. de i 13. del prossimo passato mese di Novembre mi viene scritto due Capi. L'uno circa la grata, e pronta audienza, che si ha da dare all' Arcivescovo di questa Città, il quale si è lamentato, che non si è fatto così per il passato; e l'altro sopra l'inservanza del statuito dal Concilio di Trento, e precisamente circa il Visitare l' Ecclesie, Ospedali, e Confraternite: e come che al primo, che spetta all' Arcivescovo io per lettera mia particolarmente ho ragguagliato V. Maestà della verità, e dico, che quello, ch'avea riferito, che l' Arcivescovo non era stato trattato, come si doveva, senza che con esso fusse stata fatta novità alcuna, non have avuto ragione; perchè la verità è quella, che in ciò ho scritto a V. M. ; e così, lasciando questo da parte, venird al secondo negozio: nel quale, ancorchè io avendo così poco tempo, che sono al governo di questo Regno, non podrò dire altro di quello, che mi sono informato; tusta volta ho fatto, che in Consiglio Collaterale si veda quello, che sopra ciò la Maestà V. scrive, e comanda: ed avendo visto quanto

in ciò da molti anni in quà è passato in simili materie, si è concluso di mandare à V. M. copia di quello, che l'anno 1571. le fu consultato sopra ciò dal Card. di Granvela. allora Vece-Rè in questo Regno, con occasione di quello, che il Card. Giustiniano, ed Alessandrino aveano supplicato a V. M. : perchè con vedere detta Consulta, vederà V. Maestà, che non si è fatta, nè si fa novità alcuna, e particolarmente nel Cap. 21. di detta Consulta, ch'è quello, che tratta questa materia in particolare. Ma, perchè V. M. sia informata da dove è nata questa novità, saperà che l' Arcivescovo di Napoli ha molti anni, che diverse volte, ed in tempo di più Vece-Rè ha intentato di visitar le Staurite di questa Città, ed alcuni altri luoghi Pii, li quali son tutte Congregazioni di Laici, e governate da Laici, & ha voluto intrometterli, in questo se li ha chiarito, che quando volea visitarle in quelle cose mere spirituali, che lo faccia, anzi offertoli per questo ogni ajuto, e favore necessario, come V. M. sarà servita ordinare si veda per le copie delle risposte, che sono state fatte a sue proposte, che con queste si mandano; e si ben pure lui dovea quietarsene con quello se li promettea, niente di meno, come che la sua mira è stata ad intrometterli al maneggio di amministrazione della Pecunia, non ha voluto mai trattare di quello, che veramente è il suo Peso, se non persistere in la materia de' Conti: e così ultimamente al tempo del Governo del Duca d'Ossuna si risolse di dire, che non potea farsi altro se non visitare dette Staurite, e vedere li conti di esse, che così tenea ordine di S. Santità di vederli; e presentò una lettera scrittali dal Card. Rusticucci. dove scrivea, che quando dalli Ministri Regj gli fusse stato denegato questo, che procedesse con le Censure: e per d. Duca si pigliò risoluzione di scrivere a S. Santità, dolendosi, che in suo tempo volesse fare questa novità, e che lui non era per consentirlo, e che saria bene si trattasse con V. M. ; al che gli fu risposto, che la Santità Sua non avea ordinato, che si facesse tal novità, nè volea, che nelle cose di V. M. si trattasse di farla, come vederà ancora per le copie delle lettere scritte da D. Ernando de Torres di quello avea passato con S. Santità, che con questa similmente si mandano, che d'ordine di detto Duca restorno registrate nel Registro della Cancelleria, perchè in ogni tempo costasse di quel ch'era passato in questo particolare. E vedendo l' Arcivescovo, ch'era scoperto, e che il Duca ne stava con molto sentimento di che avesse usato simile termine, non vedendosi fatta, come meno si fa, nulla novità con Prelati, e con la forma, con che si procede, sono già risolte, discussse, e trattate; si sta in sospetto che con avere accaduto il Nunzio a V. M. sia stata opra dell' Arcivescovo, e non di Sua Santità, dubitando, che il Duca non avesse dato conto a V. M. di quello, ch'io ho riferito. Con che resta data soddisfazione ancora a quello, che V. M. in questo particolare scrive, e di più di lui, che dal canto mio si tenerà gran conto con l'osservanza di tutto, tenendo la mano in che non si faccia novità alcuna; e che si sia colli Prelati tal corrispondenza, e trattamento, che non abbiamo nulla occasione di poterli dolere del procedere, che si fa con essi. E perchè a detta prima consulta si appontava quello, che occorreva intorno alli Capi contenti nel Sacro Concilio di Trento, mentre poteva pregiudicare alla sua Real Giurisdizione, nelle proposte fatte per S. Beatitudine, all'ora a V. M.,

G

par-

murose istanze di detto Monf. Nunzio presso Sua Maestà, non può ottenere altro ch'una Real lettera diretta al Vece. Rè Conte di Miranda in data delli 13. Novembre del 1586., nella quale, con gran riserba, Sua Maestà gl' incarica che dovelle dare esecuzione al Concilio di Trento, con queste parole: *Os encargo mucho que informandoos de las cosas, en que por lo pasado se sea dejado de guardar, y de la causa de ello, me aviseis de lo que se allare, y de lo que se os ofreciere, a fin que se provea como combenga; y entretanto dareis orden, que en todo lo que no huviere incombeniente, se observe, execute, y cumpla el dicho santo Concilio.* Onde detto Sig. Conte di Miranda osservando l'ordine Reale, che non volea doverli eseguire il Sac. Concilio, ove vi fusse inconveniente, fece a S. M. consulta a' 2. di Febbrajo dell'anno 1587..

(P) E in un'altra lettera dell'istesso Sig.

Duca

particolarmente nel Capitolo di detto Concilio circa il visitare gli Ospedati, e luoghi Pii, che parse allora al Collat. Consiglio di replicare all'ordine preciso di V. M., che comandava l'osservanza, e consultare per aspettar poi la risoluzione, la quale sino a quest'ora non è venuta; comandando adesso V. M. l'osservanza di detto Concilio, e li Capi nelli quali si è lasciato di farlo osservare per lo detto pregiudizio della sua Real Giurisdizione, avendo io ritrovato il negozio in questo stato; mi è parso non fare novità, ma mandare a V. M. la copia di detta prima Consulta, e d'altre Scritture, acciocchè comandi rispondere a tutti i Capi in essa contenuti, & altro che resterà servita, che si esegua quanto V. M. comanda; e procederò con questo piu accertatamente al suo Real servizio, al cui io tanto desidero accertare; e N. Signore la Real Persona di V. Maestà guardi, prosperi, ed esalti con il Dominio di piu Regni, e Signorie, come da' suoi fedelissimi Creati, e Vassalli si desidera. Da Napoli a' 2. di Febbrajo 1587.

Di V. R. C. M. Creato, e Vassallo, che le sue Reali mani ha via Il Conte de Miranda. Annibal Moles, Gio: Antonio Lanario, Gio: Lopez Bericano, Reggenti.

(Q)

Registrata in Curia 1. Secretorum Excell. Com. Miranda, nel Tomo de Juridict. del Reg. de Ponte, nel tit. de Esauritis, nelli manoscritti del Chioccarelli nel lib. 15.

(R)

Registrata in detta Curia 1. Secretorū Excell. Comitū Miranda, e ne' luoghi citati del Reg. de Ponte, e del Chioccarelli.

Duca di Miranda dell' ultimo Ottobre 1587. ponderando egli l'importanza della materia, dice, che da una parte vi è il Concilio di Trento, il quale chiaramente dispone in favore de' Prelati, e già V. Maestà ad istanza di Papa Pio V. ordinò, che si dovesse osservare; dall'altra si attraversa l'interesse grande della sua Real Giurisdizione, e gli altri inconvenienti, considerati dal Consigl. Collaterale al tempo del Duca d' Alcalà. Di più pare, che questo sia uno de i casi misti, nelli quali a tempo del Sig. Duca d' Alcalà fu fatta consulta. (Q)

Sopra queste rappresentazioni, fatte dal Conte di Miranda, benchè fusse venuta altra Real Carta di S. Maestà delli 29. di Dicembre del medesimo anno; nella quale si dice, che, avendo visto la lettera del Signor Vece-Rè, scritta coll' intervento de' Reggenti, e le copie della Consulta del Cardinal di Granvela, e della lettera di D. Ernando de Torres, scritta al Duca d' Osluna; con tutto cio sono le sue parole: *Serà bien que en esse Reyno se guarde el Capitulo 8. e 9. dela dicha session, que queriendo el Ordinario a los tiempos estatuídos hazer dicha visita en Lugares Pios, que no esian immediate devajo de nuestra proteccion, ni que en la Constitucion, y ordenacion de ellos estubiese dispuesto a quien pertenezcienre el tomar las dichas cuentas, por ser casos exceptuados en los dichos Capitulos, no le pongais impedimento; antes darcis tota la ayuda, y fabor, que para la execucion de ello combeniere; no permitiendolo, que los libros de las cuentas se saquen de los lugares de la administracion.*

(R)

Vedutasi la Real lettera del Rè dal Cons. Collaterale, si appuntò, che di nuovo s'informasse Sua Maestà degl'inconvenienti, che apportava questa risoluzione: tanto maggiormente perchè non s'era veduta da S. Maestà la consulta, fatta in data dell'ultimo di Ottobre

bre

bre 1587.; ma che intanto, per esecuzione delle suddette Regali lettere, si dasse in iscritto la risposta al Nunzio, che ne sollecitava l'osservanza, nella forma seguente:

L'Eccellentissimo Signor Vice Rè dichiara, che darà gli ordini, che saranno necessarii, e dal Reverendissimo Mons. Nunzio saranno dimandati, a fine che la Visita dell'Estaurite, dell'Ospedali, e d'altri luoghi Pii, che sono governati da Laici, si possano fare in toto Regno dagli Ordinarij, conforme al Sac. Concilio Tridentino, nel cap.8. della sessione 22., osservandosi quello, che nell'istesso cap.8. si dice, che questo non s'intenda dell'Estaurite, Ospedali, ed altri luoghi Pii, che stanno sotto la protezione di S. Maestà; e quali luoghi siano, la dichiarazione di essi l'avesse da fare l'Ecc. Sua.

L'Amministrazione delle dette Estaurite, Ospedali, Confraternità, & altri Luoghi Pii, che sogliono dar conti delle loro Amministrazioni, dichiara anco Sua Eccellenza, che si daranno, & averanno da dare li conti predetti, servata però la forma del cap.9. del S. Concilio Tridentino della sessione 22., che non s'intenda di quelli Ospedali, Estaurite, Confraternità, & altri luoghi Pii nella cui Istituzione, & ordinazione si sia altrimenti disposto, e provveduto; atteso che le dette loro Istituzioni, & Ordinazioni s'hanno ad unguem da osservare; nè li Prelati, e gli Ordinarij de' luoghi s'averanno da intromettere nella visione di detti conti, se prima non sia veduta l'Istituzione, e l'Ordinazione predetta, a fine che quella si possa, e si debba ad unguem osservare.

Declara anco S. Eccellenza, che quando si starà nel caso del cap.9. del S. Concilio Tridentino della sessione 22. in ultima parte ipsius Capituli, dove si ordina, che l'Ordinario adhibetur, cum aliis Laicis, in tal caso dichiara S. Eccell., che, quando coll'intervento predetto si facesse sentenza, o significazione di condanna-
zione

(S)

Rapportato tutto questo dal *Reg. de Ponte* nel detto titolo *De Estauritis*.
E dal *Chioccarelli* nel luogo citato, e ne i libri Giurisdizionali dalla Regal Cancelleria.

(T)

Notata detta replica di Monf. Nunzio ne' luoghi sopracitati.

(V)

Registrata detta Consulta in *Curia Secretorum* par. fol. 1., e tutta intera rapportata dal *Reg. de Ponte*, e dal *Chioccarelli* ne' luoghi citati.

(X)

Registrata nella Real Cancelleria, e nel lib. XV. *De Estauritis del Chioccarelli*; ordinando S.M., che si facesse risentimento contro al Cardinal Gesualdo delle novità, che tentava fare circa il voler visitare l'Estaurite, e Confraterie, e circa il voler vedere i conti della Casa, ed Ospedale della SS. Annunziata, e che tentava anche fare novità nel di del SS. Corpo di Cristo; e che gli si parlasse da sua parte, che gli dava disgusto con poca ragione; ordinando anche al detto Vece-Rè, che non facesse visitare dette Estaurite, e Confraterie, e non facesse fare novità nell'Annunziata per vedere li conti predetti.

zione ad alcuno Laico, in tal caso l'esecuzione di quella sentenza reale, o compulsiva, o carcerazione personale, che ne seguisse, s'abbia a fare per il Giudice laico. (S)

Data questa risoluzione da S. Eccellenza, e dal Collateral Consiglio a Monsignor Nunzio, costui non volle acconsentire a niuno delli tre Punti, risolti dal Vece-Rè, e dal Collaterale; ma pretese da una sua risposta, che diede anco per iscritto, che la dichiarazione, quali fossero i luoghi, che stassero sotto la Regia Giurisdizione, si appartenesse fare dal Giudice Ecclesiastico: che il riconoscere l'Instituzione, ed ordinazione di detti luoghi, intorno al Punto di rendere i conti, dovesse parimente farsi dagli Ecclesiastici: e insieme che, seguendo condennazione nella visione de' conti contro a Persona laica, la facultà di eseguirlo realmente, o personalmente dovesse spettare al medesimo Giudice Ecclesiastico. (T)

Della risoluzione presa dal Sig. Vece-Rè, e dal Collateral Consiglio, e della forma, come si era risposto a Monsignor Nunzio, si diè conto a S. Maestà sotto li 8. Agosto 1588. (V), e con ciò non si permise all'Arcivescovo di fare novità alcuna.

Nell'anno 1599., essendo Arcivescovo di Napoli il Card. Gesualdo, pretese visitare alcune Estaurite di detta Città; ma essendo ricorsi i Governatori dal Collaterale, si ordinò, che fusse stato permesso al detto Arcivescovo di visitare le cose spirituali solamente; ma che il vedere i conti spettava a i secolari. Anzi la Maestà del Rè Filippo III. nell'anno 1600. scrisse una lettera al Vece-Rè Conte di Lemos, ordinandogli, che avesse fatto risentimento contra il Sig. Cardinal Gesualdo, per questa novità. (X) E l'istesso essendosi preteso dal Cardinal Carrafa nell'anno 1616. contra i Governatori del Conservatorio di S. Onofrio,

ffio, avendo per tale effetto interdetta quella Chiesa; gli fu fatta ortatoria dal Collaterale, acciocchè levasse l'interdetto; ne si permise, che avesse veduto i conti.

In questo stato restò l'affare suddetto circa le Visite dell'Estaurite; non essendosi mai consentito alle Visite nella Città di Napoli, e per lo Regno, sin da quel tempo che si spedirono l'ortatorie dal Collateral Consiglio per l'osservanza del Concilio Tridentino, conforme all'appuntamēto del Collatera le dato a Monf. Nunzio, e conforme alle suddette lettere di Sua Maestà delli 24. di Dicembre del 1587. ; cioè che quando l'Ospedale, o Eustaurita non istà immediatamente sotto la protezione di S.M., e quando l'Instituzione, o erezione del detto Ospedale non dispone il contrario, allora il Vescovo possa intervenire *tantum* nella visione de' conti, una co' Laici: però, spedite le significatorie da tutti uniti, non si possano quelle eseguire, se non dal Giudice laico. Ed in quanto al visitare il resto, dovessero osservare le risoluzioni prese dal Consiglio Collaterale nell'anno 1580., e nel 1581. al tempo del Reggente Salernitano. (Z)

Nè mai il Concilio di Trento è stato accettato, o osservato nel Regno per detti casi temporali. Poichè se bene Sua Maestà avesse ordinato la sua totale osservanza; nondimeno con altro suo Real'ordine, comandò che si conservassero le sue Regalie, e la sua Regia Autorità sopra le cose temporali, (AA) E sul punto delle Staurite, il motivo di non essersi dato l'*exequatur* al Sac. Concilio Tridentino, con tante consulte, e rappresentazioni fatte a S. Maestà, rispondendo alle sue lettere, ne i tēpi suddetti mādate a' Vece-Rè, oltre al pregiudizio della Regalia, ed all'essere opposto all'uso, e all'antico costume del Regno, e per gli varj pregiudizj, che ne risulterebbero, si fu principalmente.

H I. Per

(Z)
Reg. de Ponte nel fine del titolo dell'Estaurite nel suo manoscritto Giurisdizionale.

Danza De pugna DD. al tomo primo nel titolo De Legatis piii al Cap. 3. fol. 343., dove si inseriscono gli ordini del Sig. Duca di Miranda Vece-Rè.

(AA)
Che fu il motivo, che nell'Archivio di Monf. Cappellano maggiore si ritrovano le Consulte per *Penequatur* delle Bolle Pontificie, venute in Regno intorno a dette Estaurite, che si possa dare l'*exequatur* nelle cose concernenti le materie Spirituali; ma in quāto al doverli dette Estaurite visitare da Prelati intorno a i cōti darli da Governatori laici, sempre si è impedito l'*exequatur* a dette Bolle; siccome si osservò, e praticò a dì 8. Febbrajo 1616. sulla Bolla Pontificia, ottenuta a favore della Terra di Alberone, per le due Cappelle, fondate entro la Chiesa Madre di detta Terra; mentre in dette Bolle si ordinava, che i Governatori di dette Cappellanie avessero a dar conto all'Ordinario del luogo, conforme al Sac. Concilio

cilio Tridentino; perocchè a detta Bolla fu concesso l'*exequatur*, in quanto alle cose spettanti al Culto Divino; ma avendo l'Università a dar conto dell'Amministrazione temporale di dette Cappelle, doveffero quello dare a' Giudici laici deputandi dal Sig. Vece-Rè.

Nell'istesso anno 1616. l'istesso si praticò sopra l'*exequatur* di una Bolla spedita ad istanza dell'Università, ed uomini del Casale di S. Anastasio, Diocesi di Nola.

Nell'anno 1617. l'istesso si praticò sulla Bolla spedita ad istanza de' Mastri, e Confrati della Cappella del SS. Rosario del Casale di Majorena, Provincia di Terra di lavoro.

Nello stesso anno il simile si praticò sopra una Bolla spedita ad istanza de' Confrati dell'Oratorio di S. Caterina di Guardavalle Diocesi di Squillace.

In detto anno 1617. l'istesso si praticò ad istanza de' Governatori del Monte de' Morri della Città di Salerno, su la Bolla spedita a loro istanza.

Nell'anno 1618. il simile si praticò per una Bolla spedita ad istanza dell'Università di Asserici, per una Cappella, chiamata Santa Maria in Valle, Diocesi dell'Aquila.

Nell'anno 1619. l'istesso si praticò co' Confrati di S. Maria delle Grazie, costrutta entro la Chiesa di S. Giorgio maggiore di Napoli, sopra una Bolla spedita a loro istanza.

Nell'istesso anno 1619. il simile si praticò co' Mastri, e Governatori della Chiesa di S. Maria del Carmine della Pianezza di Nocera de' Pagani, sopra una Bolla spedita a loro istanza.

Nell'istesso anno si praticò il medesimo sopra una provvisione spedita da Monf. A. C. con inferta forma di una Bolla spedita da S. Santità a' 20. Aprile 1619. ad istanza dell'Università, ed uomini della Terra di Angerio, sopra il Beneficio di S. Maria della Valle di detta Terra.

Nell'anno 1620. l'istesso si praticò per una Bolla spedita ad istanza della Confraternità di S. Caterina della Città di Catanzaro, nella Chiesa eretta sotto il nome di S. Caterina.

Nell'istesso anno 1620. l'istesso si praticò con una Bolla spedita ad istanza de' Mastri, e Confrati dell'Oratorio, e Confraternità di S. Francesco di Paola, costrutta entro la Chiesa di S. Margherita, e Bernardo di Napoli.

Nell'anno 1624. l'istesso si praticò intorno ad una Bolla spedita ad istanza dell'Università, ed uomini della Terra di Madaloni, Diocesi di Caserta.

Nell'anno 1628. l'istesso si osservò sopra una Bolla, spedita ad istanza de' Giudici, ed Eletti dell'Università della Terra di Vairano, e delli Ministri, e Governatori dell' Ospedale, e Confraternità di S. Ursula di detta Terra,

I. Perchè gli Ecclesiastici si abiliterebbero ad esercitare Giurisdizione sopra la miglior parte de' Laici; perchè nella vision de' conti entrerebbe il conoscere, se han fatto bene, o male; e per conseguenza di dar loro il meritato castigo, di spedir contra di loro le significatorie, e di condannarli. I Governatori degli Ospedali, de' Monti, e d'altri luoghi sono in gran numero, così nella Città, come nel Regno di Napoli, e sono il fiore de' Vassalli di S. Maestà; si mutano ogni anno: ed avrebbero tutti questi a restar soggetti alla Giurisdizione Ecclesiastica.

II. Con questa occasione la disposizione del danaro a poco a poco resterebbe in mano degli Ecclesiastici; perchè non si troverebbero persone di conto, che con questo pericolo di censure, e con questa soggezione volessero governar luoghi Pii; e per conseguenza avrebbero per necessità questi Governi a venire in mano de' Preti.

III. Se fusse lecito a' Prelati vedere i conti, si avrebbero quei luoghi come Ecclesiastici, e non come laicali; e per conseguenza tutte le loro Cause civili si avrebbero da riconoscere dagli Ecclesiastici, contro a quel, che sempre si è praticato, ed è consuetudine inveterata nel Regno.

IV. Perchè non per altra ragione pretendono gli Ecclesiastici questa vision de' conti da' Laici, se non perchè suppongono, che questo Punto sia uno de' Casi misti. Or concedere nel Regno, che ne' casi misti possano procedere gli Ecclesiastici, sarebbe distruggere le leggi fondamentali del Paese; essendo notorj i Capitoli del Sommo Pontefice Onorio, che'l proibiscono.

V. Se questi luoghi, che sono di gran numero, e di gran ricchezze, non si avessero da giudicar come Laici, ma come soggetti alla Giurisdizione Ecclesiastica (lo che si conseguirebbe col concedere

Nell'anno 1629. l'istesso si praticò per una Bolla spedita ad istanza dell'Università, e de' Particolari della Terra di Rojo in Abruzzo, su un'altra Bolla spedita da Sua Santità per una Chiesa, costrutta sotto il titolo, e in onore della Beata Vergine della Croce di detto Castello, Diocesi dell'Aquila.

Nell'istesso anno 1629. così si praticò nell'*exequatur* della Bolla, ottenuta per l'Estaurita, eretta nell'Isola di Procida, sotto nome della Chiesa di S. Maria della Pietà.

Nell'anno 1637. l'istesso si praticò nella Bolla, ottenuta ad istanza de' Confrati della Confraternità del Sacco, entro la Chiesa di Santa Maria della Vigna del Convento dell'Ordine de' Padri Predicatori della Terra di Pietra Vairana, Diocesi di Tiano.

E tutti questi esempj sono rapportati dal *Cbioccarelli* nel suddetto lib. 15. dell'Estaurite sopraddotto, e dagli Autori stampati, addotti appresso, e più volte citati in queste Scritture,

cedere la visione de' conti); ne verrebbe in conseguenza, che i loro Beni, come Beni di Chiesa, farebbero esenti dalla Real Giurisdizione, non soggetti a dazj, e liberi dal corrispondere alle pubbliche necessità.

VI. Ne verrebbe in conseguenza l'altro gravissimo pregiudizio, che si avrebbero detti Beni come Ecclesiastici, e perciò soggetti a tutte le Decime, che s'imponessero su i Beni Ecclesiastici.

VII. I Laici, che sogliono fare dette pie Congregazioni, e fondare dette Estaurite, censuarle, ed augumentarle con quotidiani sussidj, dal vedersi costretti a dare i conti a' Giudici Ecclesiastici, si disvierebbero in gran parte dal fare dette opere pie; siccome il Cardinal di Granuela esaggerò nelle sue consulte alla Maestà del Rè Filippo; stimando perciò non essere della mente del Beato Pio V. allora vivente, che si eseguisse il Sacro Concilio con pregiudizio così gravissimo di dette Opere pie.

E in fatti, per quel che tocca all'Estaurita, che Mons. Arcivescovo di Sorrento ha tentato di visitare, la quale non ha altra rendita, che annui ducati 50., e ricevea più di duc. 300. annui di sussidj straordinarj dalla pietà delle persone Laiche; co' quali sussidj si suppliva a fare le Opere pie, e le spese necessarie di detta Estaurita, ascendenti ad annui ducati 300.; detti Laici non li dan più detto sussidio, e per conseguenza ella restando priva di detti sussidj, non può adempire dette Opere pie, che ogn'anno dovrebbero fare.

Tutti questi, e simiglianti pregiudizj non sono già immaginarj, ma veri, e reali; essendo queste Estaurite mere Congregazioni de' Laici. Imperocchè, quantunque la Cappella, ove si congregano, sia eretta coll'autorità dell'Ordinario del luogo, e le costituzioni, da essi Laici fatte, siano anche state approvate dal Vescovo; e quantunque nel luogo del-

(BB)

Come largamente vien riferito da *Cosantino Casaro* nelle sue peregrine questioni alla quest. 18., ove rapporta il sentimento de' Canonisti, e cinque Decisioni del S. R. C.; e così egli ottenne per un' Estaurita della Città della Cava.

(CC)

Il *Reg. Capece-latro* nella decis. 95., e sono le sue parole: *Attamen fuit dictum quod quando Ecclesia fuit erecta, & regitur per Laicos, possunt praecliti Gubernatores eorum coram iudice laico conveniri; & propterea ad relationem Reg. Consilarii Provençalii fuit dictum, quod firmo remanente mandato, audiantur Partes, penes Fabricium Solutium Actuarius. S. C., & ita fuit decisum in Estaurita D. Joannis de Curte, sita in strada Judea.*

(DD)

Secondo le Decisioni, e la Pratica rapportata da *Toro*, (Autore impresso, e revisto dagli Ecclesiastici) nel Compendio delle sue Decisioni nella par. 3. nella sessione 3. in verb. *Remissio*.

(EE)

Il *Reg. de Ponte* nel Conf. 18. tom. 1. Autore impresso, e revisto dagli Ecclesiastici.

Il *Reg. de Marini*, Autore impresso, e revisto dagli Ecclesiastici *Quosid. resolut. tom. 1. cap. 17.* con queste parole:

Itaque jure utimur in hac Civitate, non solum in Hospitali A.G.P. sed cum omnibus Ecclesiis, & Hospitalibus, quae per Gubernatores laicos reguntur, & gubernantur; isti enim ex immemorabili consuetudine, active, & passive in his supremis Tribunalibus audiuntur, & nusquam coram iudice Ecclesiastico. Il Conf. Paolo Stravano junior. nelle risoluz. forense 37. al nu. 13. & 14.

Il *Danza De pugna DD. tit. De legatis Pii cap. 3. fol. 343. vol. 1.*

Giulio Capone nella *Discettazione 397.* al tomo 5. al num. 59.

Famian. strada de Bello Belgico lib. 4. fol. 149.

Coppin. de Sac. Polit. lib. 2. cap. 4. num. 8.

Franc. Titeo de jure Pontificio lib. 1. tit. de constitut. num. 5. e 6.

Di Cristineo nel tomo 1. nella decis. 352. al num. 12. e seg.

Il *Marta De Jurisd. par. 2. cap. 10. n. 25.*

(FF)

Siccome tal Pratica vien rapportata da *Francesco Rocco* nel trattato *De Officijs rub. 8. n. 96. e 97. pag. 99. e 100.* Autore revisto, e approvato dagli Ecclesiastici.

dell'Estaurita vi si sia talvolta eretta una Parrocchia; con tutto cio detta Congregazione di Laici non è annessa al luogo Sacro, ove si fa l'adunanza, nè per questo eglino si esimono dall'esser Laici, e soggetti alla Regal Giurisdizione; e nè meno i loro Beni, sottoposti alle Cõstituzioni da essi Laici ordinate, s'intendono fatti Beni Ecclesiastici, siccome sempre si è deciso, e praticato nel Regno con Decisioni rapportate da tutti gli Autori Regnicoli, stampate, e rivedute dalla Giurisdizione Ecclesiastica. (BB)

Per questa istessa ragione è stato solennemente deciso nel Regno, che i Beni di dette Estaurite, come Beni affatto temporali, siano immuni da qualunque pagamento di Decime Papali; quale Decisione fu riferita, ed impressa dal *Reg. Capece-latro* nelle Decisioni rivedute dagli Ecclesiastici; e così da tutt'i Sommi Pontefici si è fatto osservare, come di sopra si è detto. (CC)

E per l'istessa ragione, se un Cherico si fa Governadore di un' Estaurita, per ragione di quel Governo, nel quale ha egli esercitato, come laico, beni affatto temporali, deve esser convenuto per la reddizion de' conti avanti il Giudice laico; e si esclude dalla remission della causa, che dimandasse, come Cherico avanti il Giudice Ecclesiastico. (DD)

Di questo vecchio costume, ed osservanza del Regno, così avanti, come dopo del Concilio Tridentino, ne fan menzione tutti gli Autori sì Regnicoli, che forestieri, come di cosa fondamentale; sicchè il dire il contrario sarebbe sconvolgere tutto il Rito, e lo stato del Regno, oltre al pregiudizio della Real Giurisdizione. (EE)

Onde a i *Vece-Rè*, che vengono al governo del Regno, tra l'altre istruzioni, che gli si danno, una è quella dell'esercizio della Real Giurisdizione su i Governadori delle Staurite, e d'altri luoghi, eretti, e governati da' Laici, e d'invigliare, acciocchè detti conti non si veggano, o riveggano da' Prelati. (FF)

C A P O II.

Intorno alla Potestà Economica del Rè nel suo Regno.

L'Antica pratica del Regno si è, che quando i Prelati, o altre Persone Ecclesiastiche turbano la Giurisdizione Regia (non potendosi dalla potestà secolare esercitare contro di essi atto alcuno giuridico, nè atto alcuno di giurisdizione) si mette da' Ministri del Rè in esecuzione la potestà Economica, per difesa del suo Regno, e del suo Stato, acciocchè non si usi violenza sopra i suoi sudditi, e si levi la violenza già fatta. E ciò è, esortando i Vescovi, o altre Persone Ecclesiastiche, con lettere del Delegato della Regal Giurisdizione, a desistere dalla perturbazione, che usano, e a rivocare le censure, o interdetti, che avessero fulminati per sostenere la loro turbazione: ed ancorchè il Prelato non sia ribelle, o inconfidente, o perturbatore dello Stato, ma solamente perturbi la Regal Giurisdizione; pure, non facendo egli stima delle lettere oratoriali, si chiama in Napoli *ad audiendum verbum Regium*: e perseverando con tutto questo nella turbazione della Regal Giurisdizione, si ricorre, in virtù della Potestà istessa Economica, all'espedito di farlo uscire dal Regno, sequestrargli le rendite temporali, e qualche volta carcerare i suoi Parenti: perchè non deve il Principe aspettare l'ultimo pericolo del suo Regno, e basta per farlo giustamente venire a tale atto, che gli sia turbata la sua Giurisdizione, o che un'Ecclesiastico sia disubbidiente alle sue chiamate. Qual Pratica è uniforme a tutti i Principati del Mondo Cattolico, e specialmente a quella de' Regni di Spagna di Francia, del Regno di Sicilia, del Ducato di Milano, del Ducato di Savoia, della Repubblica di Venezia, della Repubblica di Genova, e Ducato di Ferrara. (A)

In tutti i tempi nel Regno si è praticato detto costume; e, tralasciando gli

I esem-

- (A)
Intorno alla pratica di Spagna ne fan menzione l'insigne Canonista
Covar. *pract. cap. 35. n. 3. vers. adversus*,
Il Cabedo de *Patr. Reg. cap. 36. n. 4.*
Il Pereira *De manu Regia par. 1. cap. 12. num. 22.*
Il Garfia *De nobilitate glos. 9. num. 31.*
L'Avendan. *de exeq. mand. lib. 2. cap. 6. num. 12.*
Il Salzedo *de leg. Polit. lib. 1. cap. 10.*
Il Ramirez *de lege Regia, §. 12. nu. 11. & 12.*
Il Ramos de *Manzano al lib. 3. cap. 47.*
Della Pratica della Francia fa menzione
Gugliel. de *Benedict. nel cap. Raynucius vers. ex uxor n. 155. ibi, 449. , & 458.*
Della Pratica del Regno di Sicilia fa menzione il *Giurba nel cons. 49.*
Il Bellis nel *lib. 5. nella Pragm. 1. tit. 1. num. 44.*
Il Cusell. *ad leg. Siculas ad l. 22. Reg. Fri- der. cap. 22.*
Della Pratica del Ducato di Milano fa menzione Giulio Clario nella *Practarim. ad §. fin. quest. 36. num. 6. in addit.*
Della pratica del Ducato di Savoia fa menzione l'Osasco nella *decis. 180.*
Della Pratica della Repubblica di Venezia fa menzione Paulo di Castro nella *l. quicumque, Cod. de Episcopis, & Clericis.*
Della pratica della Repubblica di Genova, e del Ducato di Ferrara fa menzione il *Cevallos de cognitione per viam violentiæ glos. 6. n. 67. & 68.*

esempj occorsi nel tempo de' Principi Normanni, e degli Svevi; sotto il dominio della Regal Casa d'Angiò, de' Rè Aragonesi, e de' Rè Austriaci, si è sempre l'istessa pratica usata.

Quel tanto savio Rè Roberto, così amato da' Sommi Pontefici, e così zelantissimo verso la Santa Sede, mandò ortatoria all'Arcivescovo di Cosenza a' 28. di Giugno del 1322., colla quale il richiese, ed esortò ad assolvere la Terra di S. Lucido dall'interdetto, contra lei pubblicato per alcune frivole cause; e a fare in modo, che non bisognasse in ciò usare altro rimedio. (B)

(B)
Registrata ne'Reali Archivj della Zecca.

Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, e Vicario Generale nel Regno, spedì ortatoria a' 26. di Novembre del 1324. all'Arcivescovo di Rossano, richiedendolo, ed esortandolo a non molestare alcuni laici sopra la Bagliva di Curopalato, che la possedeano per donazione della Regia Corte; e che facesse in modo, che non fosse costretto il detto Duca a farvi altro rimedio opportuno; (C) e quanto Pio, e ubbidiente alla Santa Sede fosse stato quel virtuosissimo Principe, lo scrivono tutti gli Storici.

(C)
Registrata ne' medesimi Regali Archivj della Zecca.

L'istesso costume praticato nel Governo de' Rè Angioini si continuò da' Rè Aragonesi. Il Rè Alfonso Primo, dopo avere esortato il Vescovo di Bitetti, ordinò che uscisse dal Regno: e poi scrisse al Conte di Cotignola, che si contentava, che detto Vescovo ritornasse in Regno, o che costituisse in detta Chiesa un Vicario nel temporale, e nello spirituale, che potesse esiggere i frutti di detta sua Chiesa, colli quali potesse vivere, (D)

(D)
Registrata detta lettera nell'Archivio de' Rè Aragonesi.

Rapportata dal *Chioccarelli* nel titolo *De expulsiōe Episcoporum.*

L'istesso Rè scrisse altra ortatoria al Vescovo di Marsico dicendogli:

Venerabilis Vir Consiliarie.

Semo informati, che voi donate molestia all'Ecclesia, o vero alli Preti di Cantanzaro per la Colletta Generale dello sussidio Apostolico; per questo vi pregamo, & incaricamo come potemo, che per lo presente nõ loro donate impaccio nessuno per sino a tanto che per nostra Maestà per altre lettere sarete pienamente informato: e di questo non fate lo contrario per quanto ne desiderate compiacere. *Datum Cosentia die prima Martii 8. Inditionis.* *Rex Alphonsus.*

Nel registro del Rè Alfonso I.

Il Rè Ferdinando I. in una sua lettera, che scrisse a D. Federigo d'Aragona suo figlio, Governadore, e suo Luogotenente nella Provincia di Calabria a' 26. di Maggio del 1469., gli ordinò, che quando i Vescovi, o Prelati scomunicassero i sudditi non leggittimamente, e turbassero la quiete pubblica, dovessero detti

(E)
 Registrata nel Regal Archivio de' Rè
 Aragonesi.
 Rapportata dal *Chioccarelli* nel tomo 10.
De remissionibus, & communitatibus Cle-
ricorum.

(F)
 Registrata detta lettera nella Reg. Can-
 celleria, e rapportata dal *Chioccarelli* nel
 tomo IX. *De remediis adversus Praelatos*
turbantes Regiam Jurisdictionem.

(G)
 Registrata detta lettera nella Regal
 Cancelleria, e sono le sue parole:
Primeramente se nos ha de nuevo expuesto
por el dicho Legado, que sobre las memorias
que algunos Barones, o personas particu-
lares os daran a vos, o al Consejo Collateral
contra los Obispos d'esse Reino, se despachen
luego letras monitorias, y cominatorias
contra ellos, y sus Ministros sin ayrios; y
que por el contrario si los Obispos dan me-
moriales contra los Barones, o Suezas se-
glares de notorios agravios, que se les hazen,
no se dan las dichas letras, sino que las
causas se commetten a los Consejos, para que
llamando las Partes se proceda en los nego-
cios.

detti Vescovi, e Prelati essere discaciati dalle loro Chiese, e stare cento miglia lontani da' luoghi conturbati. (E)

Coll' istessa regola si è governato il Regno sotto la Monarchia de' Rè Cattolici, dopo l'unione delle due Corone di Castiglia, e d'Aragona; e nell'anno 1569. a' 17. di Luglio, il Rè Filippo II. rispondendo a una consulta, mandatagli dal Vece-Rè Sig. Duca d'Alcalà, nella quale gli dimandava, come dovea regularsi, quando i Vescovi procedono nel gastigo de' Concubinarj, ed in altre cose simili, a piu delle scomuniche, turbando la Regia Giurisdizione; gli ordinò quel savio Rè, che facesse osservare quello, che si usa ne' Regni di Spagna in tal caso: cioè di ordinar loro una, due, e tre volte, che non lo facciano; e, quando questo non giovasse, si procedesse a cacciarli dal Regno, e a sequestrar loro la temporalità, nella quale entrano anche i frutti delle loro Chiese. (F)

Il Sommo Pontefice Beato Pio V. ordinò a' Signori Cardinali Alessandrino, e Giustiniani, che portassero dogliàze presso Sua Maestà della facilità, colla quale si spedivano dette ortatorie a i Vescovi, ed a' Prelati nel Regno, per cose talvolta assai leggiere, e senza che detti Prelati fussero intesi; siccome S. Maestà in una lettera scritta al Sig. Cardinale di Granvela allora Vece-Rè scrisse: (G) alla quale quel prudentissimo Cardinale, cò sua lettera dell'ultimo di Marzo 1572. rispose, in quanto al primo Capo con queste parole: *Circa questo Capo dico alla Maestà Vostra, che le lettere ortatorie, che sono state spedite, e si spediscono dirette a' Prelati del Regno, sopra memoriali presentati per parte delli Baroni, ed altri particolari, sono stati, e sono sopra cose concernenti alla Regale Giurisdizione, e quietà possessione di V. M., per l'espedizioni, delle quali non bisognava, nè bisogna altra dilazione, nè intervallo di tempo; e quante ortatorie sono state spedite, sono state giustificate; che quan-*

quando si mostrassero alla Maestà V., dalle letture di esse, evidentemente apparere, che sono state giustamente spedite, per avvertire i Prelati delle novità, che con V. M. si faceano, non già fatte con altri; sopra ferma credenza, ed opinione, che quà si è tenuta, e tiene, che saria contro la santa mente, ed intenzione di S. Beatitudine. Ed in quanto alli memoriali presentati per parte di detti Prelati contro i Baroni, ed altri, se sono stati memoriali aggravando, che li Baroni si avessero intromesso alle cose toccanti alla Giurisdizione Ecclesiastica, sempre senza dilazione alcuna, si è provisto quello, che si conviene, defendendola, proteggendola, e favorendola, conforme all'Ordini, e volontà di Vostra Maestà. (H)

(H)
Registrata detta lettera nella Real Cancelleria.

Il Rè Filippo II. a detta rappresentazione del Cardinal di Granvela si uniformò con altra sua Real lettera, il cui Capitolo si trascrive nell'altra Consulta fatta dal detto Sig. Cardinal di Granvela, nella quale si dice: *Haviendose respondido con el correo pasado a lo que ultimamente nos escrivistes sobre lo de los espolios; no hai que dezir en respuesta de las nuestras de ultimo de Septiembre, y ultimo de Noviembre sobre la misma materia, mas de remitirnos a lo escrito; y en lo que toca a la forma, que se tiene, quando los Obispos d'esse Reyno non obedecen las Cartas, y Provisiones, que se les embian algunas vezes, para que no se entrometan en negocios, tocantes a nuestra Jurisdiccion, os agradecemos mucho el cuidado que de ello mostrais tener, siendo cierto que continuarcis en el mismo, en los Casos, y cosas, que adelante succederan.* (I)

(I)
Registrata nella Real Cancelleria, e nel manoscritto del Rè de Ponte.

E'l Sommo Pontefice Sisto V. fece fare altra doglianza dal suo Nunzio nell'anno 1588. a Sua Maestà, lagnandosi, che le Ortatorie si spedivano per cose assai minime, e si presentavano con irreverenza a' Prelati; perlocchè S. Maestà scrisse al Sig. Conte di Miranda, allora Vece-Rè, a' 12. Ottobre 1588., ordinando,

(L)

Qual lettera, registrata nella Real Cancellaria è di questo tenore:

Ill. Conde Primo nuestro Virrey Lugarteniente, y Capitan General. El Rev. en Christo Padre Obispo de Novara, Nunzio de S. Santidad, que aqui reside, me ha dado un memorial del tenor siguiente

Señor Alcuni Prelati del Regno di Napoli, e specialmente il nuovo Vescovo di Cassano Monf. Ardeno, mi scrivono, che io supplichi a V. M. resti servita ordinare al Vece-Rè di quel Regno, che vada trattenuto nel dar le lettere oratoriali, le quali sono così frequenti, e per cose così minime, e si presentano con tanta irreverenza alli Prelati, che ne segue grandissimo vilipendio di essi Prelati: supplicano V. M. che ordini al medesimo Vece-Rè, che provenga alli Prelati, che domandano il braccio secolare, per castigare li vizii, e specialmente il Concubinato pubblico, che gli lo diano, e non li facciano stentare, come si fa adesso con molto pregiudizio dell' onor di Dio; al quale si farà gran servizio, se V. M. rimedierà con efficacia alli predetti Capi, e Dio nostro Signore lo felicitì: y porque estoy tan satisfecho del respeto, y zelo christiano, con que por vuestra parte se procede en todo lo que se ofrece, y enteresa al servicio de Dios nuestro Señor y buen gobierno de esse Reyno, que tengo por sin duda, que entendido lo que se refiere, en el inserto memorial, estareis advertido de dar toda satisfacion a los Prelados, en todo lo que fuere justo; Os lo he querido remitir con encargos, y mandaros, que, asid en esto, como en todo lo demas, que conviene al fin referido, ordeñeis que se proceda con la atencion, y miramiento, que se deve a la Dignidad, y Autoridad de los Prelados de esse Reyno, y a la buena correspondencia, que con ellos, y sus Ministros se deve tener, para que por todos se procure la buena administracion de la justitia. de S. Lorenzo a' 22. d' Octubre 1588.

(M)

Registrata nella Real Cancellaria.

(N)

Rapportata detta oratoria dal Chioscavelli nel Tomo IX. *De Remediis adversus Praesos.*

nandogli, che in quanto alle ortatorie a detti Prelati, si facessero con tutta l'attenzione dovuta (L): onde il detto Vece-Rè rispose a S. Maestà, riferendo in questo Punto, tutte le consulte, fatte da' Vece-Rè suoi Antecessori, fondate su l'antica pratica del Regno, con sua Consulta particolare delli 25. di Novembre 1589., nella quale conchiude con queste parole: *Dalli quali preinserti Capitoli, Ordini, e risposte vedrà la Maestà Vostra della maniera, che si è continuato, e proceduto per li tempi passati colli Prelati di questo Regno in materia di ortatorie; e così si è andato continuando sin' ora in detta materia; se bene dico a V. Maestà, come in questo tempo del mio governo a rispetto de' tempi passati si sono spedite pochissime ortatorie, e con parole assai piu piacevoli, e moderate, che non si faceva per gli anni addietro: anzi ho dato ordine, che si mirino i memoriali, che si danno per ottenere simili ortatorie; perchè, essendoci alcuna parola indecente, e mal posta contro del Prelato, che si dimanda ortatoria, si possa rimediare.* (M)

Onde i Vece-Rè Antecessori del Regno in ogni tempo, per qualunque turbazione di Giurisdizione, che i Prelati abbian tentato di fare, non han giammai tralasciato di servirsi d'un simigliante rimedio.

Il Conte di Santa Severina, nell'ultimo di Novembre del 1524. fece oratoria, diretta a' Nunzi Apostolici, ad istanza de' Governatori dell' Estaurite di Massa di Somma, acciocchè togliessero l'Interdetto da detta Estaurita, ed eseguissero quanto in detta lettera erano esortati di fare; essendo i Beni dell'Estaurita affatto laicali. (N)

Nell'anno 1582. essendosi fatta oratoria dal Vece-Rè al Vescovo d'Ortona a Mare', acciocchè subito si conferisse in Napoli; il Sommo Pontefice, allora Gregorio XIII. fece scriver al suo Nunzio in

KNa-

Napoli dal Cardinal di Como a' 20. di Gennajo 1582., dicendogli, che la Santità Sua avea inteso, avere il Vece-Rè chiamato in Napoli il Vescovo d'Ortona a Mare; e che perciò, venendo detto Vescovo allora in Napoli, lo introduceffe dal Vece-Rè, per fargli presentare altra lettera, dal medesimo Cardinale scrittagli a favore del Vescovo, acciocchè lo trattasse benignamente, e lo spedisse presto. Soggiungendo il Cardinale al Nunzio, che S. Santità intendeva favorire il Vescovo, quanto era necessario in quel bisogno; ma ch'egli dovesse portarsi con tal circospezione, e destrezza, che non paresse al Vece-Rè, che si volea del tutto proibire di pigliar qualche onesta soddisfazione dal Vescovo; come forse non era fuori di ragione il pigliarla, per le cose succedute. (O)

(O)
Registrata detta lettera dal *Chioccarelli*
nel detto lib. IX. *De Remediis contra Pra-*
latos.

Il Sommo Pontefice Paolo V. ordinò, che si assolvessero gli scomunicati da Mons. Vescovo di Tricarico; facendo commettere al Nunzio, Residente in Napoli, che desse detta assoluzione. Questo Vescovo avea fatto da' suoi Cherici levare con molta violenza da mano della Giustizia, e del Capitano della Città di Tricarico, due fuorusciti laici, e condurli nelle sue carceri, sotto pretesto, che fusser cherici; nè avea voluto prestare orecchio a piu ortatorie, che fussero restituiti i suddetti carcerati; e che se poi pretendeva, che fosser cherici, ne avesse domandato la remissione. Perciò gli fu fatto ordine, che uscisse dal Regno, e non vi tornasse mai piu; onde gli convenne andarsene in Roma, dove morì: e perche prima di partire, avea scomunicato l'Avvocato Fiscale della Provincia, ed altri, che si avean preso i fuorusciti dalle carceri Vescovili; furono i scomunicati, com'è detto, assoluti dal Nunzio per ordine del Pontefice Paolo V. (P)

(P)
Copia di tutti quali atti s'inferisce dal
Chioccarelli nel detto Tomo IX.

Il Rè Filippo III. a' 13. di Novembre del 1613. con sua Regal lettera, ordinò.
(se-

(secondo il parere del suo Regal Consiglio) al Conte di Lemos, suo Vece-Rè, che conforme al dovere, e al costume dovesse chiamare i Prelati ne' casi, che concerneano il beneficio pubblico del suo Regno; e che, non volendo essi ubbidire alle ortatorie, gli dovesse cacciare dal Regno; rimettendo alla sua prudenza i casi, ne' quali si dovesse venire a questo rimedio; cioè regolandosi dalla qualità, gravità, e circostanze, che concorreato ne' Prelati; acciocchè non fusse pregiudicata la sua Giurisdizione, e la preeminenza Reale, nè i suoi sudditi fossero oppressi. (Q)

(Q)
Registrata nella Real Cancelleria.

Nell'anno 1572. fu cacciato dal Regno il Vicario di Napoli fra lo spazio di 24. hore; non già perche fosse inconfidente, ma come perturbatore della Giurisdizione in un caso misto; avendo egli preteso di provvedere contro un laico, per un furto commesso nella Chiesa: ma come che la cognizione de' casi misti nel Regno spetta al Giudice laico, perciò si ordinò la sua espulsione.

(R)
Rapportato dal *Chioccarelli* ne' suoi manoscritti.

(R)
L'istesso si praticò col Vicario di Coenza nell'anno 1598. per causa del Rito della Vicaria. Il Vescovo di Nicastro fu anche discacciato dal Regno di Napoli, per avere fulminata una scomunica contra un Commissario della Regia Udienda di Calabria ultra, il quale avea eseguito alcune Provvisioni del Sacro Consiglio. E nel Governo del Conte di Peñoranda fu anche praticato il medesimo col Vicario di Napoli Maltacea, per una pura causa di Giurisdizione: nel tempo del Conte di S. Stefano, col Vescovo di Bari, e con quel di Reggio, per aver l'uno voluto visitare una Cappelluccia nelle pertinenze di S. Niccolò, e l'altro per il dazio delle Sete da pagarsi da' cherici. Nel medesimo tempo furono scacciati dal Regno i Vescovi di Ruvo, d'Andria, e di Conversano, non per altra ragione, se non per aver voluto esegui-

(S)
Notati tutti questi, ed altri esempj presso
gli atti della Regal Giurisdizione.

quire alcuni ordini di Roma; che proibivano i Baldacchini, che tenevano i loro Baroni in quelle Chiese, senza il Regio *exequatur*. (S)

Solennemente fu però tutto questo osservato col Vescovo di Bojano nel Governo del Sig. Duca d'Arcos. Poichè, avendo il Vescovo di Bojano fulminato scomunica contro i Governatori laici di una Chiesa Parrocchiale, che era Estaurita; col pretesto, che non avessero pagato l'elemosina a quei Preti, che avevano celebrato le Messe; dal Sig. Vescovo, col voto del Collateral Consiglio, gli si fece l'ortatoria, acciocchè avesse rievocate le censure, ed assoluti i laici Governatori dell'Estaurita. Replicò Mons. Vescovo, che detti Governatori, come Ministri de' luoghi Pii dovevano cadere sotto la sua Giurisdizione; soggiungendo, che non solamente in materia così grave, com'è la celebrazione de' Divini Officii, e delle Messe può il Vescovo costringere gli Amministratori de' luoghi Pii con censure alla soddisfazione de' cherici; ma eziandio a renderli conti della loro amministrazione, ed a soddisfare quello, che venissero significati. A tal replica essendogli spedite altre lettere ortatorie, ed a quelle avendo il Vescovo fatto nuove repliche, allegando il Sacrosanto Concilio Tridentino nella *session. 22. al cap. 8., e 9. De Reformatione*; gli si spedì nuova ortatoria, acciocchè assolvesse i Governatori scomunicati per detta causa: *Perchè* (sono le proprie parole dell'ultima ortatoria) *abbastanza vi si è dato soddisfazione per quello, che v'è stato da noi risposto nella presente lettera ortatoria.* Alla quale ultima lettera ortatoria quel prudentissimo Prelato uniformandosi, assolvè i Governatori dalle censure, che contra loro avea fulminate. (T)

(T)
Siccome tutto ciò viene riferito largamente da Costantino Casaro nel lib. primo delle sue *Questioni Peregrine* al cap. 18. Autore impresso, e revisto da' Signori Ecclesiastici.

Ma con assai maggior riguardo si è praticata questa antica osservanza contro Monsignor Anastasio, Arcivescovo di Sor-

(X)

Come costa dall'appuntamento fatto dal Reg. Coll. Consiglio a' 30. di Marzo 1702. consultando al Sig. Marchese in questa maniera: *Se puede servir S. Excell. de remitir este memorial, y la dicha Carta al Señor Marques de Acerno Delegado de la Real Jurisdiccion, a fin que le escriba de nuevo en nombre de S. Excell., y justifique su Asertiva.*

(Z)

Come appare dall'appuntamento del Regio Collateral-Consiglio fatto a' 22. del mese d'Aprile dell'anno 1702. consultando al Sig. Marchese, ivi: *Ha parecido, que se puede servir S. Excel. de encar-gar de nuevo al Arzobispo en nombre de S. Excel. a fin que en el interim que se reconozcē las Esçripturas, que supone, quite ala menos con la reincidencia las censuras.*

(AA)

Sicome appare dall'altro appuntamento fatto dal Reg. Collat. Consiglio a' 4. di Maggio del 1702. con queste parole:

El Marques de Acerno ha referido en Colateral en presençia de Su Excel. la Carta del Arzobispo de Sorriento en respuesta a la que le escrivio dicho Señor Marques de orden de S. Excel. por esta via para que absolviese a los Gobernadores de las Reales Estauritas de dicha Ciudad, con reincidencia mientras se reconozian las escripturas, a lo que se ha negado, con los pretextos, que mençiona, y referido las Instancias precedentes de los dichos Gobernadores contra el dicho Arzobispo, y otros papeles a cerca de la materia hà parecido, que se llame a este ad audiendū verbū Regiū.

tro atto turbativo, sino a tanto, che si fossero riconosciute le Scritture, colle quali egli pretendeva giustificare la sua Possessione. (X)

Ed avendo esso Arcivescovo replicato, che gli Arcivescovi suoi antecessori erano stati nella possessione di vedere i conti da' Governadori dell' Estaurita: i Governadori diedero altro memoriale, negando tal fatto: il qual memoriale rimesso dal Sig. Marchese al Delegato della Regal Giurisdizione, e trattato di dell'affare nel Collateral-Consiglio, si fece un'altro appuntamento; in esecuzione del quale, con un'altra ortatoria, fu ammonito l'Arcivescovo, che nell'*interim*, che si riconoscessero le Scritture per le quali ei supponeva che i suoi Antecessori avessero avuto la possessione di vedere i conti da' Governadori della Estaurita, almeno assolvesse i Governadori colla reincidenza, altrimenti (sono le parole di detto secondo appuntamento del Collateral-Consiglio) *pues de otra manera se verà obligada la Real Jurisdiccion, por su defensa, y la de sus Vassallos, de pasar a las mas fuertes resoluciones, que combengan, y se han praticado otras vezes por semejantes casos.* (Z)

Ma, avendo l'Arcivescovo fatta nuova replica a quest' altra lettera ortatoria scrittagli; negando anche di volere assolvere i Governadori colla clausola della reincidenza; riferito tutto cio dal Reggente Delegato della Regal Giurisdizione nel Reg. Collateral-Consiglio, si fece appuntamento, col voto di esso Collateral-Consiglio; e riconosciute tutte le Scritture, dalle quali, oltre alla giustizia, che assisteva a i Governadori, appariva anche la turbazione cagionata dall' Arcivescovo alla Regal Giurisdizione; si ordinò farsi una lettera, colla quale l'Arcivescovo fusse chiamato in Napoli *ad audiendum verbum Regium.* (AA)

Con-

Conferitosi in Napoli l'Arcivescovo, con tutto che gli si facesse conoscere la novità da esso intentata, e fosse ammonito a desistere dalla turbazione della Regal Giurisdizione; poichè gli Arcivescovi suoi antecessori, altre volte avendo voluto tentare l'istesso, si erano poi astenuti alle oratorie loro fatte; Si trattò di nuovo nel Collateral-Consiglio l'affare, e si ordinò doverli mandare imbasciata all' Arcivescovo, che fra lo spazio di quindici giorni rimovesse le censure, con assolvere i Governadori, altrimenti sarebbe stato necessario di esercitare contro di lui tutti i rimedj economici, e soliti praticarsi per evitare questi atti turbativi della Regal Giurisdizione, e per giusta difesa de' suoi Vassalli. (BB)

E continuando tuttavia l'Arcivescovo nella sua ostinata opinione; e non giovando tutti i modi piu dolci praticati con esso lui, essendosi anche trattenuto di eseguire l'appuntamento fatto dal Collateral-Consiglio di mandargli imbasciata per mezzo del Cancelliere della Regal Giurisdizione, siccome in casi simili sempre si era praticato anche cõ gli Arcivescovi di Napoli, insigniti della suprema dignità Cardinalizia; finalmente fu il Collateral Consiglio posto in preciso obbligo di consultare al Sig. Marchese di Villena, che con effetto mandasse l'imbasciata al suddetto Arcivescovo. (CC)

La novità, attentata da Mons. Arcivescovo di Sorrento si dimostrò con evidenza da' Governadori dell' Estaurita suddetta; esibendo nel Regio Collateral-Consiglio tutte le Scritture, per le quali appariva specialmente, che la loro Estaurita de' SS. Prisco, ed Agnello, come Regia, non avea mai dato conto veruno a gli antecessori Arcivescovi di Sorrento. Poichè ritrovandosi quella Regia Estaurita fondata da piu secoli, fecero manifestamente conoscere, che in ciascheduno anno dovendosi da' Go-

ver-

(BB)

E tutto cio costa dall'Appuntamento fatto dall'istesso Collat. Consiglio a' 21. di Giugno 1702. con queste parole:

Los Governadores de las Reales Estauritas del Piano de la Ciudad de Sorriento representan a S. Excell. que no obstante aver llamado al Arzobispo de aquella Ciudad ad audiendum verbum Regium, continúan con pertinacia a tenerlos excomulgados, con el pretexto de ver sus cuentas, quando no le pertenece esta facultad; siendo contra la Real Jurisdicción, como otras vezes se ha considerado, y se han abstenido sus Predecesores; con tal reflexo, diciendo a S. Excel. se sirva de disponer, que el dicho Arzobispo los absuelva, y sabreda en su pretègion: Ha parecido, que se puede servir S. Excel. de ordenar, que por el Canciller de la Real Jurisdicción se baga embaxada en nombre de S. Excel. al dicho Arzobispo, que dentro el espacio de 15. dias remueva las censuras; por que en caso contrario, se passará a todos los remedios economicos, y solitos, para evitar estas perturbaciones, que ocasiona a la Real Jurisdicción, y por justa defensa de sus Vassallos. Palazio a' 21. de Junio de 1702.

(CC)

Con altro Appuntamento fatto dal Reg. Collat. Consiglio de' 10. di Luglio del 1702. in questa maniera:

Memorial de los Governadores de las Reales Estauritas del Piano de Sorriento, reiterando sus Instancias, para que disponga S. Excel. con aquel Arzobispo su absolución, teniendolos excomulgados tanto tiempo há, con el pretexto de rever sus cuentas, quando no le pertenece tal facultad, ni lo han practicado sus Predecesores con la demas que le espresa; Ha parecido, que, viéndose, que los tratados de acuerdo no son provechosos, hará hazer oy la embaxada al Señ. Regente Marques de Acerno, Delegado de la Real Jurisdicción al Arzobispo segun estava resuelto precedentemente; pues en el mismo tiempo no se excluire el verso las escripturas, que supone el Arzobispo siempre que las produgere.

vernadori necessariamente dare i conti della loro amministrazione, gli aveano sempre dati a' nuovi Governatori loro successori; nè perchè la Chiesa, ove si congregano detti Laici Estauritarj sia Chiesa Parrocchiale, perciò essi Governatori Laici aveano giamai dato i conti a gli Arcivescovi predecessori. Nello stesso modo che nella Città di Napoli, quantunque nella Estaurita della Carità per lungo tempo vi fosse la Parrocchia; nondimeno essendo Regia Estaurita, governata da Laici, l'Arcivescovo mai si è ingerito a vedere i conti. Tale ancora essere la Chiesa di S. Eligio, e la Chiesa di S. Giuseppe maggiore di Napoli, nelle quali ancorchè vi siano Parrocchie, pure per essere Estaurite Regie, governate da Laici, gli Eminentissimi Cardinali Arcivescovi di Napoli mai hanno preteso vederne i conti.

Si esibirono eziandio nel Regio Collateral-Consiglio i libri originali, da quali apparisce, che così prima, come dopo il Sacro-santo Concilio Tridentino, per più secoli sempre i conti di detta Estaurita si sono dati da' Governatori a' loro Governatori successori in ciascheduno anno; vedendosi in quelli descritte tutte l'entrate, introiti, ed esiti, e'l modo come i Governadori, finito l'ufficio sono stati significati, o certificati; senza che mai gli Arcivescovi di Sorrento si siano ingeriti a vedere i conti. Egli è certo ancora, che quando vi è stata discrepanza nell'elezione de' Maestri, o de' Governadori di quella Regia Estaurita, dal Regio Collateral-Consiglio, o dal Delegato della Regal Giurisdizione si sono destinati i Governadori Regj di Sorrento, o pure i Cancellieri della Regal Giurisdizione, ad intervenire nell'elezione de' Governadori: e così ultimamente si era praticato nell'anno 1682., essendosi ordinato al Giudice della Città di Sorrento, che procedesse alla nuova elezione de' Governadori
di

di d. Regia Estaurita ; siccome nell'anno istesso dal Reggente Carrillo, Delegato della Regal Giurisdizione si era ordinato , che restasse ferma l'elezione di alcuni nuovi Governadori della Chiesa di S. Maria del Lauro , anche Regia Estaurita di Sorrento, fatta coll'assistenza del Giudice di detta Città. (DD)

(DD)
 Tutto ciò costa per pubbliche , e solenni Scritture , presentate da' Governadori di detta Regia Estaurita , e se n'è formato un'intero processo presso gli Atti della Regal Giurisdizione, fol. 1. & seqq. proc. pro Nicolao de Angelis, fol. 53. à ser. Acta per gli Maestri della Chiesa di S. Maria del Lauro.

Parimente si esibirono Scritture nel Collateral-Consiglio , dalle quali apparisce con quanto vano fondamento esso Mons. di Sorrento pretendeva di colorire la gravissima novità, che andava attentando ; poichè da esse si scorgea, che dall'anno 1584. sino al tempo corrente , che sono cento ventisei anni, non si portavano per detto Arcivescovo , che soli quattro Atti di Visita , uno del 1584. , il secondo del 1619. , il terzo del 1650. , il quarto del 1683. co' quali atti pretendeva di dimostrare , che gli Arcivescovi aveano avuto la possessione di vedere i conti di quella Regia Estaurita.

Ma tralasciando che questo solo faceva apparire notoriamente il suo attentato , mentre quattro soli atti, interrotti per cento altri atti contrarj di reddizione de' conti, data a' Governadori successori, non induceva possessione a suo beneficio ; nè sarebbe stato verisimile, che se gli Arcivescovi avessero avuto ragion di vedere i conti di essi Amministratori laici , o fossero stati in possessione di vederli, avessero in cento, e quattro anni solo per quattro volte voluto vederli , e sì gravemente trascurar poi la lor Possessione per un secolo intero in pregiudizio della loro Giurisdizione. Tralasciando, dico, le notorietà dell'attentato, pure i quattro atti erano affatto insufficienti a voler provare il suo intento : imperocchè presupposto pure , che l'Arcivescovo Donzelli a' 12. di Giugno 1584. avesse fatto citare i Governadori della Regia Estaurita di S. Agnello ad esibire li conti della loro amministrazione sotto pena di 25. libbre di cera lavora-

M ta,

ta, e che contro quei Governadori si fussero accusate le contumacie per non esser comparfi, e che a' 5. di Luglio di detto anno 1584. fussero stati condannati alla pena: nulla però di meno, questi sono atti fatti a capriccio dell'Arcivescovo nella sua Corte, senza che i Governadori fossero comparfi alla sua citazione; ne perciò apparisce, che avessero ubbidito a pagar la pena, conoscendo esser cosa temporale, che non poteva imporfi dall'Arcivescovo; nè che mai per l'addietro gli avessero esibito conto veruno.

E quanto a cio, che l'Arcivescovo a' 5. di Luglio di detto anno 1584. avesse fatto citare altri Governadori di molte Chiese alla pena della scomunica, e poi avesse loro incusate le contumacie, e finalmente dichiaratigli scomunicati a' 18. di d. mese, ordinando l'affissione de' cedoloni; In questo secondo fatto non si tratta di reddizion di conti; non vi furono compresi i Governadori della Regia Estaurita di S. Agnello, della quale si tratta; non si esprime, nè si sa la cagione per la quale furono coloro citati; e forse fu qualche causa spirituale, nella quale l'Arcivescovo poteva legittimamente procedere: sicchè questo secondo atto niente conchiude.

L'altro Atto di Visita, che si asserisce di detta Regia Estaurita dell'anno 1586. a' 22. di Giugno, nel quale si dice, trovarsi un Decreto ordinante l'elezione de' nuovi Economi, o Governadori fra giorni otto, e nel medesimo tempo che gli Antichi rendessero i conti avanti al Vicario, con altre provvidenze, che si suppongono date circa l'esazione de' denari imprestati; in primo luogo, circa il tempo, e 'l modo dell'elezione de' Maestri, o Governadori, e circa le spese, che poteano coloro fare, nemmeno se ne puo trarre argomento a pro dell'Arcivescovo; poichè tal Decreto non apparisce essersi notificato a' Maestri

Go-

Governadori di quella Regia Estaurita, nè apparisce essersi profeguito contro di essi.

E dall'altro canto ben poteva l'Arcivescovo fare nelle Visite quei Decreti, che piu gli piacevano, quando questi non erano notificati, nè eseguiti.

L'altro Atto di Visita nell'anno 1619. fatto da Monsignor Angrifani, nel quale si dice, trovarsi nota de' Censuarj della Parrocchial Chiesa di S. Agnello, con una fede dettata sotto li 19. di Luglio 1629. da D. Gio: Maria Gargiulo Curato della Chiesa medesima, di aver veduto sommariamente li conti de' Maeftri di detta Chiesa, per ordine, e in nome di Monsignor Illustrissimo di Sorrento l'anno 1619., come gli era stato ordinato nel Decreto della Visita; soggiungendosi, che a tergo si notò così: *Adnotatio retroscriptorum Censuum Ecclesie Parochialis S. Agnelli Surrentinae Diocesis fuit presentata coram Illustrissimo Dom. Archiepiscopo Surrentino tempore S. Visitationis per Nicolsum-Agnellum Starace Magistrum, & Oeconomum dictae Ecclesie die 20. Julii 1625.*; nè anche pruova l'intenzione dell'Arcivescovo; imperciocchè quando anche questa fede, che si dice fatta dal Curato Gargiulo fosse vera, nemmeno sarebbe vision di conti; Bisognerebbe, che fussero stati conti della Chiesa, con la distinzione dell'introito, e dell'esito: e che colui, a chi ne stava commessa la revisione avesse fatto de' dubbj, se ve n'erano, e discusso l'introito, e l'esito: e poi avesse formata la solita declaratoria, dichiarando Debitore, o Creditore l'Amministratore, o quietandolo della sua amministrazione: il che non si vede in verun modo praticato. Ma che non sia vero quanto si dice di questo Curato Gargiulo, si vede palpabilmente, giacchè la lista de' conti della Chiesa si suppone presentata da Nicolò-Aniello Starace Economo Governatore della Chiesa nel
gior-

(EE)

Dicendosi in detto Atto di Visita :

Die 21. Novemb. 1650. in Palatio Archiepiscopali Surrentino Joannes Baptista Battuzzo Magister, & Casserius Parochialis Ecclesie SS. Prisci, & Agnelli, che insieme con altri Maestri suoi Compagni exhibuerunt notam annuorum censuum, & reddituum dictae Parochialis Ecclesie; e che insieme il Calliero avesse esibito l'introito dell'elemosina pervenuta in suo potere, e l'esito delle spese fatte, che idem Illustrissimus Dominus mandavit recipi, & inseri in actis hujus Visitationis ad futuram memoriam pro Benefic. dictae Ecclesie; ma questo atto, quando fosse vero non sarebbe vision de' conti; mentre non sapendosi con qual artificio fullero stati indotti i Maestri Governadori dell'Estaurita a presentare tal nota, con tutto cio l'Arcivescovo non ardi di vederli nella forma, con cui sogliono vederli i conti degli Amministratori, ma solamente ordinò recipi, & inseri in actis hujus Visitationis ad futuram memoriam, forsi per andare a poco a poco acquistando qualche ragione di Giurisdizione sopra detta Regia Estaurita.

giorno 20. di Luglio 1625.; e'l Reverendo Gargiulo fa fede aver visto sommariamente questi conti sotto il giorno 19. di Luglio 1625., che vuol dire averli veduto un giorno prima, che si fosse presentata la nota de' conti: cio che fa conoscere, che quando si vuol fingere una cosa, che non sia, non puo farli in maniera, che non si scopra la falsità.

Si falta poi ad un'altra Visita dell'anno 1650. di Monsignor Arcivescovo del Pozzo; e nell'Atto di quella Visita per la Scrittura esibita dall'Arcivescovo non si conchiude essersi proceduto a reddizione, o visione di conti. (EE)

L'ultimo Atto di Visita esibito da Monsignor Arcivescovo è dell'anno 1683. In una delle Visite di Monsignor Petra si ritrova una lettera scritta dal Reggente Carrillo Delegato della Real Giurisdizione, nella quale si avvertisce a detto Monsignor Petra, di astenersi dal rivedere i conti della Chiesa de' Santi Prisco, ed Agnello, per essere Regia Estaurita Laicale, esente da pagare le Decime Papali: però che nel giorno susseguente comparve in Sorrento avanti l'Arcivescovo uno di essi Governadori, chiamato *Luca Pane*, ed esibì il libro. Notandosi nell'Atto di detta Visita le parole: *Unus ex Magistris dictae Parochialis Ecclesie exhibuit librum, in quo fuerunt reperti annui redditus ipsius, & expensa, quae fiunt, & elemosina, quae colliguntur pietate fidelium; & fuit reperta Administratio maxima pietate, & diligentia: Illustrissimus Dominus mandavit extrahi partitas introitus, & exitus Administrationis, qua extractione facta, restitui librum.* E s'aggiunge in oltre esservi la fede dell'infermità di Giuseppe Grimaldi Governadore, e Cassiero, fatta dal Dottor-Fisico Pietro de Marinis.

Ma quest'Atto, quando fosse vero, non è Atto di reddizion di conti; poichè di molti Governadori della Regia Estau-

Estaurita un solo è quello, che deve rendere i conti, ch'è il Governadore Cassiere: e l' detto Luca Pane non era Governadore Cassiere, e perciò non poteva dar cōto alcuno: e l' avere esibito il libro, nel quale si contenevano gli annui redditi della Chiesa, con le spese, che si facevano, e l' elemosina, che si raccoglieva, potè essere un'atto d'urbanità, usato all' Arcivescovo per sodisfare alla sua curiosità: cosa facile a conseguirsi da persone idiote: mentre il libro dell' entrate della Chiesa, e delle spese, che si fanno, e dell' elemosina, è diverso dal libro del conto, che si rende. Or l' Arcivescovo Petra non passò a commettere la revisione de' conti, o alla declaratoria di essi; e non solo non fece cosa alcuna di tutto questo, ma solamēte si dice, che *fuit reperta administratio facta maxima pietate, & diligentia*, e che vi si estraessero le Partite dell' introito, e dell' esito; e l' inserì *ad perpetuam rei memoriam*. Di piu si vede, che il darli il libro all' Arcivescovo nō fu volergli dare i conti; imperocchè questi avrebbero dovuto restare appresso gli Atti della Curia Arcivescovile, e nō restituirsi al Governadore come seguì: dunque fu dato in prestanza per cortesia, e non esibito giuridicamente: e perciò l' istesso Monsignor Petra alla lettera Regia, scrittagli dal Reggente Delegato della Real Giurisdizione di doverli astenere dal vedere i conti della Chiesa, per essere ella Estaurita; rispose, assicurando il Delegato, di non aver proceduto a visione di conti. (FF)

(FF)
Come apparisco dalla lettera originale di Monsignor Arcivescovo Petra, presentata negli Atti della Regal Giurisdizione, con espresse parole, responsive alla lettera del Delegato Reggente Carrillo, cioè *non avendo fin' ora ordinato cosa alcuna circa l' Amministrazione della Chiesa di S. Agnello.*

Un'altra considerazione; addotta dall' Arcivescovo, cioè, che avendo voluto un Governadore, e Cassiere della Chiesa di Sant' Maria del Lauro Regia Estaurita, fare incidere alcuni alberi di Quercia, senza l' assenzo della Sag. Congregazione, ne fosse stato scomunicato, e poi assolto (avendo prima egli rinunciato a' ricorsi fatti a' Tribunali Regj)

N

egli

egli non ha alcuna sussistenza; poichè la debolezza di esso Governadore, e'l non fondato scrupolo, ch'egli ebbe, non puo, nè deve far pregiudizio veruno alla ragione, che tiene la Regia Giurisdizione di giudicar tali Beni per puri temporali, e non per Ecclesiastici. Si conosce tutto cio dalle lettere Regie, scritte dal Delegato della Regal Giurisdizione in d. caso; e dall'ortatoria, fatta da tutto il Reg. Collat. Consiglio, in cui si dice, che i Beni de' luoghi Pii, governati da' Laici, siano puramente temporali, cosa non dubbitata in Regno, ammessa in tutti tempi dall'Ecclesiastici, e perciò da' Sommi Pontefici dichiarati detti luoghi Pii esenti dal pagamento di qualsivogliano Decime.

Si produsse nel Collateral-Consiglio il libro originale, nel quale per un secolo intero, si veggono successivamente anno per anno dati li conti dal Governatore cassiere antecessore al Governatore cassiere successore. Essendovi le partite tutte d'introito, e d'esito, ed al fine d'ogn'uno di essi conti la declaratoria solita, d'esser l'Amministratore, o sia Governatore, debitore, o pur creditore, senza ingerirvisi punto la Corte Ecclesiastica. Di vantaggio dall'istessa Corte Ecclesiastica di Sorrento si pruovò nell'anno 1618., con piu testimonj di anni ottanta, e novanta, che sempre i conti di quell'Estaurita si erano renduti dal Governatore cassiere antecessore al Governatore suo successore, e che nõ vi era memoria d'uomo in contrario: sicchè restò provata la possessione immemorabile, anche appo l'istessa Corte Ecclesiastica di Sorrento, di non dover si rendere questi conti a quella Corte Arcivescovile. (GG)

(GG)
Siccome si fece produrre nel suddetto
Processo esistente appresso il Delegato
della Regal Giurisdizione.

E spessissime volte dal Reg. Collateral-Consiglio in differenti tempi si sono spediti ordini a' Governadori suddetti, che avessero esibito i conti appresso i Signori Delegati della Regal Giurisdizione.

(HH)
 Esibiti tutti questi esempj autentici nel
 sudetto processo, instrutto avanti il Reg.
 Delegato al fol. 11. del primo volume.

(II)
 Sicome si legge al fol. 25. & seqq. vol. 3.
 de' processi fatti avanti detto Reg. Dele-
 gato della Regal Giurisdizione.

rifdizione ; e alcuna volta che gli Arci-
 vescovi di Sorrento hanno impreso di
 volergli essi vedere, tante volte appun-
 to, con l'ortatorie spedite loro dal
 Regio Collateral Consiglio, hanno desi-
 stito da tal pretensione. Così si praticò
 nell'anno 1634. dal Reggente Scipione
 Rovito, delegato della Regia Giurisdiz-
 zione, dal quale si ordinò la nuova ele-
 zione de' Governatori ; e nell'anno poi
 1640. si ordinò dal Collateral-Consiglio
 la visione de' conti (HH). A' 28. di Ago-
 sto 1649. si spedì ortatoria dal Regio
 Collateral-Consiglio per la revocazione
 delle censure contra i Governatori del-
 l'Estaurite di Sorrento, pubblicate dal-
 l'Arcivescovo, dal quale si pretendea
 spettargli la revisione de' conti: e cono-
 scendo egli non aver giustizia, assolvè
 tutti i pretesi scomunicati, e mandò al
 Reg. Collateral-Consiglio documento
 autentico per mano di pubblico Notajo
 di avere assoluti i Governatori Estauri-
 tarj. (II)

È maggiormente si dimostrò l'evi-
 dēza di questo Punto intorno all'Estau-
 rita de' SS. Prisco, ed Agnello nell'anno
 1640.; poichè avendo voluto alcuni
 Preti del piano di Sorrento eriggere un
 Monte de' Morti entro quella Estaurita,
 si accese una fiera lite tra gli Estaurita-
 rj, e Mons. Arcivescovo, il quale, con
 minaccia di censure, volea indurre co-
 loro a non dare impedimento a' detti
 Preti; per la qual cosa dal Regio Colla-
 teral-Consiglio gli si spedì l'ortatoria: ed
 egli, conoscendo l'Estaurita essere Re-
 gia, e che perciò non vi si potea erigge-
 re a suo modo un Monte de' Morti, de-
 sistè dall'impresa. Ma poi a' 30. di No-
 vembre dell'anno 1642. gli Estauritarj
 medesimi eressero il Monte de' Morti in
 essa Regia Estaurita; precedente però
 il Regio assenso del Sig. Vece-Rè, e del
 Regio Collateral-Consiglio; nel quale
 espresamente si dice, che i conti si deb-
 bano dare a' Ministri Regj, destinandi
 dal

(LL)

E tutte queste Scritture autentiche si sono esibite in detto processo avanti il Reg. Delegato, fol. 9. à t. lit. A. Procef. SS. Agnelli, & Prisci.

(MM)

Uno de' 6. di febbrajo 1703. che dice così:

Instancia de los Gobernadores de las Reales Estauritas del piano de Sorriento, reiterando sus instancias contra aquel Arzobispo por el tanto tiempo que ha los tiene excomulgados, sin causa alguna; y habiendose buuelto a su residencia sin licencia de S. Excell. con inducirles nuevos Prebendos, y atentados en perjuizio de los suplicantes, y de la Real Jurisdiccion, ha parecido que se remita al Señor Reg. D. Genaro de Andrea Delegado de la Real Jurisdiccion, Pal. 6. de Diciembre de 1703.

L'altro appuntamento de' 5. di Marzo 1703. che dice così:

Mem. de los Gobernadores de las Reales Estauritas del piano de Sorriento, haziendo instancia para que à quel Arzobispo los absuelva a los menos con reincidencia en ocasion de este Jubileo, tanto maiormente que se hallan en estado de ajuste con dicho Prelado; ha parecido al Collateral se remita a lo que tiene representado a S. Excell. con la Junta de la Real Jurisdiccion. Palacio a' 5. de Marzo de 1703.

dal Sig. Vece-Rè: qual Monte presentemente sta in piedi, e dagli Estauritarj si fanno tutte quelle opere pie, che si contengono nell'istituzione di esso, senza che vi avesse avuto parte, o si fosse ingerito a regolarlo Mons. Arcivescovo. (LL)

Di tutti questi esempj, e ragioni nulla curando l'odierno Mons. Arcivescovo, in vece di approfittarsene, e conoscerne l'evidenza, pose le cose sopra; disprezzando l'autorità istessa Regia, quando esso venne chiamato *ad audiendum verbum Regium*; disprezzando il Regio Collateral-Consiglio, e la persona del Sig. Marchese di Villena; e senza nè meno passare una parola di urbanità, se ne ritornò nella Città di Sorrento, ostinatissimo nella sua strana opinione, e per fare nuovi attentati contro la Regal Giurisdizione. Nel qual nuovo fatto il Sig. Marchese, andando con lento passo, fu obbligato di rimettere al Collateral-Consiglio le nuove lamentanze, che i Governatori Estauritarj, con altri memoriali, gli presentarono; su i quali il Regio Collateral-Consiglio fece due nuovi Appuntamenti. (MM)

Nulla però di meno continuò Monsignor Arcivescovo nella sua pertinacia, con attentare contro alla Regal Giurisdizione in un Punto così sensibile a tutto il Regno, come sono le Reg. Estaurite; nelle quali gli Arcivescovi istessi della Città di Napoli, decorati della Sacra Porpora, avendo voluto altre volte intromettersi, si sono poi astenuti di fare altro atto turbativo contro alle ortatorie, ed all'imbasciate spedite loro da' Signori Vece-Rè predecessori col voto del Reg. Collateral-Consiglio; conoscendo dette novità essere manifestamente pregiudiziali alla quiete, e al riposo del Regno, e al servizio di Dio: perchè in questa maniera l'opere pie si farebbero dismesse da' Secolarj,

(NN)

Sicome questo appuntamento del Regio Collateral-Consiglio, e della Giunta della Regal Giurisdizione si ritrova formato a' 2. del mese di Maggio 1703., nel quale si considerano piu motivi con queste parole :

Haviendo de mucho tiempo ha turbado la Real Jurisdiccion el Arzobispo de Sorriense con su vana pretencion de querer reconoscer las cuentas de las Escuritas del piano de dicha Ciudad, que son gobernadas de Laicos, y de tiempo immemorable han sido reconoscidas las dichas cuentas de los Gobernadores sucesores; y a los Arzobispos sus Predecesores les ha sido siempre repugnada tal pretencion, segun se reconosce de los Processos antiguos, y modernos, de modo que despues de haver pretendido esto mismo el Arzobispo Petra, se reduce declarar en respuesta el quond. Señor Reg. Delegado de la Real Jurisdiccion D. Estevan Carrillo de no pretenderlo, si no sola mente dar la licencia a Gobernadores, quando ocurría de pedir limosnas; y esto de mas de haver reconoscido la immemorable possession, que affilia a la dichas Escuritas, de ser exemptas como Regias de la Jurisdiccion del Arzobispo; haviendo sido declaradas exemptas por tal causa del pagamento de decimas con orden de Roma.

Soggiungendosi in detto lunghissimo appuntamento queste altre seguenti parole :

Par tal causa se llamó en Napoles ad audiendum verbum Regium, en cuya venida se le procuró de dar cumplida satisfaccion con muchas sessions que se hizieron, demonstrandosele vana su pretencion, e insubistentes los actos de possession, que se esforzava demostrar; de modo que tambien en aquel tiempo quedo persuadido Mons. Cassoni, Nuncio que fue de este Reyno, de la poca razon que le affilia, y viendose tambien dura la voluntad del dicho Prelado, se resolvió hacerle sequestro de sus temporalidades, en que por dignos respetos se sobrefegò, y se presò solamente a

una blanda carzeracion de sus Parientes, con la esperiencia de que en tal modo se advertiese en remover las dichas Censuras: ni este remedio fue bastante, sino que por ellos cumulando a los perjuizios, el desprecio, haviendose retirado a su Diocesis sin que haviessse tenido noticia S. Exc. en tiempo que se hallava llamado (como se ha dicho) en nombre Regio; y no pudiendo sufrirse actos que ponen en descredito aun contra la disposicion de los mesmos Sacros Canones, ademas del perjuizio de toda la auctoridad Regia en este Reyno, se convocò por tal causa en onza de Noviembre, de orden de S. Excellencia, la Junta de la Real Jurisdiccion, y se concluyò, que se explicase al dicho Prelado del Reyno, con darse parte a Madrid, y la noticia de los perjuizios, que los Ecclesiasticos recregian siempre a la Real Jurisdiccion, y tambien al Señor Embaxador en Roma para la defensa, que devia Su Excellencia servirse de hazer en aquella Corte, y haviendo desferido Su Excellencia con su bondad la execucion de tal resolucion, con la esperanza, que se advertiese al dicho Prelado de todo esto, y hallarse modo de retratar las dichas operaciones, viendose todavia excomulgados los dichos Gobernadores, que siempre claman, pidiendo la Real proteccion contra los violentos atentados del dicho Arzobispo. Juzga el Collateral, que para poner en execucion, todo lo que se resolvió en la Junta; se firma S. Excell. de cometer a un Juez de Vicaria, que se confiera en Sorriense, haciendo un notorio en la forma solita al dicho Arzobispo, para que como inconfidente, y como inobediende de la Auctoridad Regia, y como perturbador de la quietud de sus Vassallos, se parta entro de seis horas de aquella Ciudad, y configuientemente del Reyno, y no vuelva à el sin consentimiento de Sa. Excel.

ri, Governatori delle Regie Estaurite; E senza nè meno considerare, che le sue novità, e turbazioni erano fatte in tempo troppo importuno, egli riputandosi superiore a tutti i Prelati, che fussero stati nel Regno, non solo dispregzò le lettere Regie; ma con esempio inudito, nè in alcun Regno praticato ancora, ebbe l'ardire di ritornarsene nella sua Diocesi, quando era stato chiamato *ad audiendum verbum Regium*, e ritornarsene con tanto dispregzo di chi governava il Regno, e del Reg. Collateral-Consiglio, e continuare nel tempo istesso altri nuovi attentati in sua Diocesi; Laonde non potendosi soffrire atti di tanto dispregzo, e di così pubblico discredito, si videro obbligati il Regio Collateral-Consiglio, e la Giunta della Regal Giurisdizione; ambidue Supremi Magistrati uniti insieme, per soddisfare anche alle querele de' Governatori Estauritarj, di fare consulta al Sig. Marchese di Villena, acciocchè servendosi della potestà iconomica, solita praticarsi in casi assai meno gravi di questo, volesse ordinare, che detto Arcivescovo uscisse dal Regno, come perturbatore della Giurisdizione Regale, e della pubblica quiete. (NN)

Quanto però fu grande la prudenza del Signor Marchese di Villena nell'esecuzione di questo appuntamento, fatto

O dal

(OO)

Riferiti tutti detti Autori Canonisti, dal Cortiada nelle decisioni di Catalogna alla decif. 170. num. 38. Autore revisito, ed approvato dagli Ecclesiastici.

dal Regio Collateral-Consiglio, col voto della Regia Giunta della Real Giurisdizione; essendo ben noto qualche i Canonisti han tutti insegnato, che i Vece-Rè facendo eseguire i loro Regj ordini, col voto del Collateral-Consiglio, che loro assiste, e li consulta, non sono in colpa, nè capaci d'incorrere in Censura veruna. (OO)

Altrettanto fu grave l'imprudenza dell'Arcivescovo; mentre conferitosi, per ordine del Signor Marchese, il Giudice di Vicaria D. Emanuel de Espital in Sorrento, a fare ambasciata al suddetto Arcivescovo, che uscisse dal Regno a' 16. del mese di Maggio del 1705.; non vi fu leggerezza, che da Monsignore non si commettesse. Pensò il suddetto Giudice, per decoro della di lui persona fargli insinuare segretamente l'ordine avuto; acciocchè se avesse voluto eseguirlo senza strepito alcuno, si fosse partito da Sorrento; perchè esso Giudice avrebbe fatto mostra di esser quivi venuto per altro affare; con la stessa prudente maniera, che si era dal Reggente D. Andrea Guerriero trattato con Monsignor Loffredo Vescovo di Bari; fingendo di essere esso Reggente andato per altro affare in Bari; dove essendo andato a desinare con Monsignore, gli esposè l'ordine del Sig. Vece-Rè Conte de S. Estevan; onde quel discreto Prelato, senza altra querela, dopo pochi giorni partito da Bari uscì dal Regno.

Non vi fu però luogo a sì prudente condotta coll'Arcivescovo di Sorrento; non vi fu strepito, ch'egli non facesse all'avviso della imbasciata, che dovea farglisi in nome del Signor Marchese; non mancò di convocare moltitudine di persone, e di unirle nel Cortile, nelle Scale, e nelle sue Camere, acciocchè fossero presenti a tal'atto, non vi fu atto incivile, che non usasse col Giudice Espital; ancorchè questi fosse Regio Ministro, ed andasse in nome del Signor Mar-

Marchese, e del Regio Collateral- Consiglio . Volea sentirlo all'impiedi senza nemmeno coprirsi; volea sentirlo al primo ingresso delle sue Camere; tentò d'irritarlo in tutte le maniere possibili; ma quel prudentissimo Ministro armato di grandissima flemma gl'espose la Regia imbasciata; nulla curando di esser non solo aspramente ricevuto da Monsignore; ma che il medesimo con modo nè ufato, nè inteso ancora, parlando di lui, del Signor Marchese, del Regio Collateral-Consiglio, e dicendo, che tutti erano scomunicati; passasse processionalmente con alcuni Preti, e Frati ad affigere li Cedoloni contro di esso Giudice, e poi interdicesse la Città, e Diocesi di Sorrento, senza però ubbidire all'Imbasciata Regia, nè uscire dalla Città. (PP)

(PP)
Siccome costa dalla Relazione intera, fatta da detto Giudice Espital.

Non vi è cosa più scandalosa nella Repubblica Cristiana, che il servirsi delle Pene Ecclesiastiche, ove non entrano, e i medesimi Sagri Canoni l'abborriscono; imperocchè quindi nasce il pregiudizio del Culto divino, e che le pene istesse, ingiustamente adoperate, niente si stimino. La Città, e'l Piano di Sorrento erano affatto innocenti della controversia, che si trattava, nè doveano essere tenuti al fatto de' Governadori della Regia Estaurita. L'interdetto all'incontro, con quanta gravità si debba adoperare, e quanti requisiti vi vogliano per porsi in opra, i Sacri Canoni l'hanno apertamente insegnato: ricercando l'interdetto una colpa piu aggravante, che si ricerca nella scomunica. (QQ)

(QQ)
*Cap. cum corripiantur 24. q. 3. cap. resecandæ Conc. Trident. sess. 25. de reformat. cap. 17. Il Cardinal de Luca nella sua esposizion sul Conc. di Trento al c. 49. al num. 2., ove dice, che negl'interdetti si deve procedere *nimum circumspetè*, atque non nisi ex magna, & gravissima causa in totale subsidium, quando omne aliud remedium desit; magnusque error est, severa punitione dignus ubi alias fiat. Perchè sogliono gl'interdetti partorire quei mali, considerati dal sommo Pontefice nel cap. *Alma mater*, ivi: *Excrescit indevotio Populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa eorum debita obsequia subtrahuntur.**

Sono infiniti gli esempj, che si sono obbligati i Vescovi ad uscire dal Regno per atti turbativi della Real Giurisdizione; ma che per dette espulsioni, abbiano i Vescovi interdetto le loro Città, e Diocesi, non vi è esempio veruno; e quel ch'è peggio, di essere l'Arcivescovo ritornato alla sua Diocesi, priva affatto del Rito Cattolico, in tanto grave pre-

(RR)

Siccome tutto si nota nell'appuntamento del Regio Collateral-Consiglio fatto a' 21. di Maggio del 1703. nel quale si dice:

Haviendose oido à relacion del Juez de Vicaria D. Manuel Espital, a quien Su Excelencia devio ordenar hiziese el notorio al Arzobispo de Sorriento para su expulsion del Reyno dentro del termino de seis oras, por la causa expresada en el appointmento precedente de dos del corriente, y haviendose conferido alli para tal execucion, no solamente haya sido el mismo recibido del dicho Arzobispo con terminos indecedentes a un Ministro Real, sino tambien con terminos yguales al dicho Notorio, y demas amas fue al mismo Prelado por las calles con seguimientto de gente processionalmente interdiciedo la Ciudad, y su Diocesi injustamente despues de haver excolmulgado al dicho Ministro, pronunziando palabras que tienen vista de sedizion, incitando con ellas al Pueblo, diciendo, que no se crebe en Dios, y otras semejantes, y que no queria partirse.

Viendo se recrecido vi sobre las precedentes tambien la presente contumacia a las ordenes dadas para salir del Reyno como inconfidente, ya declarado, combiene que la Real Jurisdiccion passe a todos los modos, que combienen, y han sido solitos praticarse en semejantes casos; pero primero de poner mano en la execucion de ellos, Jurga el Colateral que Su Excelencia se sirva para hazerse fuerte en su mayor Justificacion, de hazer ir embaxada al Nunzio, respecto que el mismo embid ayer noche a Su Excelencia su Secretario para tal dependencia, segun Su Excelencia mesma ha motivado a este Consejo, y se lo dirà que ya se halla esta materia al ultimo estremo, por el qual, como inconfidente declarado, deve sin dilazion salir del Reyno el dicho Arzobispo; no pudiendo sufrirse tal contumacia, ni este orden por tan justas causas publicado no tener su prompta execucion. Pero que continuando Su Excelencia a regularse en esta materia con la mesma moderacion, que ha practicado hasta ahora ha deseado antes de passar a otra execucion el hazerlo entender, a fin que si quiere tomar el Cuidado, quede en este modo salva la dignidad de aquel Prelado, que siempre ha sido la intenzion de Su Excelencia de conservar sela; a qual effetto le ponga Su Excelencia el termino, pues en otro caso deviendo Su Excelencia sin reparo, y sin otra dilacion dar execucion al dicho orden, passard a los modos, que seran necesarios para hazerle salir del Reyno, como inconfidente ya declarado, y se servirà Su Excelencia de encargar al mismo Juez de Vicaria, que buelva inmediatamente a Sorriento a recevir informacion de

pregiudizio, e danno delle Anime.

Ma continuando nuovi attentati l'Arcivescovo in Sorrento, senza conto veruno dell'imbauciata fattagli dal Giudice Espital in nome Regio, acciò uscisse dal Regno, nè volendo uscire, anzi incitando ogni giorno il Popolo contra il Governo; e considerando il Collateral-Consiglio, quanto gravissimo danno al riposo del Regno poteano partorire queste nuove maniere di procedere dell'Arcivescovo, e di quanto pessime conseguenze fosse la privazione del Culto divino in Sorrento, e'l dispreggio così lungo, e pubblico della Regale autorità; e come Monsignore aggiungeva ogni giorno nuovi semi di discordie, e di sollevazioni nel Popolo contra il Governo; si vide in preciso obbligo di fare nuova rappresentazione al Signor Marchese, acciocchè non andasse con sì lento passo; e che prima di venire ad altro atto, mandasse imbauciata a Monfig. Nunzio, acciocchè procurasse, che detto Prelato uscisse dal Regno, senza obbligarli ad usare altri mezzi, che fossero poco decenti al Prelato, benchè necessarij per la pubblica quiete, e per lo decoro della Regal Giurisdizione, e che intanto si ordinasse al Giudice Espital, che tornasse in Sorrento a prendere informazione delle continue incitazioni, che il Prelato faceva a quel Popolo nella sua Diocesi. (RR)

Tornato il Giudice Espital in Sorrento procurò co' modi piu riverenti verso la persona di quel Prelato, insinuargli, che uscisse dal Regno, senza continuare maggiormente nel dispreggio del Principe; giacchè in suo nome gli si era fatto il notorio, che dovesse uscire dal Regno; Munito il Regio Ministro di lunghissima sofferenza, e di profonda prudenza si schermì da tutti que' modi, co' quali procurò quel Prelato d'incitarlo, e ridurlo a tale, ch'egli
po-

de la dicha incitazion de Pueblo, del dicho Arzobispo por aquella Ciudad, y tambien de todas aquellas Personas, assi Seglares, como Ecclesiasticas, que han accudido al mismo, y que en caso que el Nunzio no quiere assumirse el dicho empleo, con la misma prevenzion de dos felucas, segun el orden precedente, con los terminos mas decentes, y respetuosos, que podrá usar, haga inmediatamente partir al dicho Arzobispo, y para tal efecto se servirá Su Excell. de hazerle acompañar con aquel numero de soldados que tendrá por conveniente, mientras se ha sabido del dicho Ministro el gran cortejo que ha tenido en esta ocasion, y de todo esto se dignará S. Excel. de dar parte al Señor Embaxador en Roma, a fin que se halle prevenido en aquella Corte de este hecho, y tambien a Su Magestad con el tenor de todo lo ocurrido, segun el sobredicho apuntamiento de 2. del corriente, y otros precedentes.

(SS)

Siccome apparisce dalla relazione, fatta dal Giudice Espital al Sig. Vece-Rè, e al Regio Collateral-Consiglio.

poscia avesse avuto occasione di dire, che non se gli fosse usata tutta la riverenza, dovuta alla sua dignità: procurò, che la Città istessa di Sorrento, in forma pubblica gli protestasse tutti quegli atti di stima, e di venerazione, che ad un suo Arcivescovo erano proprj, benchè sottoposta ingiustamente all'interdetto per di lui puro capriccio, in così grave pregiudizio del servizio di Dio, e della pubblica quiete. (SS)

Partito l'Arcivescovo da Sorrento, ed uscito dal Regno, non solo si continuò a tenere scomunicato il Giudice Espital, ed interdetta tutta la Città, e Diocesi di Sorrento, ed anche scomunicati i Governadori della Regia Estaurita, con tutti gli altri Ministri subalterni; ma con nuovo esempio solamente praticatosi in questo Ponteficato, per segno assai singolare della particolare stima, e della venerazione, che si porta alla persona di Sua Santità, si è restituito il sudetto Arcivescovo nella sua Diocesi, senza ritornar prima in Napoli a vedere il Signor Marchese, e purgare l'inurbana contumacia, usata di andarsene da Napoli in Sorrento, senza nemmeno licenziarsi dal medesimo; in tempo che si ritrovava in quella Città, chiamato *ad audiendum verbum Regium*: anzi si è restituito nella sua Diocesi, senza rivocarsi prima da lui l'interdetto, contra di essa fulminato, e senza assolverli dalle censure i Governadori della Regia Estaurita, e'l Giudice Espital, e gli altri Ministri subalterni, siccome si era data intenzione al Signore Ambasciadore di Spagna, residente in Roma. Tanto è vero che questo esempio sin'ora non è stato praticato, che l'ultimo Vescovo uscito dal Regno, che fu Mons. Loffredo Vescovo di Bari, per avere voluto turbare la Regal Giurisdizione, e visitare una Cappella, pertenente alla Chiesa Regia di San Nicolò, in tempo dell'antecessore

P

Som-

(TT)

E questo si considerò nell'Appuntamento del Regio Collateral - Consiglio delli 2. di Giugno del 1703. cō queste parole:

Si nõ segun el exemplo del Arzobispo de Bari Loffredo ordenò la s. memoria del Pontifice Predecessor, que huviese buolto aqui a obedezzer, y observar la llamada, que se le hizo en nombre de Su Magestad.

(VV)

Siccome dal Regio Collateral-Consiglio si considerò nell'Appuntamento fatto a' 22. di Giugno del 1703. , ivi: *Con estas reflexiones podrá considerarse esta por una materia tan indiferente, o ligera que a la santa mente de Su Beatitud no deve hazer impresson, uniendo en un mismo tiempo Real Jurisdiccion, y authoridad del Rey, quietud de los pueblos justicia de causa, y duda de futuros contingentes, que siempre se deven temer por qualquiera novedad, que se introduce: este es el punto mas importante, que jamas pueda considerarse a la authoridad Real, y quietud de los Pueblos; mientras publicandose el retorno del dicho Prelado, sin que se purguen sus atentados, quedaria impotente la Real authoridad de defenderse contra las violencias, que los Ecclesiasticos a su arbitrio usan en este Reyno: no estimando mas con este exemplo las hortatorias, que se le expiden, y no temiendo de otra defensa, que les resista, vendrian a ser los dispositicos del Reyno, y quedaria el Real dominio del todo ineficaz, e impotente contra sus turbaciones; Estos son los motivos, por los quales hà reparado este Consejo a la execucion de tan perjudicial novedad, teniendo obligacion de defender la Real Jurisdiccion con los medios licitos, y practicados sin memoria de hombre en contrario, y por la justicia de esta causa haviedo examinado de nuevo la materia en la Junta de esta mañana, se halla del mismo sentir este consejo en justicia de lo que representò con el appuntamento precedente, que con la seguridad de su consciencia no podria dejar en defenso un Punto de tanta importancia, ni obedeciendo la authoridad del Rey, confiada a Su Excell. que se de el caso, de que buelva un Prelado expulso con esta desatencion, sin ni aun venir antes al obsequio de S. Excell.*

(XX)

Con biglietto scritto a' 15. di Luglio 1703. con queste parole:

Desiendo saber S. Exc. si esse Arzobispo hà quitado el entredicho à essa Ciudad de Sorriento, despues que volvio de Roma, me manda dezirle a V. S. le de luego cuenta dello, y de todo lo demas que fuere digno de su notizia à cerca de esta materia. Dios guarde a V. S. Napoles 5. de Junio del 1703.

Sommo Pontefice; fu egli restituito nel Regno, con esser prima andato dal Sig. Vece-Rè, ed aver rivotato tutti gli attentati commessi (TT). Un tal modo di restituirsi i Prelati nelle loro Chiese, senza mostrare un segno d'attenzione a colui, che rappresenta la persona del Principe, reca pregiudizio gravissimo alla maestà del Principe stesso, alla Regia autorità, e alla quiete de' popoli; E ben si provarono, siccome attualmente si sperimentano, gli effetti di sì fatto ritorno dell' Arcivescovo in Sorrento, con gl'inconvenienti, appunto considerati dal Reg. Collateral-Consiglio; mentre avendo il Sig. Marchese di Villena scritto al Governatore della Città, che gli facesse relazione, come si portava l'Arcivescovo restituito alla sua Chiesa; (VV) Il Governatore, ubbedendo a detto ordine, fece una relazione di quanto dall'Arcivescovo giornalmente si andava facendo: e disse che non solo manteneva le antiche novità, e turbazioni fatte, con sostenere sempre piu l'interdetto, posto alla Città, e alla Diocesi; ma renduto piu ostinato a cagion del suo ritorno, succeduto in maniera sì nuova, e sin'ora inudita; avea cominciato subito ad usare nuove turbazioni, ed attentati contra il servizio di Dio, e contra la pubblica quiete; riducendo quel Popolo ad estreme necessità: siccome dalla medesima distinta relazione del Governatore si scorge; la quale essendo stata rimessa al Regio Coll. Consiglio, questi fece nuova Consulta al Sig. Marchese (XX). Ora continuando sēpre piu l'istesso Prelato a fare nuovi pregiudizj alla Regal Giurisdizione, e nuove turbazioni, assai gravi alla quiete della sua Diocesi; impedendo tutto giorno la vendita de' comestibili per l'alimento necessario, e'l commercio delle barche; e procedendo per tale effetto a carcerazioni, a bandi, e a comminazioni di pene pecuniarie, e a tutt'altro, che conosce

(ZZ)

Come apparisce dall'altro Appuntamento del Reg. Collateral-Consiglio a' 11. Luglio 1703. con queste parole:

Despues de buelto a Sorriento el Arzobispo de aquella Ciudad, segun la direccion del Señor Duque de Uzeda Embaxador en Roma, y del Señor Card. de Janson, que tuvieron por conveniente el no contradecir a la resuelta voluntad de Su Santidad, sin que ni aun oviesse pasado antes por esta Ciudad a practicar los razonables respetos con Su Excel. segun, y como se ha representado en los Apuntamientos precedentes, quando a lo menos devia creerse, que huviesse cesado sus turbaciones con quitar el entredicho, que sin raxon padece tanto tiempo a quella Ciudad con absolver al Ministro, y otras Personas, que por su expulsion se ballan excomulgados; no solamente no se ha obtenido esto, sino que con nuevos motivos, y aun quizas de mas graves perjuicios a la Real Jurisdiccion, y a la tranquilidad de sus Vassallos se han visto sus operaciones; manteniendose tambien a quella pobre, y pia gente sin el beneficio espiritual de sus Almas con el dicho entredicho, ha comenzado el dicho Prelado con nuevos motivos a estender la mano, segun el recurso hecho a S. Excell., en nombre de aquella Ciudad aun a la Jurisdiccion temporal, haciendo prohibiciones generales, para que todos los Barberos, Espeziales manuales, y otros vendedores de cosas comestibles devajo la pena de 15. reales, que no atrevan de bazer barbas, ni vender cosa alguna, expresando que haviendo llevado una Muger de Massa a vender a la Plaza publica, en dia de Domingo algunos Pescados, la hizo encarcar prohibiendo tambien, que ninguno lleve sobre si, ni sobre las bestias ropa comestible de ninguna suerte a vender, ni que las barcas la pueden conducir; de lo que se infiere gran prejuizio a los pobres Vassallos de Su Magestad a un con la inteligencia de que les frutos no permiten dilazion en el cogerse, ni venderse, particularmente los bigos; con cuja retardacion se pudren, y pierden, y la pobre gente que vive todo el año en credito, para pagar despues a la cosecha de frutos, se ve inhabilitada por esta raxon; y se añade, que viendose las pobres mugeres privadas de Sacramentos, y de poder oyr la santa Missa con sus maridos, y familia se ponian en una barca, para ir a exercitar los años de Christianos de ver Missa a Vico, ò a Massa; mandò el Arzobispo a carcerarlos, y desbararlos, con la noticia, que tubo dello; de lo que podrá imaginar S. Excel. de quanta pena, y dolor sea todo esto, a aquel afflicto Pueblo.

nosce essere di turbazione, e di gravissimo peso a quella Città; impediendo ancora, che quel Popolo vada ad altri luoghi ad esercitare gli atti di Cristiana pietà. E tutto cio perchè egli è sicurissimo di farlo impunemente; giacchè i rimedj iconomici, usati contra la sua persona, per la difesa naturale del pubblico, e della Regal Giurisdizione sono divenuti affatto inutili, e tutti, con esempio sin'ora inudito, rivocati. (ZZ)

Si confida perciò nel sublime intendimento di S. Santità, che voglia riflettere, con quanta moderazione si sia dal Sig. Marchese di Villena, dal Reg. Coll. Consiglio, e dalla Regia Giunta della Regal Giurisdizione, supremi Magistrati nel Regno, proceduto verso la persona di Mons. Arcivescovo di Sorrento, e quante specialità sin'ora inudite si siano praticate, e permesse da' Regj Ministri nella restituzione di quel Prelato alla sua Diocesi, senza ch'egli nè meno vedesse il Signor Marchese, nè togliesse le censure, e l'interdetto alla Città di Sorrento in pregiudizio del culto Divino, e dell'autorità, e del decoro istesso Regale; e che tutto cio si è sofferto per la somma venerazione, che si professa verso la persona di S. Beatitudine (poichè in niun'altro Ponteficato egli è stato mai permesso) e per la certa confidenza, che si tiene in questo suo gloriosissimo Ponteficato di non doverli permettere a i Prelati atti così sediziosi, e turbativi della pubblica quiete, e che così violentemente insultino la Regal Giurisdizione. A tutto cio aggiunti i così chiari documenti sinora allegati, e la consuetudine inalterabile del Regno, chi potrà mai porre in dubbio l'imprudente, e l'ingiusta condotta di detto Prelato, che, antepoendo al paterno amore, che dovrebbe esercitare verso il suo Gregge, l'ambizione di estendere la sua autorità in cose affatto temporali; e disprezzando gli esempj di tanti gravissimi, e fantif-

tissimi Arcivescovi di Sorrento, suoi antecessori, degni d'eterna lode per la Santità della vita, e per la prudenza, colla quale per piu secoli han governato quella Diocesi con tanta pace, e tranquillità; si è messo, per sostenere le sue perniciosissime novità, a porre in opera fino a quegli estremi rimedj tanto abborriti da' Sacri Canonj, di fulminar l'interdetto, e le censure: ponendo in tal maniera nell'ultima costernazione tutto quel Pubblico, e in gravissimo pericolo tante innocenti anime, anche con vietar loro di andare in altri luoghi ad esercitare il Culto Divino. certamente cagiona orrore, anche il ridirlo, che cio sia succeduto solo per aver voluto i Governatori d' un'Estaurita conservare il solito dritto di quel luogo, e non far pregiudizio alla Regalia, senza diminuzione alcuna della Giurisdizione Ecclesiastica: cosa conosciuta sì giusta in tutti i tempi da tanti chiarissimi Prelati, che sono stati nel Regno, e molti di essi adorni della Dignità Suprema Cardinalizia, illustri per la bontà della vita, e per la Dottrina, e per la nascita. Farà senza dubbio orrore alla posterità, che solo detto Prelato, persistendo nella sua singolare, ostinata, ed ambiziosa opinione, continuamente sia andato imbarazzando la quiete pubblica, e ponendo semi di gravissima discordia tra le due Giurisdizioni Ecclesiastica, e Regia, ambedue date da Dio: (AAA) il quale comanda, che ciascheduna si mantenga ne' suoi limiti, e che l'una ajuti l'altra, e si mantengano i diritti del Principato per poter difendere la Chiesa. Egli non si dee permettere a i Prelati, che abusandosi di loro autorità, perturbino la Regia Giurisdizione: egli spetta in tal caso al Sommo Pontefice di gastigarli, e al Principe secolare, per difesa del suo Principato, e de' suoi sudditi, servirsi della potestà iconomica, che ogn'uno tiene nel suo dominio per diritto naturale

(AAA)

Essendo l'istituto del Vescovo tutto in contrario, & avrebbe dovuto l'Arcivescovo approfittarsi dell' ammonizion di Gioseffo, rapportata dalla Chiesa del Cod. Theodosian. al lib. 9. al tit. 40. de Pœnis nella l. 16. nel vers. *mibi vero: ivi, mibi verò placet vehementer illa sententia, & admonitio Josephi, quæ eadē, & Polybij est, colere inquam officiis, non exasperare jurgis Potestates lib. 2. de Bello Judaico similiter Q. Curtius lib. 8. obsequio mitigantur Imperia, Deinde ut hæc ipsa lex. ait, Episcopalis muneris est Populos Christianæ Religionis doctrinæ insinuatione moderari, cujus Doctrinæ non ultima Pars est. Potestatibus se se submittere, Imperatorib. Populum probum, orbem quietum exhibere.*

(BBB)

*Ex Canon. Satagendum 10. 25. qu. 1.
Il Menoch. nel conf. 1000. al n. 98. e 99.
Il Cresp. de Valdour. nella par. 1. nell'osser-
vat. 3. al num. 17. 18. e 19.*

(CCC)

Il danno di qual'ecceffo per la quiete de' sudditi, e del Principato deve anco ripararli dal Principe istefo, ficome avvertisce per comun sentimento de' *Canonisti* Hugon Grotio de Imperio summarū Potestatum circa Sacra al cap. 1. al n. 14. ivi: *licitum est Principi abufum gladii fpiritualis repellere, eo modo quo potest, etiam per gladium materialem, precipud ubi ufus gladii fpiritualis vergit in malum Reipublica, cujus cura Regi incumbit, aliter enim gladium sine caufa portat, fi eveniat Potestatem fpiritualem male utē fpiritualibus in perniciem Reipublica temporalis, per accidens fubditur Potestati politica, cui cura temporalium incumbit, & confequenter potestatem habet fuper omnes aitiones externas, quae pacem temporalem injuriofè perturbant, item injufte fpiritualium adminiftratio, velut excommunicatio Principis notoriè injufte, aut interdiftum Regni manifefte impium ab Epifcopo qui tali Principi civiliter fubjicitur, quatenus pacem publicam perturbat, & feditiones, ac tumultus in Republica excitat, qua ratione naturam criminis politici fertitur, ad Tribunal Principis politici pertinere videtur, Penes Reges temporalis est Potestas prohibendi, atque puniendi crimina fpiritualia, ut quae injurie temporales funt, & civilis Reipublica tranquillitatem injuriofè perturbant.*

rale, a fine di confervar la quiete pubblica, e la pace fra'fuoi Sudditi; facendo- gli ufcir dal fuo Stato, ch'è l'unico modo di confervare la pubblica tranquillità, e'l diritto del Principato (BBB). Sicchè avendone la Divina Bontà conceduto per la felicità del Cristianefimo un Pontefice Sommo in tutte le fue azioni; ed effendo i Fedeli tutti fpettatori delle fue gran geste; chi potrà mai dubbitare, che non debba correggere un Prelato, che follemente fingolare nelle fue operazioni, uscendo dal fentiero de' fuoi antecessori, per un capriccio ambiziofo d'estendere la fua Giurifdizione in cofe temporali, e caduche, va ponendo tuttavia in difcordia le due fupreme Giurifdizioni; e cō tanto scandalo malamente fi è fervito degli estremi rimedj fpirituali (CCC) in detrimento di tante anime, cō pericolo di fconvolger in tutto il Regno l'opere pie, che fi fanno da' Laici nell'Estaurite, governate da effi, in pregiudizio della pubblica tranquillità, e del fervigiò di Dio.

RAGIONAMENTO SECONDO

*Intorno alla cognizione straordinaria, che appartienfi
alla Regal Giurisdizione verso i suoi sudditi,
che oppongono essere Cherici.*



L'Atroce delitto commesso nel dì quattro di Marzo del 1700. da Giuseppe Caruso nella pubblica strada, uccidendo con fragilego, e proditorio omicidio il suddiacono Gio: Antonio Cardarelli, e ferendo a morte con più colpi di stilo il cherico Domenico Antonucci; co' quali esso omicida si era partito da Tossa, comune Patria, per portarsi in Roma all' Anno Santo; e fatto appena mezzo miglio di strada, camminando amichevolmente, senza cagione alcuna, ma per la sola cupidigia di rubarli, empientemente gli uccise; obbligò la Regia Audienza dell' Aquila a farne pronta, e ben dovuta dimostrazione.

Permise la Divina Giustizia che nel giorno istesso del delitto cadesse il malfattore nelle forze del Regio Tribunale, dal quale fu subito provato il crudele, e scandaloso delitto: ed, esaminato il Reo, non oppose egli incompetenza alcuna di Giudice, nè pensò nominarsi cherico: e nella difesa fatta dal suo Avvocato, questi tutto altro disse, fuorchè il reo fosse giammai stato cherico. Ma condannato a morte dal Regio Tribunale, nell' ora medesima che doveasi il reo condurre al supplicio, fu dal Vescovo spedito un monitorio, nel quale pretendea dal Regio Tribunale sotto le solite censure fra tre ore doverglisi consegnare quel reo, come cherico.

L'esserfi quell'omicida carcerato in
qua-

qualità di secolare, senza abito di cherico, uomo di mala vita, che avea commesso molti furti, ed altri enormi delitti: l'aver egli istesso, costituito fra' rei colla contestazion della lite, risposto agli interrogatorj fattigli dal Regio Tribunale, altra non essere la sua professione, che di Lavoratore: l'aver egli medesimo risposto al suo Avvocato, che ne l'interrogò, di non essere stato mai cherico, benchè nell'anno 1694. avesse avuto volontà di farvisi: l'aver il Vescovo istesso ricusato di prendere informazione contra di lui, non ostante l'istanza fattagli dal suo Promotor Fiscale in tempo della carcerazione, per non istare quel reo descritto nel Registro Vescovile da cherico, nè avere bolla di chericato; dal vedersi poi, che dal medesimo Promotor Fiscale, dopo la sentenza di morte pronunziata dal Regio Tribunale, si esibiva per giustificazion del monitorio un'attestato del Vescovo, nel quale si asseriva costargli per testimonj degni di fede, che quell'omicida nell'anno 1694. era stato canonicamente ordinato di prima Tonsura dal Vescovo istesso; quando tutti i cherici ordinati in quell'anno si trovarono registrati nel pubblico registro de' cherici, e a coloro tutti spedite le bolle; nel qual registro detto omicida non si trovò registrato per cherico, siccome nè meno teneva Bolla del chericato: fu obbligato quel Regio Tribunale, sorpreso da sì strano procedere del Vescovo, a sospendere l'esecuzione della giustizia, e a dare, siccome fece, di tutto notizia al Sig. Duca di Medina Celi all'ora Vece-Rè del Regno; dal quale, col voto del Regio Collateral-Consiglio, in risposta fu ordinato, che si praticasse il solito Rito della G.C. del Regno: cio che fu confermato con altro rescritto dallo stesso Sig. Vece-Rè a' 29. del detto mese di Marzo, ordinando di fare intendere al Vescovo, che se egli pretendeva la restituzion

zion del delinquente come cherico; gli avesse fatto adempire il Rito; onde si fusse concesso al reo un termine di due ore per produrre i documenti legittimi del chericato: e che in caso non si fosser prodotti, avesse quel Regio Tribunale eseguito il decreto della condanna. Sicchè, essendo scorso il termine stabilito, e inteso nuovamente il di lui Avvocato, per non essersi provata la qualità chericale, fu ordinata l'esecuzione della sentenza.

Ma il Vescovo, in udire che doveasi eseguir la sentenza, ammonì di nuovo quella Regia Audienza per la restituzione del supposto cherico: e senza che passasse il termine da lui prefisso, presentando che doveasi eseguir la sentenza, fulminò con cedoloni le censure contra l'Auditore Capo della Ruota, contra un'altro Auditore, e contra l'Avvocato Fiscale; e poi scomunicò tutto il Regio Tribunale, scordandosi del Canone instituito dal zelantissimo Pontefice Innocenzo IV. nel Concilio di Lione nel maggior fervore della persecuzione di Federigo II. Imperadore, ordinando: *In Universitatem, vel Collegium proferri excommunicationis sententiam prohibemus.* (A)

Quella operazione del Vescovo, che sì gravemente turbava la Regal Giurisdizione, e la pubblica quiete del Regno, obbligò in quel tempo il Signor Vece-Rè, e'l Regio Collateral-Consiglio a ricorrere agli estremi rimedj, che la natural difesa, e l'economica potestà concedono a tutt' i Principi ne' loro Stati, e che i Canonisti tutti l'ammettono: ordinando che'l Vescovo (dopo avergli fatto molte ortatorie, acciocchè avesse rievocati quei cedoloni, riuscite tutte inutili) uscisse dal Regno, perloche egli ritirossi nella Città di Rieti nello Stato Ecclesiastico.

Il glorioso governo, col quale da Sua Beatitudine si sostiene la S. Sede, sen-

R za

(A)
Innoc. IV. in Cap. Romana, §. In Universitatem, de sententia excommunicationis in 6.

za permettere che alcun Principe Cristiano sia turbato nell'esercizio di quella Giurisdizione, che nel suo Principato legittimamente possiede, dà certa fiducia a' Ministri del Rè Cattolico di sperare, che in niun modo da Sua Santità sarà permesso doversi turbare nel Regno di Napoli l'immemorabile possessione, che tiene la Regal Giurisdizione in tutt'i suoi Regj Tribunali, di procedere secondo l'antica consuetudine, che viene registrata dalla Reina Giovanna II. nel suo Rito della G. C., non solo conosciuta, e tollerata in tutt'i tempi da' Sommi Pontefici, ed espressamente approvata dal B. Pio V., e da altri Sommi Pontefici; ma di vantaggio pienamente confermata con espresa Costituzione dal Sommo Pontefice Clemente VII.

L'antica, e indubitata pratica del Regno di Napoli, che 'l Giudice secolare debba conoscere i requisiti, e le pruove del cherico, per dover poi rimettere il cherico, secondo farà di ragione, al suo Giudice Ecclesiastico competente, non ha mai avuto difficoltà, nè contraddizione veruna; anzi si legge, essere stata in tutto il Regno osservata assai prima de' Riti della G. C.; e che dalla Reina Giovanna II. d'Angiò nell'anno 1420. essendosi fatti compilare i Riti della Vicaria, si fece in essi inserire dett' antichissima Consuetudine, nel modo istesso, che ne' Regali Archivj stava già per piu secoli prima registrata.

Quel prudentissimo, ed altrettanto pio Ruberto d'Angiò Rè di Napoli nel 1322., lamentandosi il Vescovo di Valle, che i Governadori delle Provincie di Abbruzzo procedevano a carcerazione contra alcuni cherici della sua Diocesi, come se fussero Laici, ordinò, che i cherici di detta Diocesi, soggetti a detto Vescovo, si dovessero rilasciare, e far gastigare da detto Vescovo, avendo però i requisiti espressi dal Rè, *dummodò sint*

in possessione, seu quasi Clericalis habitus, & tonsura, viventes Clericaliter, nec se negotiationibus illicitis immiscentes, nec aliàs sint simulati, nec forsitan arguantur objecta delicta commississe prius quàm habitum Clericalem assumerent:

(B)
Registrato questo Regal ordine nel
Registro del Rè Ruberto di detto anno
1322.

(B) E queste condizioni, o requisiti prima di rimettere il cherico si conoscevano da' Ministri del Rè, ch'è cio, che presentemente si osserva in virtù del sudetto Rito della Reina Giovanna II.

Carlo Duca di Calabria, Vicario del Rè Ruberto suo Padre nell'anno 1326., avendogli esposto il Vescovo di Nola, che Niccolò figlio di Madio di Scafato, cherico della sua diocesi di Nola, era stato carcerato dal Capitan di Nocera, e che non voleva rimetterglielo, ancorchè piu volte l'avesse richiesto; ordinò nella seguente maniera: *si Nicolaus eodem tempore captionis ipsius vivebat Clericaliter, ac in Tonsura, & vestibus Clericalibus incedebat, nec arguatur malefium aliquod commississe antequam habitum assumpsisset Clericalem, eum ad præfatum Episcopum pro suis, quos commisit excessibus, Justitia prævia puniendum.* (C)

(C)
Registrato tal'ordine nel Regale Archivio nel Registro di Carlo Illustre di detto anno 1326.

Nell'anno 1334. lamentandosi innanzi al Rè Ruberto Matteo Capograiso della Città di Valva, che ogni dì era inquisito, e carcerato dagli Ufficiali Laici, sotto pretesto di diversi delitti; il Rè ordinò in questa maniera: *Si prænominatus supplicans legitimè coram te de suo Clericatu prædicto docuerit, repertusque fuerit in possessione Clericalis habitus, & Tonsura, nec arguatur sumpsisse Clericatum eundem post commissam per eum quævis flagitia ad evitandum item pœnam Judicis Sæcularis, contra eum præmissa occasione, seu causa procedere non præsumas ulterius, & eum correctioni Prælati sui in hisce casibus relinquant.* (D)

(D)
Registrato nel Regal Archivio, nel Registro del Rè Ruberto dell'anno 1334.

Nell'anno 1382. lagnandosi il Vescovo di Monopoli avanti il Rè Carlo III.
d'An-

d'Angiò, che 'l Capitano di Monopoli avea carcerato *de facto* Gio: di Sergio di quella Città, enunciandolo *Clericum clericaliter viventem, ac Canonicum sue majoris Ecclesie Monopolitanae*, sul pretesto che fusse stato complice nel ratto di una donna maritata; il Rè ordinò al Gran Giustiziere del Regno, e agli Giudici della Gran Corte: *Quatenus si vobis debito modo constiterit diuturno Joannem de Sergio ante tempus, & tempore dicti raptus, seu fuga hujus mulieris prefata fuisse Clericum, & in possessione Clericalis habitus, & Tonsura mansisse, & manere, nec arguatur predicto raptui, fuga, seu excessui interfuisse complicitate ut collega, seu fautor, prius quam habitum assumeret Clericalem*, che in tal caso lo rimettessero al suo Vescovo. (E)

(E)
Registrato quest'ordine nel Regal Archivio nel Registro del Rè Carlo III. di quell'an no.

Sicchè la Reina Giovanna II. d'Angiò avendo nell'anno 1420. ordinato la compilazione de' Riti della G.C., nel Rito 235. fece compilare questa antichissima Consuetudine del Regno, così osservata per tanti secoli, prima ch'ella venisse a regnare. E questa essere stata l'antichissima Consuetudine, e pratica in tutto il Regno, l'attestano gli Autori gravissimi riveduti, ed approvati dagli Ecclesiastici (F), e furono le parole del Rito registrate in questa maniera: *Item servat ipsa Curia, quod nullus clericus potest comparere nisi personaliter, cum documentis clericatus, aliàs non auditur in declinando Forum ipsius.*

(F)
Il Regg. Tappia ne' *Commentarij al Jus Regni*, nel lib. 1. del titolo *de Episcopis, & Clericis*: ivi

Quam extrajudicalem cognitionem non modo in Regno isto ex antiquissima, & immemrabili prescriptione habemus; sed à pluribus DD. admittitur.

Il Regg. *de Curtis* nel suo *Divers. Feudale* nella par. 2. al fogl. 65. al num. 117., ivi: *Consuetudo autem in hoc Regno est ut illius Articuli cognitio spectet ad Judicem Saculare.*

E piu appresso soggiunge: *Sed hic Ritus, & consuetudo non solum fundata est in tempore antiquissimo, nec unquam fuit contrarium tentatum.*

Questa antichissima Consuetudine nel Regno si truova sempre uniformemente praticata da tutt'i Magistrati Regj delle Provincie, a' quali tra le altre importanti istruzioni, si dà principalmente questa: e si veggono gli ordini generali emanati dal Regio Collateral-Consiglio: bastando riferire tra essi quello dell'anno 1582. in tempo del Reggente Salernitano, in congiuntura che, avendo preteso l'Arcivescovo di Salerno la remissione di un chericò carcerato

to in quella Regia Audienza, dal Collateral-Consiglio si ordinò al Preside in questa maniera: *tra le altre cose, che ci avete avvisate per una vostra della data delli 6. del presente, è che Fabio della Porta Laico aveva ammazzato una donna; che, essendosi inteso per cotesa Regia Audienza, ne fu presa informazione; ed essendosi ordinato che fusse carcerato, fu avvisato, e se n'andò a presentare al Vicario: il quale pretende da cotesa Regia Audienza l'informazione, ed atti per procedere esso in detta causa: vi rispondemo, che non ce li debbiare dare, ma se pretende remissione sotto pretesto sia cherico, si pratici il Rito: e così eseguirete, che tale è nostra volontà. Datam Neap. die 19. Junii 1582.*

(G)
Registrato dell'ordine in Principato
citro fol. 551.

D. Gio: de Zuniga. (G)

Dal che si vede, che questa antichissima consuetudine per molti secoli si trova introdotta nel Regno di Napoli, e così osservata per tutt'i Magistrati delle Provincie: nè perchè sia compilata tra' Riti della Vicaria, s'intende averla voluto la Reina Giovanna II. restringere, e limitare al solo Tribunale della Vicaria: poichè i Riti suddetti non furon fatti per osservarsi solo in quel Tribunale; mentre ad esempio della Vicaria tutti gli altri Tribunali, e Magistrati del Regno esercitano la Reg. Giurisdizione, nel modo stesso che si esercita quivi; essendo ella una, ed individua, in tutto il Regno, siccome viene stabilito nella Costituzione del Regno, che incomincia *Nihil veterum*, fatta dall' Imperador Federigo, ove ordina: *Curia nostra providimus ordinari justitiam, à qua, velut à fonte rivuli, per Regnum undique norma justitia derivetur*: e si stabilì anche nella Costituzione *M. Curia*: il che poi l'istessa Giovanna II. avvertì con sua spezial Costituzione, inserita nel Rito primo, ove espressamente ordina, che detti Riti, da essa fatti compilare, debbano aver forza, ed osservanza

S

per

(H)

Non vi è cosa piu certa, ed indubitata nel Regno, che quella di essere i Riti della G. C. della Vicaria osservati in tutte le Provincie, chiamandosi *Jus commune* in Regno: siccome avvertì il *Presidente de Franchis* nella *decis.* 148., ove dice: *Ritus isti dici possunt in hoc Regno Jus commune*: e tutti gli Autori Regnicoli l' hanno scritto, e basterà far menzione de' piu classici.

Andrea de Isernio nella *Constituzione* *si quis in posterum* al num. 4.

Paride de Putco de *reintegrat. Feud.* § *sequitur* num. 25 fol. 62.

Luca de Penna in l. 1. col. 3. *Cod. de Profess. qui in urb.*

Freccia de Subfeudis lib. 2. par. 4. nu. 2. *Captee* nell' *Investit.* in verb. *Feuda officiorum* fol. 272. in fin. vers. *Ritus.*

Franchis nella *decis.* 143.

per tutto il Regno. Onde il primo compilatore de' Riti istessi, Prospero Caravita, nel suddetto Rito 235. espressamente l'avvertì, scrivendo *maximè in magna Curia Vicaria, & in Regia Audientia Principatus citra, ubi dato termino super probatione Clericatus, &c.* (H)

Questa antichissima pratica non solo è stata sempre tollerata, ma anzi espressamente confermata da' Sommi Pontefici; i quali han conosciuto, e confessato essere necessarissima in quel Regno, per raffrenare la gravità, e la frequenza de' delitti, che assai piu francamente si commetterebbero, se i rei potessero sfuggire il meritato gastigo col pretesto di fingersi cherici, e in tal modo sottrarsi dal rigore della giustizia, che da' Regj Tribunali si esercita, senza potersi da quei Regj Giudici conoscere sommariamente, se tengono tal qualità d'esser cherici.

Nè l'Investitura conceduta dal Sommo Pontefice Giulio II. al Sereniss. Rè Ferdinando di Aragona nuoce punto a questa antichissima Consuetudine, registrata dalla Reina Gio: II. in esso Rito. L'esserli detto nell'Investitura di Papa Giulio II., *quòd nullus Clericus, aut persona Eccles. ejusdem Regni Siciliae citra Pharam in civili, vel criminali causa ad faciendam de titulo, vel possessione Clericatus probationem convenietur coram Judice Seculari, nisi super Feudis judicio petitorio conveniatur civiliter.* L'esserli anche in tale Investitura disposto di revocarsi tutte le leggi, e le costituzioni fatte dalla Reina Giovanna, o da qualunque altro principe cōtra la libertà Ecclesiastica: e l'esserli in detta Investitura espresso, *nec statuta edent, aut consuetudines introducent, seu etiam promulgabunt, per qua juri, & Ecclesiastica libertati in aliquo derogetur*: e' l' dirsi nel Rito della Vicaria quelle parole: *quamvis jura Canonica his praedictis videantur aliquantulum refragari*: son tutte cose, che

che non impugnano l'antichissima Consuetudine del Rito suddetto.

Poichè per detta antichissima Consuetudine non si tratta di condannare un cherico, nè di giudicare della proprietà, nè della Possession del chericato, nè di far convenire il cherico, come indubitato cherico in giudizio; ma solamente si tratta del puro fatto, cioè se 'l reo convento tenga le Bolle, e gli altri requisiti del chericato, a fine di rimetterlo poi al suo Giudice Ecclesiastico, se gli tiene: e nõ tenendoli, essendo per conseguenza secolare, si possa dal Giudice Laico procedere contra di esso giudizialmente: essendo tutto ciò una cognizione straordinaria per instruzion del Giudice, dalla quale poi dipende se il giudizio debba principiarfi avanti il Giudice Secolare, o pure rimettersi all'Ecclesiastico. (1)

(1) Siccome avvertono il *Curtis*, il *Franch.* il *Tappia*, ed altri. Il *Sausel.* nella *dec.* 143. *num.* 8. *lib.* 1. *Visi literis ordinum, & requisitis per dictum Concilii Decretum, ad Ecclesiasticum Judicem remittitur puniendus.*

Ciò che si vede manifestamente dalle parole dell'Investitura istessa, che dice *nisi super Feudis judicio petitorio conveniatur civiliter*: ammettendo, che 'l Giudice secolare possa con giudizio ordinario petitorio condannare i cherici, come possessori de' Feudi: eccezione, che dimostra chiaramente di aver voluto stabilire la Regola in contrario, che, ove il cherico non abbia Feudi, non possa dal Giudice secolare, con giudizio ordinario petitorio essere condannato. Addunque la convenzione dell'Investitura fu di non potersi giudizialmente dal Giudice laico condannare un cherico, e formare giudizio ordinario contro di esso. Ma questo non ha che fare colla consuetudine registrata nel Rito, di voler conoscere del puro Fatto del chericato, affinché, costando di esso, si possa rimettere al suo Giudice Ecclesiastico competente, e non costando si possa principiare il giudizio contra del reo, come puro laico: E detta Consuetudine fu bensì registrata ne'Riti della Vicaria dalla Regina Giovanna II., ma non fu legge formata dall'una, o dall'altra Giovanna, nè da

da alcun Rè di Napoli, nè fu legge, o consuetudine nuova, promulgata forse in pregiudizio dell'Immunità Ecclesiastica, dopo l'Investitura del Sommo Pontefice Giulio II., che potesse perciò comprendersi ne'patti di detta Investitura di doverfi rivocare, come *aliquantum* contraria al diritto Canonico, secondo parla il Rito stesso, essendo ella, come si è detto più volte consuetudine antichissima fondata sopra la necessità della quiete, e della tranquillità pubblica del Regno, ed osservata per più secoli assai prima dell'Investitura suddetta; e l'antichità sola opera da sè stessa, che non ripugni al diritto Canonico, ma s'intenda per l'istessa ragione dal diritto Canonico approvata. (L)

(L)
 Cap. Novis. 13. de Judicis ivl: nisi forte
 Juri Canonico per speciale Privilegium,
 vel contrariam consuetudinem, quid sit de-
 tractum.

Adunque nè il Sommo Pontefice Giulio II. pensò mai in quella sua Investitura di volere abolire detta antichissima consuetudine, così necessaria per l'amministrazione della giustizia nel Regno di Napoli; nè se vi avesse pensato, potea dirsi averla voluto rivocare, se espressamente nella sua Investitura non avesse pattuito di volere abolire la Consuetudine registrata nel Rito della Vicaria, e di nuovo inferita dal Rè Ferdinando d'Aragona nella *Prammat. 4.* sotto il titolo *De Clericis sylvaticis*; il che in tutta quell'Investitura non si legge. Nè se espressamente l'avesse pattuito in detta sua Investitura, avrebbe potuto il Rè Ferdinando, come successore di Alfonso suo Padre, pregiudicare al diritto del Regno, e dell'antiche Investiture; nelle quali a i Serenissimi Rè, fu con espresse convenzioni, infeudata tutta la Giurisdizione, che si esercitava nel Regno: e Ferdinando istesso troppo alieno dal far pregiudizio veruno al diritto del principato nell'Investitura istessa di Giulio II. si riserbò espressamente tutte le antiche ragioni, che gli si dovevano; e perciò questa opposizion nuova, da niun Sommo Pontefice dopo Giulio II. in tanti tratta-

ti avuti co i Serenissimi Rè Cattolici nelle materie Giurisdizionali del Regno, si è mai pensato di farla; nè mai hanno stimato di dire, che la Consuetudine antichissima, registrata nel Rito, sia stata in cosa alcuna pregiudicata dall'Investitura del Pontefice Giulio II. Tutto altro han detto fuorchè questo: anzi i Sommi Pontefici successori di Giulio II., cō Bolle, e cō ordini espressi, han confermato la consuetudine istessa, registrata nel Rito; conoscendo quanto necessaria, e quanto opportuna sia stata sempre in quel Regno per lo retto governo della Giustizia in servizio d'Iddio, e del Pubblico.

Il Beato Pio V. così zelantissimo nel conservare la Giurisdizione Ecclesiastica, avendo mandato appresso il Serenissimo Rè Filippo II. i due suoi Legati, che furono i Cardinali Giustiniano, ed Alessandrino; tra gli altri Capi d'aggravj, che supponeva inferiti nel Regno di Napoli all'Ecclesiastica Giurisdizione, uno stimò la pratica del Rito circa la cognizion del chericato, che si faceva da' Giudici laici: sopra il qual Capo la Maestà del Rè Filippo II. scrisse due lettere al Signor Duca d'Alcalà all'ora Vece-Rè, una in data de' 27. di Settembre dell'anno 1570., e l'altra de' 28. di detto mese, e di detto anno (M). Nella prima lettera toccante al Rito di Vicaria, gli scrive: *Tambien se nos hà referido, que la demanda, y accusacion contra Sacerdotes, se reciben ante los Juezes seculares, y que estos hazen sus processos, y que aunque los hayan de remittirlos, llevan derechos, y que para proceder contra ellos disimulan, y ocultan la calidad clerical que tienen; e nella seconda lettera, trascrivendovi il tenore di quella, che avea scritta nel giorno antecedente ad istanza del Cardinale Alessandrino, gli scrive: y porque, siendo los Cabos contenidos en ella de tanta consideracion, es bien que esteys prevenido con tiempo de lo que en cadaun-*

T

no

(M)

Ambedue registrate nella Regal Cancelleria.

Riferite dal *Reg. de Ponte* nel tomo 1. *De Jurisdictione* nel titolo de' Riti della Vicaria.

Riferite dal *Chioccarelli* nel libro 10. de' suoi manoscritti Giurisdizionali.

no se os ordena; Nos ha parecido advertiros dellos con esta carta demas de los dichos Cabos contenidos en la dicha Carta, se nos ha presentado por el dicho Cardinal por orden de Su Santidad; lo que vereis por esta relacion, que va señalada de nuestro Secretario; sobre que se le ha respondido, que por ser de mucha consideracion convenian primero informaciones vuestras antes de hazer ninguna provision sobre ellos; y para que esta sea tanto mas a certada, quanto lo requiere la calidad del caso, de que se trata, es necessario entender lo que hay en cadauno: seremos servido que haziendolos ver por los Regentes de la Cancilleria, nos lo aviseys en que se funda la costumbre, que ay se tiene de conocer super clericatu: advertiendonos del modo, y de los medios que os ocurrieren, y de lo que en el hecho, y derecho se entiende hay acerca cadauno de los Cabos contenidos en la dicha relacion; para que con mas maduro acuerdo se responda, y provea lo que se deve, y convenga; de manera que, guardandose lo que fuere de nuestra Jurisdiccion, y preheminençia Real, pues en esto non ha de haver disminucion, no se haga agravio a la Immunidad Ecclesiastica. E un'altra simil lettera l'istesso Rè Filippo II. scrisse a' 28. di Dicembre del 1571., ad istanza del Sig. Card. Alessandrino al Sig. Card. di Granvela succeduto nel Governo del Regno, dicendo: Tambien se nos ha referido, que la demanda, y accusacion contra Sacerdotes se recibe ante los Juezes seculares, y que estos hazen sus processos, y que aunque los hayan de remitir, los llevan derechos, y que para proceder contra ellos disimulan, y callan la dignidad clerical que tienen. (N)

(N)
Registrata nel Regal Archivio della Cancelleria.

Rapportata dal Reg. de Ponte nel detto titolo de'Riti della Vicaria, e dal Cbsoccarelli nel detto lib. 10.

Il Signor Cardinal di Granvela allora Vece-Rè obbedendo a'regali ordini, rispose a tutte esse lettere con una consulta fatta dal Collateral-Consiglio nell'ultimo di Marzo 1572.; e in quanto a quel Capo rispose in questa maniera;

ra;

ra: Questo Capo pare, che contenga tre
 Punti: lo primo, che si ricevono accuse, e
 si procede contro Sacerdoti: lo secondo,
 che li Giudici Laici di V. M. conoscono
 del Clericato, quando per gl' inquisiti si
 dimanda la remissione al Giudice Eccle-
 siastico: lo terzo, che si presentano memo-
 riali in Consiglio-Collaterale, accusando
 Prelati de' loro costumi, e che sopra cio si
 inquire, e si processi contro essi. Circa
 il primo, e terzo, dico alla Maestà Vo-
 stra, che per quanto mi sono informato, e
 dalli Reggenti, e da altri, non si sono ri-
 cevute, nè si riceveranno querele contro
 Sacerdoti, nè si è processo, nè si procederà
 a pigliar informazione contra Prelati:
 e se ulla M. V. si esporrà il caso dove sia
 praticato il contrario, essendo servita co-
 mandare, che io ne sia avvisato, me n' in-
 formerò, e ne darò conto alla M. V. Cir-
 ca il secondo punto io dirò alla M. V. il
 medesimo, che il quond. Duca di Alcalá
 all' ora Vece-Rè scrisse all' Ambasciatore
 D. Giovanni de Zuniga, nel mese di Ot-
 tobre 1570. per occasione di un clericato,
 che si allegava per un forgiudicato in Vi-
 carda, acciò bisognando avesse potuto ser-
 virsene con Sua Beatitudine: ed in effetto
 scrisse con parere de' Reggenti, che benchè
 quando i delinquenti inquisiti pretendo-
 no essere clerici, o in minoribus, o in Sa-
 cris ordinibus constituti, la cognizione di
 questo articolo, secondo lo jus Canonico
 spetta al Giudice Ecclesiastico; nondime-
 no in questo Regno è stata antica, perpe-
 tua, e molto piu che immemorabile offer-
 vanza, che quando per l'informazione
 pigliata gl' inquisiti non sono nominati
 come clerici, ma come laici, essendo, in vir-
 tù di detta informazione, presi come lai-
 ci, e comparando essi delinquenti, allega-
 no essere clerici, e per questo declinano il
 foro, lo Giudice laico gli dà il termino a
 provare il clericato, infra lo quale l' in-
 quisito hà da fondare sua intenzione, e do-
 poi conforme alli meriti della giustizia si
 rimette, o si procede nella causa. Quest' of-
 ser-

servanza non solo hà cento cinquant'anni, ch'è ridotta in scriptis tra i Riti della Gran Corte della Vicaria, compilati a tempo della Regina Giovanna II. nell'anno 1420., ma per tempo antichissimo avanti, così inviolabilmente si era osservato; talmente, che mai in questo Regno si è visto, inteso, nè pensato il contrario, dalla quale antichità di tempo si risulta, che non deve ponersi in controversia, nè innovarsi cosa alcuna in pregiudizio della Regal Giurisdizione di V. M., nè alterarsi in suo tempo quello, che non è fatto con altri tanti: maggiormente che non solo ci è questa osservanza dell'incompetenza, che di sopra hò detto, giacchè non si tratta, che un Giudice laico conosca della persona di un clerico; ma solo di un'articolo, che il delinquente preso, come laico, pretendendo esser clerico, debbia allegare, e fondare detto Clericato avanti il Giudice, che l'hà preso, come laico, la quale qualità de jure si presume, ed anco che una antichità di tempo grande in una cosa così notoria, pubblica, e manifesta induce pruova bastantissima a presumere il consenso de' Pontefici, che basta solo allegarsi; Al che ben si supplica considerare, che Papa Calisto III. di felice memoria, il quale fu Pontefice nell'anno 1455. ed avèti che fusse Pontefice, fu Vescovo di Valenza, e Presidente del S.C. in questo Regno, e come Presidente senza difficoltà ebbe notizia che questo articolo si conosceva nella G. C. della Vicaria per gli Regj Officiali, dalla quale G. C. si appellava poi al S.C., dove esso presideva: e nondimeno essendo eletto Sommo Pontefice, perchè conosceva che questa era la vera, anzi necessarissima osservanza di questo Regno, non fece fare novità alcuna. E similmente essendo successo al detto officio Oliviero Carafa, e tenendo la medesima notizia come Presidente, fatto dipoi Arcivescovo di Napoli, e Cardinale, ed avendo eseguito sempre per la Corte di Roma, mai pretendè circa questo novità

al-

alcuna; e di più la Santità di Paolo IV. di felice ricord. similmente Arcivescovo di Napoli, avanti che fu assunto al Ponteficato, praticandosi in suo tempo la medesima osservanza, fatto poi Papa passò questo senza altercazione alcuna. Affermo di più a V. Maestà, che se, non ostante il detto modo di procedere, e con usare il rigore, che conviene per gastigo de' delinquenti, è tanta e tale la frequenza di delinquere, ch'è spavento grande a chi lo vede, ed intende: se tal modo si osserva, essendo tanto facile in questo Regno lo produrre testimonj falsi, ma finalmente per defensione de' delinquenti, e liberargli da condegne pene; chi non farà delinquente avendosi a trattare detto articolo per gli Ordinarij de' luoghi, non solo in Napoli, ma per tutto il Regno con grandissima facilità? per tal via romperiano il fatto della verità, ed evitariano le debite pene, poco stimando le pene canoniche, quando per tal sinistra informazione ottenessero la remissione a gli Giudici Ecclesiastici; e così l'Ecclesia coltrice della giustizia, e guida della salute, faria la delinquente, pigliandosi perciò più animo, ed ardire a delinquere: e per questo non è maraviglia, che questa osservanza sia così introdotta con consenso del Sommo Pontefice, dovendo così presumersi per l'antichità del tempo, e praticata per tutti i Prelati, che sono stati in questo Regno, li quali hanno in li casi occorsi fatto apparire loro procuratori a dimandare la remissione di quelli, che hanno preteso essere Clerici avanti i Giudici, ed Officiali Regj: considerando, che l'incentivo, che si dà a' delinquenti di delinquere, causandosi un solo omicidio, è maggior pericolo dell'anima di quello che more, che lo conoscersi di un'articolo per la via dell'osservanza predetta; dalla quale con esperienza si è visto, che mai alla Giurisdizione Ecclesiastica si è fatto, nè si fa pregiudizio alcuno; perchè visti la verità del clerica-

to, subito si è fatta la remissione delle cause alli Giudici Ecclesiastici, con darli copia dell'informazione con gran travaglio presa, e consignatili li carcerati, con gran travaglio avuti in mano, con gran dispendio della Regia Corte, e tal volta con morte de' suoi Ministri. Ed avendo la Santità del Beato Pio V. inteso le cose predette, con sua gran provvidenza, e colla santa mente, che tiene; il suddetto D. Giovanni scrisse al detto Duca d'Alcalà, con lettere delli 17. di Ottobre 1570., le seguenti parole:

Su Santidad me hà dicho que de las tres cartas que le mostrè de V. Excel. sobre la materia de Jurisdicciones, hà visto las dos que son las que tratan del uso, que hai en esse Reyno de conoçer la justitia seglar de los delinquentes, que pretenden ser clericos sobre si provean al clerigado, o nò; y la otra que trata de los espalios del Arcipreite de Maruggio. En lo de los Clerigos, Su Santidad se hallava conosciendo a la malicia de los tiempos, del umor de la gente del Reyno, y assi dize el que no altererà esta costumbre: ed in questo caso si eseguirà formalmente, quello, che V. M. comando. (O)

(O)
Registrata detta consulta nella Regia Cancelleria, Rapportata dal Reg. de Parte nel detto titolo de' Riti di Vicaria, e dal Chioccarelli nel detto lib. 10.

Anzi il Sig. Duca d'Alcalà Vece-Rè del Regno essendosi querelato colla Santità di Pio V. scrivendo al suddetto Sig. Commendatore maggiore, Ambasciadore in Roma, che ne portasse le doglianze contra il Vescovo d'Andria, con queste precise parole: *Il Vescovo de Andria pretendendo la remissione di certi carcerati sotto pretesto che erano clerici, per non essernoli stati rimessi a sua asserzione, ha escomunicato con cedoloni in pubblico il Governatore, e Giudice di quella Città, e tutti quelli, che con loro praticassero; per il che, essendosi ricorso dal Sig. Vece-Rè per parte della Contessa di Ruvo, scrisse, ed esortò il Vescovo, che volese rivocare la scomunica, e levare li cedoloni, e dimandare la remissione per via ordinaria di giustizia, quale è se-*
con-

condo il Rito della Vicaria perpetuamente osservato, che quando si pigliava alcuno in abito, e tonsura per gli Officiali secolari, e si pretende poi di essere clericò, la remissione si dimanda dinanti al Giudice secolare, presentando le Bolle del clericato, ed esso Giudice provvede sopra la remissione: e se pretendono aggravj, ricorrono alla Regia Audienza, o al S. C., o all'istesso Vece-Rè, che così saria rimediato prontamente: presentata questa oratoria al Vescovo, il Duca di quella Città fece presentare un memoriale al Vece-Rè, esponendo, che il Vescovo non ha voluto altrimenti rivocare la scomunica, ma che in quella Città sta proibito il commercio, e che non si possono trattare le cose pubbliche: e dimandato opportuna provvisione, ha scritto il Sig. Vece-Rè un'altra volta al Vescovo, che veglia osservare la prima lettera, tanto maggiormente che è stata consignata una informazione da parte del Duca, per la quale costa che i carcerati predetti, pretesi clerici, furono trovati in abito laicale, armati di schioppi, ed altre armi. A questo Capitolo la Santità del Beato Pio V. rispose le seguenti parole: *scrivasi al Vescovo che, stando il caso come s'espone, che il Vece-Rè dovea far dare subito tre tratti di fune a detti clerici, e che non deve tenere protezione di quelli, che vanno in abito, e tengono vita scandalosa: che il clericato non deve essere scudo al mal fare, e che assolva gli scomunicati per tal causa, e levi l'interdetto.* (P)

(P)
 Registrata detta lettera del Sig. Duca d'Alcalà, e risposta fatta da S. Santità nel Reg. Curie Secretorum 3. fol. 90.
 Rapportate dall'istesso Reggente de Ponte nel suddetto tit. de'Riti della Vicaria.

Con queste consulte non solo si acquietò l'animo di Sua Santità, e si continuò l'istessa osservanza; ma anzi vedendo che i due Cardinali Legati, mandati in Ispagna, per la lunghezza delle lettere, e delle relazioni, che si doveano mandare, e rimandare non poteano conchiudere cosa alcuna; richiese S. Maestà, che mādasse alcune Persone in Roma, acciocchè insieme con altre, che la Santità Sua avria deputate, aves-

fe-

fero aggiustato, e composto amichevolmente le differenze: ed avendo S. Maestà promesso al Papa di mandarle, e poi per la morte di S. Beatitudine essendo succeduto il Pontefice Gregorio XIII., che più volte richiese il Rè, che mandasse dette persone; nell'anno 1574., avendo il Rè Filippo II. mandato in Roma il Marchese de las Naves, e per morte di questi avendo sostituito il Marchese d'Alcaniz, e'l Regio Consigliere D. Francesco de Vera; si trattarono per lo spazio di piu d'un' anno in Roma molte differenze Giurisdizionali; ma in quanto a quella del Rito di Vicaria il Pontefice Gregorio nè meno fece proponerla, conoscendo la ragione, che assisteva alla Real Giurisdizione. (Q)

(Q)
Siccome nota il *Chioccarelli* ne' suoi manoscritti giurisdizionali al lib. XIV. intitolato *de legat. Cardinalium Sufiniani, & Alexandrini ad Philippum Secundum Hispaniarum Regem pro Romano Pontifice, pro causis Ecclesiastica Jurisdictionis.*

Il Reggente de Ponte nel 1. tomo de *Jurisdictione* nel titolo de' Riti di Vicaria nel fine ove avvertisce: avendo il Card. di Granuela nell'anno 1571. all' ultimo di Marzo scritto largamente a S. M., quanto si può dire sopra il fondamento di questa Giurisdizione di S. M., poi da quel tempo in qua si è conservata inviolabilmente questa Giurisdizione, e così al presente si conserva senza scrupola nessuno; perchè nelle cose, che trattarono in Roma a tempo della felice mem. di Gregorio XIII., l' Illustre Marchese di Alcaniz, e Dott. Francesco de Vera, non fu trattata, nè discussa cosa alcuna di detta Giurisdizione.

(R)
Registrata detta lettera nella Regal Cancelleria, e rapportata dal *Chioccarelli* ne' suoi manoscritti Giurisdizionali nel lib. 10. intitolato *Pro Ritu M. C. Vicariae super Remissionibus Clericorum.*

(S)
Siccome vien notato dal *Reg. de Curtis* nel suo *Diversor. Feudal. al cap. 2. num. 116. cum seqq.*

Sopravenne ancora a dette consulte, e lettere mandate dal Sig. Duca d'Alcalà, dal Sig. Cardinal di Granuela, e da altri Vece-Rè successori, una lettera di S. Maestà, scritta al Signor Vece-Rè Conte di Lemos nel primo di Dicembre dell'anno 1600. ordinando che non s'innovasse cosa alcuna nella forma di dimandare la remissione de' cherici da' Giudici secolari. (R)

Ma oltre alla tolleranza di questa consuetudine antichissima nel Regno avuta da tanti Sommi Pontefici, anzi dal medesimo Sommo Pontefice Bonifacio VIII., autore del Canone, *si Judex laicus, de sentent. excommunicat. in 6.* (il quale prima di essere assunto alla dignità Pontificia si trattene per molto tempo nel Regno presso la Persona del Rè Carlo I. d'Angiò in qualità di Cappellano maggiore) (S) da' Sommi Pontefici Calisto III., e Paolo IV., e dall' espressa approvazione del Beato Pio V.; chi non sà la solenne Bolla del Sommo Pontefice Clemente VII., il quale approvò, con Bolla particolare, questa Regalia per lo Regno di Napoli ad istanza dell'Imperador Carlo V., per mezzo del Duca di Sessa suo Ambasciadore

dore, nell'anno 1524. pubblicata da Girolamo Centelles all'ora Nunzio, e Collettore Apostolico: ordinando il Papa, che i cherici dovessero nel Regno di Napoli andare in abito, e tonsura: e contravenendo a tai requisiti, fossero tenuti per secolari, e soggetti alla punizione della Corte laicale, senza bisogno d'altra dichiarazione, non ostante qualunque cõstituzione, ed ordinazione Apostolica? *Nos ex nunc prout ex tunc*, sono le parole, *Et è converso, declaramus seculares, Et per Curiam secularem puniendos decernimus ipso jure, nulla alia nova declaratione super hoc requisita, vel requirenda, non obstantibus constitutionibus, Et ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscunque.* (T)

Nè v'è in tutto il Regno Giurisdizione alcuna Regia, nella quale non siasi sempre praticata detta antichissima consuetudine, e dove i Prelati nõ siano comparso avanti di essa a dimandare la remission della causa, provando i requisiti del chericato. Tutti gli Autori Regnioli dati alle stampe, revisti dagli Ecclesiastici, ed ammessi, allegano infinite giudicature in varj tempi, e in tutte le Provincie del Regno seguite, chiamandosi questa una sommaria, e straordinaria cognizione. (V)

Oltre alle Giudicature riferite da detti Autori in tutti i tēpi, due Giudicature seguirono nella Reg. Audienza di Montefusco, nel tempo che ivi ultimamente fu Preside il Presidente D. Domenico Garofalo col Sig. Card. Ursino Arcivescovo di Benevento, avendo quel favio, e zelantissimo Cardinale conosciuto la notoria giustizia, ed antichissima osservanza a favore della Real Giurisdizione. Anzi nell'istessa Reg. Audienza dell'Aquila, pochi anni sono ritrovandosi Avvocato fiscale l'odierno Presidente Milano, avendo preteso il Vescovo in una causa di non fare osservare la disposizione di detto Rito, si man-

X

dò

(T)

Qual Bolla viene registrata, e lungamente comentata dal *Nigris* Commentatore de' Capitoli del Regno, inserita nel libro di detti Capitoli.

Trafcritta dal *Marta de Jurisditt. par. 2. cap. 30. n. 37.*, *Et cap. 3.*

E di detta Bolla fan menzione

Il Graziano nel cap. 190.

Il Menochio nel Conf. 212. n. 35. Et de Præsumpt. lib. 6. præsumpt. 76. num. 42.

Il Cortiada nella decis. 137. n. 32.

Pietro Barbosa nella l. Titia ff. soluto matrimonio.

Il Carlevale de Judiciis.

(V)

Che'l Rito della Vicaria si offervi per tutto il Regno indistintamente, e senza contraddizione alcuna, l'affermano

Prospero Caravita nel commento del detto Rito 235. al n. 3.

Toro in ver. Clericatus probatio.

Il Reg. D. Carlo Petra nel commento del d. Rito al n. 21. e 22.

L'Orries al detto Rito 235. al num. 21.

Il Conf. Grammatico nella constitut. Apostatantes.

Il Vivio nella decis. 512.

L'istesso Vivio nella decis. 130. lib. 1.

Eliseo Danja nel suo trattato de Pugna DD.

Il Regg. de Marinis nel Tomo 3. nell'Allegat. 38.

Il Borrello de Reg. Cap. præst. cap. 71. num. 310.

Il Regg. Sanfelice nelle decis.

Il Presid. Merlinò nelle controversie.

Il Presid. de Franchis nelle decis.

Anzi tra le preeminenze delle Regie Audienze Provinciali una essere questa di esercitare il Rito di Vicaria, scrive il *Police* nel suo trattato de *Prebem. Reg. Audientiarum tom. 1. tit. 6. in rubr.*

(X)
Notati tutti detti esempj negli Archivi
di dette Regie Audienze.

Z.

Il Baldo nella l. si qua per calumniam, Cod. de Episcopis, & Clericis al num. 4. in quelle parole: sed pone quod iste offendit Potestati literas Clericatus, utrum debet Potestas statim eum remittere; videtur quod non, quia probatio de clericatu est quid spirituale, unde non potest fieri coram Iudice laico per dictum cap. si Iudex; contrarium credo, nam dico quod coram Iudice seculari potest produci instrumentum clericatus, ad instructionem, & ad inducendum in eo scientiam clericatus, ut sic fit excommunicatus si detinet, & in tali ostensione Instrumenti non oportet aduersarius citari, quia non fit in modum probationis, sed instructionis.

(AA)

Poichè, come avvertisce il Barboza rapportato dal Cortiada nella decis. 3. Non ipse privat, sed magis privat Bulla, & Decretum Concilii; soggiungendo il Cortiada: Hujus autem Praxis rationem elegantissimam tradit Petr. Barboza, defendit eam esse conformem Juri Canonico, & derivatam ex Decreto Sag. Concilii Tridentini, & ex Bullis Pontificum, Inultis Regibus Portugallia, quarum similes concessas esse Regibus Castella, & Neapolis refert Caricualius.

(BR)

Secondo l'insegnamento di Baldo in d. l. si qua per calumniam n. 2. in fine Cod. de Episcopis, & Clericis.

Il Presid. de Pranchis nella decis. 189. al num. 1.

E questa pratica così si osserva nella Francia, siccome scrivono

Gio: Gallo in qu. 38.

Papozio nel tit. 5. lib. 1. arresto 4.

Guidon Papa nella quest. 138. n. 2.

Nella Catalogna lo scrivono

Fon-

dò a detto Vescovo una nota de' Processi, ne' quali appariva che sempre si era in quella Regia Audienza praticato il Rito della Vicaria: ed, avendo quel Prelato riconosciuto detta Nota, delistè dall'impresa, e si praticò il solito Rito di Vicaria. (X)

Parendo assai strano, che ciò si metta in dubbio, quando questa pratica si osserva in tutto il mondo Cristiano, fondata su la ragion canonica, rapportata dall'insigne Baldo, lume de' canonisti (Z); non conoscendosi del jus del chericato, e dell'articolo Ecclesiastico; ma solamente del puro fatto, e de' requisiti ricercati specialmente dalla Bolla di Clem. VII., e dal Concilio Tridentino per godere il Privilegio del Foro. (AA) E perciò, non essendovi paese, ove il Giudice laico non conosca incidentalmente di questo articolo di puro fatto, se il reo tenga i requisiti del chericato; affinché possa essere rimesso al suo Giudice Ecclesiastico competente, e non tenendo detti requisiti, si proceda dal Giudice secolare, e resti soggetto alla Giurisdizione del Principe; non presumendosi alcuno chericato, se prima non lo facci costare: per ciò dico la costituzione del Sommo Pontefice Bonifacio VIII. nel cap. si Iudex laicus de sententia excommunicat. in 6. s'intende aver disposto, ove si trattasse d'una piena ed ordinaria cognizione del chericato, e non della cognizione straordinaria, ed a sola istruzione del Giudice laico; e quando si tratta di cosa spirituale, cioè de jure clericatus, non quando si tratta del puro fatto, se il reo tenga i requisiti del chericato (BB): par dico strano che s'abbia a porre in controversia presentemente nel Regno di Napoli quando all'immemorabile consuetudine di piu secoli, alla tolleranza de' Sommi Pontefici, all'espresso consenso degli istessi Sommi Pontefici, si aggiungono la necessità per ragion del costume di quei popoli, l'espressa Bolla del Sommo Pon-

Fontan. nella decis. 23.
Pegucra nella pract. crimin. cap. 26. n. 7.
Ferrer. 3. parte observat. cap. 172.
Ripoll. de Regal. cap. 11. n. 4.
 In Valenza lo scrivono
Il Belluga in Speculo Principum rubr. 11.
§. videamus n. 4. & rubr. 18. §. denuò n. 19.
Matteù de Regimen. Regni Valentie tomo
2. cap. 7. §. 1. n. 9. & 10.
 Nel Regno d'Aragona lo scrivono
Portell. de Compend. Jurisditt. n. 9. & 16.
Seffe de inhib. §. 1. num. 24. & decis. 113.
n. 4. & 5.
 Nel Regno di Sardegna lo scrivono il
Vico in commen. ad Prag. Regni Sardinie
tit. si per tot. & precipud n. 13. & 14.
 46.
 E negli altri Regni della Spagna.
Il Barbosa nel cap. si Judex Laicus de sen-
tentia excommun. in 6.
Il Diana par. 3. tract. 1. resol. 123.
Del Bene de Immunitate Eccles. tom. 1. c. 4.
rub. 28. n. 8.
Il Pereira nella decis. 58. al n. 13.
 Nello Stato di Milano lo scrivono Giulio
Claro lib. 5. sent. quest. 36.
Il Menoch. nel conf. 1412. num. 7. , e nel
Conf. 912. n. 7. lib. 10.
 Nel Senato di Dola lo riferisce Gio: Gri-
vello nella decisione 56. nu. 6. & seq. lib. 1.
 Nel Consiglio di Malines lo riferisce il Cri-
stino nella decision 56. n. 6. , & seqq. vol. 1.

(CC)

Notati nella Regal Cancelleria, e dal
Reg. de Ponte ne' suoi manoscritti Giuris-
 dizonali.

Dal Chioccarelli nel lib. 9. nel titolo
de remediis adversus Pralatos turbantes.
Regiam Jurisdictionem, nempe literis
hortatorialibus: De vocatione Episcoporum:
De sequestratione bonorum temporal.
De expulsion Episcoporum.

Pontefice Clemente VII., e la continua, e mai interrotta serie delle Giudicature fatte coi Prelati, che in tutti i tempi sono stati nel Regno, e che attualmente vi sono.

Sichè continuamente si è praticato nel Regno, che ove alcun Prelato abbia voluto turbare la Regal Giurisdizione nell'esercizio della pratica riferita nel Rito della Vicaria, ed abbia proceduto per tal cagione a fulminare le Censure contra i Ministri Regj, per aver praticato la disposizion del Rito suddetto; si sono dal Regio Collateral-Consiglio, e dal Delegato della Giurisdizione spedite le lettere ortatorie all'istesso Prelato, acciocchè avesse desistito dall'impresa, e tolti i cedoloni delle Scomuniche fulminate; e quando essi Prelati sono stati ostinati, e pertinaci nelle loro opinioni, servendosi della Potestà iconomica per difesa della Regal Giurisdizione, e per evitare la violenza, che si è voluto usare in tal maniera a' Regj Ministri, che si sono serviti della Regal Giurisdizione, secondo l'antichissima Pratica, e Consuetudine del Regno; si sono essi Prelati chiamati in Napoli *ad audiendum verbum Regium*; e per estremo rimedio si sono fatti uscire dal Regno, siccome molti esempj vengono addotti, e riferiti ne' libri della Regal Giurisdizione (CC), e specialmente cio praticossi nel Fatto occorso col Vescovo di Tricarico Diomede Carafa, il quale nell'anno 1607. fece levare con violenza da' suoi cherici da mano della Guardia del Capitano di Tricarico due forasciti, carcerati da esso Capitano come Laici, e poi ripostoli nelle sue carceri, sotto pretesto, che fussero cherici, scomunicando il suddetto Capitano, che gli avea presi prigioni: ed essendogli state mandate piu ortatorie, che restituise i carcerati al Capitano, e che se pretendesse che fussero cherici, dimandasse la remif-

missione di quelli ; e non avendo il Prelato voluto ubbidire all'ortatorie , si usò l'estremo rimedio di farlo uscire dal Regno , con ordine , che non dovesse piu ritornarvi ; ed uscito dal Regno , se n'andò in Roma , ove morì ; e di tutto il successo si diede conto all'Ambasciadore di S. M. in Roma , il quale partecipato il negozio al Sommo Pontefice Paolo V. , Sua Santità commise al Nunzio Apostolico residente in Napoli , che dasse l'assoluzione agli scomunicati : ed essendo costato che de' delinquenti uno era monaco , e l'altro cherico furono rimessi al Nunzio. (DD)

(DD)
Riferico questo esempio dal *Chioccarelli* ne' suoi manoscritti nel *tit. de expul- sione Episcoporum*, e nel *tit. de Ritu M.C.V.*

La Sagra Congregazione dell'Immunità nell'anno 1592. avendo conosciuto l'inalterabile consuetudine del Regno , e la necessità , che v'è di esercitarla , fece scrivere a' 26. d'Agosto del det.anno dal Sig. Cardinal Rusticucci al Vicario di Alessano ; ordinandogli che assolvesse il Barone di Tutino , o i suoi Officiali , li quali da esso Vicario erano stati dichiarati incorsi nelle Censure per la carcerazione d'un cherico , ordinandogli di vantaggio , ch'esso Vicario dasse ordine ad alcuni cherici conjugati subordinati al Rito , che non fussero piu andati in abito di cherici , dichiarando che questi non ponno godere il privilegio del Foro ; ma devono esser trattati da Laici , ed acciocchè non avessero i Ministri Regj da querelarsi , come fanno ogni giorno per la moltiplicità de' cherici , li quali pigliano solo gli ordini minori per l'esenzione del Foro secolare , senza poi menar vita da cherici , ne servire la Chiesa , come sono obbligati . (EE)

(EE)
Riferita detta lettera dall'istesso *Chioccarelli* nel *titolo Pro Ritu M.C.V.*

Anzi nell'anno 1609. avendo D. Giorgio de Mendoza Governatore della Città di Cosenza avuto differenza col Vicario dell'Arcivescovo di essa Città per non avere voluto il Governatore rimettergli un carcerato , che diceva esser cherico , mentre datosi il termine nel-

nella Reg. Audienza di Cosenza a provare il chericato, non ne furono provati li debiti requisiti, e perciò si fece decreto, che la causa di quell'inquisito restasse in essa Regia Audienza; e poi il medesimo Vicario avea fatto istanza, che gli si rimettesse il reo per tenerlo inquisito, e abilitato nella sua Corte Arcivescovile per causa di S. Ufficio, e per tal cagione scomunicò il Governatore) fu perciò il Vicario con lettere chiamato in Napoli, e venuto vicino Napoli pigliò altro cammino; perlochè fu trattenuto in Gaeta, donde fu fatto venire in Napoli; e data si del tutto relazione a S. Santità; questa ordinò che si revocasse la scomunica, e'l carcerato si rimettesse al Tribunale del S. Ufficio con alcune condizioni. (FF)

(FF)
Riferito pienamente questo fatto nella consulta scritta a S. M. dal Vece-Rè Conte di Benevento a' 28. di Dicembre 1609. registrata nella Regia Cancelleria.

Parimente il Vece-Rè Duca d'Offuna fece oratoria molto pungente al Vicario dell'Arcivescovo di Napoli a' 9. di Dicembre 1619. per cagion che avea fatto intimare monitorj al Regio Consigliero Scipione Rovito, ed ordinario Consultore della Corte del Regio Cappellan Maggiore, e al suo maestro d'Atti, che fra tre dì comparissero avanti di lui per certificarlo d'aver osservato, e ubbidito alle lettere Significatoriali, spedite per la sua Corte Arcivescovile, e notificate agl'istessi; le quali contenevano, che mentre erano stati carcerati alcuni studenti in abito e tonsura chericale, per essersi trovati a sentire lezioni private in case private, e condotti nelle carceri deputate dal detto Cappellan Maggiore, jattandosi di voler conoscere del loro chericato contro la forma de' Sacro-santi Canoni; avessero dovuto subito rimetterli alla Corte Arcivescovile: e che di piu dovessero dichiarare nulli, ed invalidi tutti gli Atti, Decreti, e Scritture per essi fatte circa la cognizion del chericato de' predetti, ed altri carcerati dopo la notificazione delle lettere Significatoriali, con dichiararli il

Y

Vi-

(GG)
 Registrata essa ortatoria ne' libri della
 Regal Giurisdizione.
 Rapportata dal *Chioccarelli* nell'istessa
 fis. Pro Ritu M.C.V.

(HH)
 Siccome costa dall'appuntamento del
 Collateral-Consiglio registrato nella Regal
 Cancelleria, ove si nota:

Hà parecido que lo atrocidad de tan grave delito mereçe la pena, que la Audiencia hà condenada al Reo, y la prueva hecha de aquel Tribunal à su instrucion en esclusion del pretendido Clericato, con las ponderaciones representadas, demuestra evidentemente la vanidad de tal pretension; pues quando caso que huviesse tenido existencia no podia practicarse en otro modo que segun el Rito de la Vicaria, y por todo ello juzga el Colateral que se puede servir Su Excell. de ordenar con su Despacho a la dicha Reg. Audiencia que haga responder al Obispo, que por la pretension que tiene de su Corte practicandose el Rito della Vicaria se le harà justicia.

(II)
 Siccome appare dall'altro appuntamento fatto a' 26. di Marzo del 1700. registrato nella Regal Cancelleria, ove si dice:

Hà parecido a hora a este Consejo que para justificarse con mayor fundamento
las

Vicario nulli, ed invalidi, e minacciando anche di voler procedere a pene, e a censure Ecclesiastiche per la medesima causa. E questo non ostante che'l Vicario sapesse benissimo l'osservanza tanto notoria, in tutt' i Regj Tribunali, tanto di questa Città, quanto di tutto il Regno, di conoscere di tutti simili cherici per via di straordinaria cognizione, in virtù del Rito della Vicaria, così inviolabilmente osservato: esortandolo in essa lettera ortatoria a non procedere oltre, e a non fare queste novità così pregiudiziali alla Regal Giurisdizione; e così egli si astenne. (GG)

Ma col Vescovo dell'Aquila si procurarono, prima di ricorrer all'estremo rimedio di farlo uscire dal Regno, tutt' i modi piu urbani, e decenti, acciocchè desistesse dalla scomunica fulminata contra'l Tribunale intero della Regia Audiencia dell'Aquila, e nõ perturbasse così violentemente la Regia Giurisdizione, e la quiete di quel Pubblico. Primieramente dal Reg. Collat. Conf. a' 16. del mese di Marzo del 1700. si fece appuntamento, consultando il Signor Vescovo, che avesse fatto fare imbasciata al Vescovo, che, se pretendeva la remission di quello inquisito, avesse fatto costare che tenea i requisiti del chericato. (HH)

E continuando il Vescovo nella turbazione della Regal Giurisdizione, senza far conto veruno del primo appuntamento fatto dal Collateral-Consiglio, prima di passare ad altro atto verso la sua persona, si fece dal medesimo Regio Collateral-Consiglio altro appuntamento, acciocchè di nuovo si facesse imbasciata al Vescovo di dovere desistere dalla violenza, e dalla turbazione, che faceva alla Regal Giurisdizione. (II)

Furono però tutte inutili queste attenzioni usate, perchè nè si esibì documento alcuno del preteso chericato, nè perciò desistè il Vescovo di ful-

las operaciones, y para mantenerse la practica del Rito della Vicaria, que hoy intenan los Ecclesiasticos impedir, se pueda servir Su Exceliencio de ordenar a la dicha Audiencia, que no hallandose executado lo que S. E. le ordenò por medio de carta de V. S., embie luego su Secretario con embaxada al Obispo, diciendole que si presende la remision del Reo como aserto Clerigo, deve practicar el Rito de la Vicaria, que por esta via se le harà justicia; haziendo un atto publico de la dicha embaxada; y que en el mismo tiempo haga decreto para que el Reo exhiba dentro de dos horas los legitimos documentos del pretendido Clerigato; en cuyo tiempo si se presentaren proceda de justicia sobre la pretendida remision, practicando el dicho Rito de la Vicaria; y en caso, que no se presentaren los dichos documentos execute publicamente la justicia, y si se emanaren las censuras, presente las nullitates en la forma solita.

(LL)

Con altro appuntamento fatto a' 3. di Aprile del 1700. registrato in Cancelleria, ove, inferendosi tutt' i fatti antecedenti si conchiuse:

Combeniendo todo esto al servicio de Su Magestad, siendo los dichos Ministros inoquentes de culpa en el haver hecho morir au Reo tan enorme, y obedezido las ordenes de S. E., y tambien del Rey Nuestro Señor, pues si los Ministros que obran bien no se defendan, servira de exemplo para que en lo benidero se olvide cadauno de sus obligaciones; y pasando a los remedios que prontamente pueden aplicarse, se servira S. E. de ordenar que por los dichos motivos se expeda ortatoria una por tres al dicho Obispo, a fin que sin dilacion haga que se remuevan las dichas censuras, como emanadas sin justa causa, por que de otra manera se deverà pasar a todos aquellos remedios economicos, que combengan, y suelen practicarse por defensa de la Real Jurisdiccion de Su Magestad, y de sus Ministros.

fulminare le censure contra i Ministri di quella Regia Audiencia, i quali fecero eseguire la sentenza di morte contra quel reo, convinto di sì gravissimi delitti: sicchè tal condotta del Vescovo obbligò il Reg. Collateral-Consiglio a fare altro nuovo appuntamento, col quale consigliò il Signor Vece-Rè, a dover si fare lettera ortatoria a quel prelato, acciò desistesse da essi atti turbativi, che usava verso la Regal Giurisdizione, e che avesse dovuto far rimuovere i cedoloni, fatti ponere in pubblico nella Città dell'Aquila contra i ministri di quella Regia Audiencia; altrimenti si vedeva la Regal Giurisdizione costretta di usare quei rimedj economici, che ad ogni Principe Sourano per difesa naturale competono, affine di evitare le violenze, che si volessero inferire nel suo Principato, o verso i proprj sudditi. (LL)

E dopo varie dilazioni, essendosi alla fine il suddetto Vescovo conferito nella Città di Napoli *ad audiendum verbum Regium*, in virtù delle lettere Regie speditegli in nome di S. M.; con tutto che gli si facesse conoscere evidentemente, che quel delinquente mai era stato chericò, e l'Università stessa di Fossa sua Patria avesse fatto fede, che quel suo cittadino, era stato conosciuto, e trattato sempre come Laico; in vece di cessare dalle turbazioni, che faceva alla Regal Giurisdizione, si partì di Napoli senza vedere il Signor Vece-Rè, e senza licenza veruna, e senza usare atto alcuno di urbanità, nè chiedere forse licenza. Per lo qual grave, e nuovo dispreggio usato a Sua Maestà, le cui veci rappresenta nel Regno il Vece-Rè, fu posto il Regio Collateral-Consiglio, insieme co' Ministri della Regal Giunta di Giurisdizione in preciso obbligo d'impedire al Vescovo il ritorno nella Città dell'Aquila, ed operare in modo, che uscisse dal

Re-

(MM)

Siccome si legge nell'Appuntamento fatto dal Reg. Coll. Consiglio, e registrato nella Regal Cancellaria a' 5. di Luglio dell'anno 1700. con quelle parole: *En el entretanto que se hallava el Obispo dell'Aquila en esta Ciudad llamado de S. Exc. ad audiendum verbum Regium por la causa mas vezes narrada en los apuntamientos precedentes sobre la excomunion contra los Ministros de aquella Reg. Audientia, despues que demostrò con su venida, y espresiones la obediencia, que professava à las ordenes de Su Magestad, Dios le guarde; El Collateral esta mañana en presençia de S. Exc. con los cabos de Tribunales se ha asegurado de la noticia reçivida esta misma mañana de haverse partido por la via de Devoti desde el martes de la semana passada sin permiso alguno de S. Excell.: y habiendo considerado este caso por singular, y digno de las devidas demonstraciones, por haver transgredido el orden, con el qual el dicho Obispo se hallava en esta Ciudad en nombre de Su Magestad; Este Consejo supplica a S. Excel. se sirva de ordenar, que se renueve totalmente el sequestro de sus temporalidades, con hazerle orden por los confines del Reyno, para que non se le permita el ingreso si quisere volver a el, como infidente, e indigno de la gracia de Su Magestad, por tal transgression; firviendose tambien S. Exc. de dar noticia de este nuevo caso al Señor Embaxador de Roma, a fin que si quiza suere a su Audientia el dicho Obispo, no lo reçiva, demostrando en aquella Corte el sentimiento devido por tal causa, con pasar el todo a la Real noticia de Su Magestad.*

(NN)

Siccome rescrisse il Sommo Pontefice Innocenzo III. a i Prelati della Francia nelle controversie del loro Rè con quello d'Inghilterra nel cap. *norie 13. de Judiciis, ivi nisi fortè juri communi per speciale Privilegium, vel contrariam consuetudinem aliquid sit detractum.*

Regno. (MM)

Dalle quali cose giustamente si spera, che S. Santità, conoscendo il dritto della Regal Giurisdizione, nato da una Consuetudine nel Regno di tanti e tanti secoli, la quale sola avrebbe a sostenersi, ancorchè in qualche modo ripugnasse alla ragion de' Canon (NN), però non contraria alla legge, e consuetudine Canonica, approvata da' Sommi Pontefici, anzi con espresa Cōstituzione de' Sommi Pontefici istessi confermata; e che senza di essa nel Regno di Napoli, per la natura di quei popoli, non si potrebbe in altra maniera reggere la giustizia, ed invigilare alla pubblica quiete; nè si potrebbero in altro modo evitare gl'innumerabili delitti, che si commetterebbero in disservigio d'Iddio, e in perdizione dell'anime, si spera che abbia ad esempio del Sommo Pontefice Beato Pio V., e degli altri Sommi Pontefici suoi antecessori, per lo zelo del ben pubblico, e per lo gastigo de' malfattori, a conservare quei medesimi sentimenti; e fare sperimentare con maggior ragione quelle medesime risoluzioni ottenute negli altri Ponteficati; e fare che si rivochino le censure fulminate contra i ministri di quella Reg. Audienza dell'Aquila, che con tanto avvedimento usarono giustizia, nel punire un delitto de' più atroci, ed empj, che mai si fusse commesso.

RAGIONAMENTO TERZO

Intorno alla Regalìa di potere inseguire i delinquenti del Regno, che fuggono nello Stato Ecclesiastico, e farli arrestare nell'atto che s'inseguiscono nel territorio stesso Ecclesiastico.



' Arrestamento del Principe della Riccia, fatto la notte de' 6. di Ottobre dell'anno 1701. mezzo miglio entro lo Stato Ecclesiastico, da' soldati della

Terra di Casalviero, spettante al Sig. Duca di Sora, i quali, vedendolo in compagnia di persone armate, che ufavano di piu violenza a' viandanti, sospettarono non fussero fuorusciti, e si posero ad inseguirli per lo territorio di Terra di lavoro, ove è situata Casalviero, sino a tanto che passato il fiume dividente i confini, li carcerarono in un'aperta campagna mezzo miglio entro lo Stato della Chiesa; tale arrestamento, dico, o si consideri l'antica maniera praticata sempre per piu secoli tra' Serenissimi Re di Napoli co' Sommi Pontefici, o si consideri la forza de' Concordati tra' medesimi in cōfermazione dell'antica osservanza, non può essere nè piu giusto, nè piu necessario. La qualità di ritrovarsi esso Principe bandito, e fuorgiudicato dal Regno per un'omicidio fatto eseguire alcuni anni prima nella Città di Napoli; e quella del nuovo delitto imputatogli; siccome ogn'una di esse da se sola farebbe stata bastantissima a fare che in nome del Governo si avesse potuto dimandare a i ministri di S. Santità, che lo avessero consignato nelle sue forze, benchè si fusse rifugiato nello Stato Ecclesiastico; così maggiormente e con somma ragione potè render lecito, e giusto l'arresta-

Z men-

mento del detto Principe prima inseguito da' soldati Regnicoli nel territorio del Regno istesso, e poi nel fervore medesimo che s'inseguiva raggiunto mezzo miglio solo entro lo Stato Ecclesiastico. E, quel che dee notarsi, in campagna aperta, ritrovandosi, egli bandito, e fuor-giudicato dal Regno, e camminando cō seguito di gente armata: qualità le quali sembra assai malagevole, che in altro caso possano tante e tali, e tutte unite ritrovarsi.

La pubblica quiete de' sudditi, e la sicurezza, e conservazione del proprio Stato, sono le due basi, sulle quali principalmente ogni Sovrano deve invigilare. Onde se tanti antecessori Sōmi Pontefici, per lo zelo del pubblico bene, e per la precisa necessità del buon governo del loro Stato, han sempre posto in opera simiglianti maniere; e specialmente co' Serenissimi Rè di Napoli, a cagione della vicinanza del Regno collo Stato Ecclesiastico, per sì lungo tratto di paese confinanti, così per mare, come per terra; e per lo Stato di Benevento, situato nel centro, e nel cuore del Regno; e per la natura de' popoli, che tolto il freno del timore di essere restituiti al proprio Principe, e di fogggiacere al meritato gastigo, coll'opportunità del sito, e del pronto ricovero nello Stato contiguo, non vi farebbero delitti, che non commetterebbero, nè eccesso benchè empio, che non rimarrebbe impunito; chi potrà mai porre in dubbio che, nel presente Governo, Sua Santità, che tiene tutto il Mondo spettatore del sommo zelo, e della indefessa vigilanza, che esercita per gli affari del suo principato, non abbia anche in questo, come in tutte l'altre cose, a superare la condotta de' Pontefici suoi antecessori? poichè sperimentasi nel solo governo di questo Principe quanto di grande, e d'illustre si sia giammai ammirato ne' suoi predecessori.

Fin

Fin dal tempo che si stabilì nella Città di Napoli la Sede Regale, cioè a dire quando il Serenissimo Rè Carlo I. d'Angiò Conte di Provenza, e fratello di San Lodovico Rè di Francia, chiamato instantemente dal Sommo Pontefice Urbano IV., acciò il liberasse dagl'insulti di Manfredi Principe di Taranto, figliuolo naturale di Federigo Imperadore della Casa di Svevia, ed invitato alla conquista del Regno (A); venne, ed ucciso Manfredi nella battaglia di Benevento, prese il possesso del Regno, del quale fu poi investito nell'anno 1266. dal Sommo Pontefice Clemente IV. (B); incominciò quell'accortissimo Principe a mantenere questa reciproca corrispondenza co i Sommi Pontefici; conoscendo la precisa necessità per lo buon governo dell'uno, e dell'altro Principato; e perciò a' 12. di Settembre del 1269. ordinò a tutti i suoi Officiali, e alle Università del Regno, che a richiesta di Mons. Berardo suddiacono, e cappellano del Papa, e Governatore di Benevento, e del suo Vicario, proibissero con pubblici banni sotto rigorose pene, che niuno accostasse a Benevento con provvisione di vitto, nè di altro modo, o ciò comandasse, nè comunicasse in cosa alcuna con Beneventani, nè negoziasse con essi loro (C).

Il Rè Carlo II. d'Angiò a' 3. di Settembre dell'anno 1304. scrisse agli Giustizieri di Principato, e di Terra di lavoro, e del Contado di Molise, che richiedessero il Governatore della Città di Benevento, e'l suo Vicario, e gli uomini di detta Città, che non ricettassero quelli, che delinquivano in Regno; ma che gli carcerassero, e gli rimettessero a gli Officiali Regj; perchè molti delinquenti andavano scorrendo per la Provincia di Principato, commettendo varj delitti, e subito si ritiravano in Benevento, come in luogo sicuro: e che se piu per l'avvenire gli avessero ricettati, esso Rè

(A)

Siccome riferiscono il *Proc. ann. 1253.* il *Besold. de Regno Sicil. & Neap. fol. 626* il *Crus. lib. 2. cap. 11.*

(B)

Come riferiscono il *Rinald. nel Ponteficato di Clem. IV. nell'anno 1265. dal n. 11. fino al n. 22.*

Il *Ciacconio al n. 2. col. 168. lit. A.*

Il *Palaz. nella Monarchia Eccles. nella vita di detto Pontefice Clemente col. 44. tom. 3. n. 4. lit. A.*

Il *Volater. lib. 6. fol. 75.*

(C)

Qual Regale ordine fu registrato nel Registro del Regale Archivio della Zecca del Rè Carlo I. in detto anno, e di esso ne fa menzione il *Chioccarelli* nel tomo 16. de' suoi manoscritti.

Rè avrebbe ordinato, che quelli che avessero delinquito in detta Città di Benevento, ancorchè in delitti gravi, fossero stati ricettati nelle sue Terre vicino Benevento, acciocchè avessero potuto commettere delitti in quella Città, e poi salvarsi in dette Terre. E, non volendo ciò osservarsi da' Beneventani, il Rè ordinò a detti Giustizieri, che facessero essi il medesimo, e che ricettassero nelle Terre convicine coloro, che delinquivano in Benevento: acciocchè i Beneventani avveduti del loro danno osservassero detta reciproca corrispondenza. (D)

(D)
Notato detto Regal'ordine nell' Archivio della Zecca nel registro del Rè Carlo II. di detto anno.

Rapportato anco dal *Chioccarelli* nel suddetto luogo.

Questa maniera praticata tra i Serenissimi Rè Angioini, e' Sommi Pontefici fu confermata principalmente dal Sommo Pontefice Giovanni XXII., e da Carlo Duca di Calabria figliuolo primogenito del Rè Ruberto, e Vicario generale nel Regno a' 22. di Ottobre dell' anno 1322. Imperocchè scrisse a tutti gli Officiali, e Baroni del Regno, che avessero osservato il Breve di Papa Giovanni XXII. del quale loro mandò copia; in cui detto Pontefice pregò, ed esortò esso Duca di Calabria, acciocchè avesse fatto ordine di far carcerare, e consegnare al Governatore di Benevento tutti li cittadini Beneventani, così laici, come cherici, che per loro eccessi erano stati banditi da detta Città, e si erano refugiti nel Regno. (E)

(E)
E si nota nel Registro del Rè Ruberto di detto anno 1322. nel Regale Archivio della Zecca.

E crescendo sempre piu la necessità di conservare la pubblica quiete nell'uno e nell'altro Stato, e per provvedere d'impedire gli enormi delitti, che frequentemente in ambedue succedeano, colla fiducia di rifugirsi nello Stato finitimo; e maggiormente perchè i delinquenti del Regno di Napoli, oltre all'evitare il gastigo, che avrebbero ricevuto da' Ministri Regj, empivano d'uomini facinorosi l'istesso Stato Ecclesiastico, e per conseguenza inquietavano i sudditi della Santa Sede; si rinnovarono in piu tempi tra molti Sommi

mi

mi Pontefici, e Serenissimi Rè del Regno gli antichi concordati, concepiti tutti *sub nomine dignitatis*; avendo per motivo la pubblica tranquillità, e la quiete de' sudditi; con obligare ciascuno di essi i loro successori per la perpetua, ed immutabile osservanza così circa il doverli restituire i delinquenti dell'uno Stato rifuggito nell'altro, come di poterli da' Ministri di un principato inseguire nel territorio dell'altro principato i propri sudditi delinquenti sino a dieci miglia entro il territorio finitimo, e poterli carcerare, come se fossero stati presi nel proprio territorio.

Tra i Serenissimi Rè Aragonesi, e tra i Sommi Pontefici si osservò sempre questa scambievolmente restituzione di delinquenti secondo l'antica osservanza, e concordati fatti fra loro: e fu inviolabilmente osservata da detti Rè Aragonesi, e dall'istesso Ferdinando il Cattolico: veggendosi per tale effetto gli ordini in tutti i tempi dati a i Governatori delle Province del Regno per aver nelle mani gl'inquisiti dello Stato Ecclesiastico, e restituirli a' Governatori di esso: quali esempj son tutti notati ne' Regali Archivi de' Rè Aragonesi. (F)

L'istesso inviolabilmente si osservò co' Serenissimi Rè Cattolici successori: onde il Sommo Pontefice Leone X. fece solenne convenzione coll' Imperador Carlo V. per mezzo del suo Ambasciadore D. Giovanni Emanuele a' 3. di Giugno del 1521. per la reciproca restituzione de' delinquenti rifuggiti ne' loro Stati: per l'osservanza della quale concordia l'Imperador Carlo V. si obligò con queste parole: *Item obligat, & obligavit dictum Carolum Regem, & Regnum ipsum Siciliae citra Pharam pro tempore obtinentes, quod ipsi ad Suae Sanctitatis, & Camerae Apostolicae requisitionem delinquentes in Terris dictae Ecclesiae mediate, vel immediate subiectos ad dictum Regnum Siciliae citra Pha-*

A a rum,

(F)

Tutti questi Regali ordini de' Rè Aragonesi per tutto il regnare di Ferdinando il Cattolico sono notati ne' Regali Archivi de' Rè Aragonesi, e la formola dell'ordine, era in questa maniera:

Rex Aragonum

Reverende in Christo Pater Amice carissime.

Havemo ricevuto vostra lettera de' 12. del presente, e colla presente vi rispondemo, che siamo pronti fare ogni opera necessaria per la conservazione della pace firmata tra le parti di questa Città, sì per servizio della Santità di nostro Signore, come per compiacere a voi, e per lo beneficio di questi Gentil' uomini, e Cittadini; e perciò ne avvisarete delle persone averanno controvvenuto a detta Pace, e dove abitano, perchè possiamo provvedere al bisogno secondo alla requisitoria vostra: quanto alla parte, che scrivete de Joanne de Vico detto Zinzaro, e Riccio Benevotani, quali si trovaron ad arrobare quello mercante di S. Severino, voleriamo sempre sapere dove sono, perchè li facciamo pigliare.

rum, & illius Civitates, & Terras, & loca confugientes capi, & ad urbem, vel alium locum remitti faciant; dummodò Sanctitas Sua, & successores sui Romani Pontifices, ac dicta Camera ad ipsius Caroli Regis, & Officialium suorum requisitionem delinquentes in Terris, ac locis Regni prædicti, & ad Terras, & loca dictæ Ecclesiæ confugientes pariter ad eos remittant (G), qual convenzione in tutte l'investiture rinnovate co' Serenissimi Rè successorsi, si è sempre confermata, come espressamente fu confermata nell'investitura data dal Sommo Pontefice Alessandro VII. al Serenissimo Rè Carlo II. di gloriosa memoria.

(G)
Registrata questa convenzione nel lib. 3. delle Bolle, e de' Brevi al fogl. 214. à ter. vers. quarto *quod obligatur Rex*, cōservato detto libro nell'Archivio del Regio Palazzo de' Signori Ambasciatori de' Re Cattolici in Roma,

L'istessa convenzione fu di nuovo confermata tra l'istesso Serenissimo Carlo V., e il Sommo Pontefice Clemente VII. in Barcellona, servendosi delle medesime clausule apposte dal suo antecessore Leone X.: facendo un Breve, acciocchè si potesse pubblicare per tutto il Regno di Napoli; siccome a quest'effetto il Sig. D. Pietro di Toledo allora Vece-Rè del Regno fece una Prammatica a' 27. di Maggio del 1533. nella quale inferì detta reciproca convenzione, acciocchè fusse nota a tutti i Regj Ministri, e questi la osservassero ove fosse necessario. (H)

(H)
Registrata ne' libri della Regal Giurisdizione nel titolo *De Conventionibus initis inter hujus Regni Reges, & Sedem Apostolicam* var. tom. 16.

Tal convenzione si rinnovò co' il Sommo Pontefice Paolo III. nell'anno 1546., per l'esecuzione della quale il Signor D. Pietro di Toledo Vece-Rè fece altra Prammatica a' 19. d' Aprile dell' anno 1546. manifestando a tutto il Regno la vicendevole corrispondenza su la remission de' delinquenti, che doveva sempre essere tra i Ministri Regj, e quelli dello Stato Ecclesiastico. (I)

(I)
Registrata nell'istesso libro *De Conventionibus initis inter hujus Regni Reges, & Sedem Apostolicam* var. tom. 16.

(L)
Della quale convenzione registrata nel detto libro *De Conv. &c.*, fa anche menzione il B. Pio V. nella sua convenzione fatta nell'anno 1566. ove dice: *Inherentes præcipuè literis folio record. Pij IV. prædecessoris nostri.*

Di nuovo si confermò l'istessa convenzione dal Sommo Pontefice Pio IV. al Sig. Vece-Rè di Napoli a' 10. di Novembre del 1564. (L)

E poi dal Sommo Pontefice Beato Pio V. nell'anno 1566. coll'istesse clausule

(M)
Registrata nella Pramm. 7. *De persequendis malefactoribus.*

(N)
E questa Bolla si ritrova inserita nella Pramm. 7. *De Exilibus*, e ne fa menzione
Petra ad Gramm. nella decis. 26. n. 1.
Mari. ad Gramm. nella detta decisione 26. n. 2.

(O)
Registrata detta Pramm. nel titolo *De persequendis malefactoribus* nel tomo delle Pramm. del Regno dicendosi ivi:
Et quia nihil magis ad populorum pacem, & quietem proficuum est, quam justitia; ipsiusque justitiae partes sunt Provincias improbis, & nequam hominibus purgatas reddere.

(P)
Ambedue rapportate nelle Pramm. del Regno 2. e 3. nel titolo *De persequendis Reii.*

(Q)
Rapportate dal *Chioccarelli* nel tomo 12. nel titolo *De Conventionibus initis inter hujus Regni Reges, & Proreges, & Sedem Apostolicam.*

fule de' suoi antecessori per la pubblica quiete, e per la reciproca corrispondenza tra i due principati. (M)

Siccome la gloriosa memoria del Sommo Pontefice Sisto V. con altra sua particolare cōstituzione, confirmando le antecedenti, ordinò a' 28. di Luglio del 1585. l'istessa reciproca restituzione de' delinquenti. (N)

Per l'istessa ragione si fece il concordato tra il Sommo Pontefice Paolo III. , e l'Imperador Carlo V. a' 6. di Febbrajo dell'anno 1546. nel quale si convenne che si potessero i delinquenti inseguire per dieci miglia entro lo Stato finitimo, e si disse, che questa era stata l'antica osservanza, interrotta per la lunghezza del tempo; ponendo per ragion fondamentale di detta convenzione, e di detta antichissima osservanza la pubblica pace, e la quiete de' popoli: e fu inserita tutta intera questa convenzione nella Prammatica fatta dal Vece-Rè D. Pietro di Toledo a' 19. Aprile del 1546.

(O)
Convenzione così necessaria, ed opportuna per l'utile, e per lo buon governo dello Stato Ecclesiastico, e del Regno di Napoli, che i Sommi Pontefici Beato Pio V., e Sisto V. vollero con altre loro espresse convenzioni confirmarla, e corroborarla. (P)

Nè vi è stato tempo, nel quale non si siano praticate, ed eseguite dette convenzioni. Il Vece-Rè Conte di Ripargorsa scrisse al Governatore di Benevento a' 26. d'Ottobre del 1507., acciocchè avesse fatto carcerare una persona, che avea rubato una gran quantità d'oro, e d'argento nel Regno, e se n'era fuggita in Benevento, e glie la avesse rimessa insieme con le robe rubate, e che avesse al latore della lettera consegnato il carcerato, e le robe con pubblico inventario (Q). E pure detta osservanza fu anteriore alla convenzione avuta tra il Sommo Pontefice Leone X.,

X., e l'Imperador Carlo V.

L'istesso Vece-Rè a' 29. d'Agosto del 1507. scrisse al Governatore della Città di Benevento, sollecitandolo a consultare col Papa, quel che si era trattato tra esso, e'l Barone di Monte-Falcione Governatore di Principato ultra, per pigliare i banditi, e i malfattori, e rimetterli *ad invicem*. (R)

(R)
Rapportato dal *Chioscarelli* nel luogo citato.

Il detto Vece-Rè scrisse al Vescovo di Civita Governatore di Benevento a' 5. di Novembre del 1507. acciocchè gli avesse rimesso un delinquente, che aveva fatto molti delitti nel Regno; e ciò per l'osservanza della convenzione fatta tra S. Santità, e la Cattolica Maestà circa la remissione de' delinquenti; e che lo consegnasse al lator della lettera: e detta convenzione fu assai prima di quella riferita tra Leon X., e Carlo V.; e nell'istesso giorno il Vece-Rè fece la commissione ad una sua persona, acciocchè si fusse conferita in Benevento a farsi consegnare il suddetto delinquente dal Governatore. (S)

(S)
Rapportato nel luogo istesso dal *Chioscarelli*.

L'istesso Vece-Rè a' 18. di Ottobre dell'anno 1507. scrisse a tutti i Baroni, Governatori, ed Officiali del Regno, che facessero giustizia al Governatore di Benevento, in fare diligenze per aver nelle mani certi delinquenti di Benevento, e che gli carcerassero, e gli rimettessero al detto Vescovo di Civita Governatore di Benevento, che gli ne aveva fatto istanza. (T)

(T)
Registrato nel luogo istesso.

D. Raimondo di Cardona altro Vece-Rè nell'anno 1513. a' 26. di Maggio ad istanza del Governatore di Benevento ordinò a tutti i Governatori delle Provincie del Regno, che facessero pubblicare per iscomunicati alcuni delinquenti, e banditi da Benevento, e che vedessero di fare ogni diligenza per averli nelle mani, e rimetterli al detto Governatore di Benevento. (V)

(V)
Rapportato nel luogo istesso dal *Chioscarelli*.

Il detto Vece-Rè D. Raimondo a' 23. di Luglio di detto anno scrisse al Governatore di Benevento.

natore di Benevento , lodandolo , e ringraziandolo di quel che gli avea scritto della buona diligenza , che ufava acciò si avessero nelle mani tutti i ribaldi fuorusciti del Regno , che capitavano nella Città di Benevento ; e che quelli facesse dare in mano del Commessario mandato da esso Vece-Rè in Benevento per detto effetto: e gli mandò anche un Breve di Sua Santità , nel quale ordinava a quel Governatore il medesimo. (X)

(X)
Registrato nel luogo istesso del Chio-
carcelli.

Dopo le nuove concordie fatte tra Leone X., e Carlo V., e tra Paolo III., e l'istesso Imperadore, gli medesimi ordini furono mandati per tutto il Regno dal Vece-Rè D. Pietro di Toledo; ordinando a tutti i Baroni, ed Officiali del Regno, che, essendo stato altre volte capitolato tra Papa Leone X., e l'Imperador Carlo V., che tutti i delinquenti della Chiesa, che si trovassero in questo Regno, si avessero da rimettere a gli Officiali di S. Santità ; e particolarmente tutti i delinquenti Regnicoli, che si trovassero nelle Terre della Chiesa, che si avessero da rimettere a gli Officiali di S. Maestà in Regno; ed essendo di nuovo detta capitolazione stata confermata tra Papa Clemente VII., e detto Imperadore , e per Sua Santità spedito Breve , che per tutte le Terre della Chiesa si osservasse detta capitolazione ; perciò essi Baroni, ed Officiali del Regno dovessero similmente osservarlo , e che ad ogni istanza degli Officiali di Sua Santità si dovessero prendere , e cautamente consegnare tutti i delinquenti della Chiesa, che si trovassero nel Regno. (Z)

(Z)
Rapportato nel luogo istesso.

Il Vece-Rè Duca d'Alcalà a' 26. di Novembre del 1566. ordinò a tutti i Baroni, ed Officiali del Regno, che osservassero il nuovo Breve del Papa Pio V. sotto la data del primo di Febbrajo 1566. della convenzione fatta di rimettere *ad invicem* i delinquenti, ed eseguirlo. (AA)

(AA)
Rapportato nel luogo istesso.

Il Vece-Rè Duca d'Osuna a' 5. d'Agosto.

B b

go-

(BB)
 Ambidue questi fatti rapportati dal
 Chioccarelli nel luogo istesso.

(CC)
 Rapportati dal Chioccarelli nel luogo
 istesso.

(DD)
 Della quale osservanza fan menzione gli
 Autori stampati così Regnicoli, come
 forestieri.

*Il Corleval. de' Judiciis nel lib. 1. tit. 1.
 disput. 2. qu. 7. sect. 2. n. 832.*

*Il Reg. Tappia nel jus Regni nel lib. 5.
 nel Commento di detta Pram. 3. de perse-
 quendis malefactoribus.*

*Gio: Grande de Bello exulum Prædicom.
 Pati qu. 1. n. 6. pag. 65., e nella qu. 3.
 n. 75.*

*Lo Scialoya nella sua Pratt. al cap. 19. §
 cap. 26.*

*Il Toro nell'annotat. a Gio: Grande in Præ-
 dicamento Pati qu. 1. n. 6.*

Il Bajardo ad Clarum, al §. fin. qu. 7. n. 18.

*Il Raynald. in praxi criminali cap. 32. §. 2.
 §. 3. n. 22.*

(EE)
 Potendo il Principe rinvocare tutti gli
 atti contrarij fatti in pregiudizio di detto
 Concordato, siccome viene notato pres-
 so il Cravetta nel *Conj.* 391. num. 23. 24.
 25.

gosto del 1585. scrisse un'ortatoria al
 Governatore di Benevento, nella quale
 l'esortò, che consegnasse al lator della
 presente tutti quelli, che avevano, de-
 linquito in Napoli nella morte di Gio:
 Vincenzo Starace Eletto della Città di
 Napoli, nella maniera che aveva inteso,
 e che erano fuggiti in Benevento; essen-
 do tutto ciò in conformità della capito-
 lazione, degli ordini, e della buona cor-
 rispondenza, che si teneva: avendo l'i-
 stesso Vece-Rè ordinato a tutti i Baro-
 ni, ed Officiali del Regno, che osservas-
 sero l'istesso a rispetto de' delinquenti
 dello Stato Ecclesiastico per esecuzione
 delle Convenzioni, e Concordati fatti
 colli Sommi Pontefici. (BB)

Il Vece-Rè Conte di Miranda a' 14. di
 Maggio del 1588. pubblicò per tutto il
 Regno la rinnovazione de' Concordati
 fatti col Sommo Pontefice Sisto V., nel-
 la quale si convenne, che il Vece-Rè, e
 Commessario, da esso deputando nella
 persecuzion de' Banditi, e de' delinquenti
 potesse entrare nello Stato Ecclesiastico,
 e quelli inseguire, e pigliare, senza ri-
 chiedere, nè prendere da altri licenza.
 (CC)

La cōtinuazione di qual'osservanza in
 tutti i tempi seguèti (DD) essendo stata
 la, è, sopra la quale si è sempre man-
 tenuta la scambievole corrispondenza, e
 il frenò de' frequenti delitti, che in assai
 maggior numero si farebbero commessi
 colla speranza del certo rifugio, e fuga
 de' Regnicoli nello Stato Ecclesiastico, e
 de' sudditi di S. Santità nelle Provincie
 del Regno; siccome è una delle Regalie
 per beneficio dell'uno, e dell'altro prin-
 cipato annessa alla Regia Corona; così
 niun Governatore, o Vece-Rè per qua-
 lunque atto particolare, che forse in
 qualche caso altramente avesse usato,
 averebbe potuto far pregiudizio a i Se-
 renissimi Rè del Regno, o al diritto do-
 vuto a i Sommi Pontefici per ragione
 delle convenzioni suddette (EE). Tam-
 to

(FF)

Siccome insegnano i Canonisti, e notano
B. Dectio nel Capit. cum accessissent num. 68.
Gr 69. de Constit. , e nel Cons. 171. n. 18.
vers. 3. etiam, il Butrio nel cap. accidenti-
bus col. 2. de Privileg. , e lungamente scri-
ve il Bardellone nel cons. 32. al n. 39.

to più, ch'essendo atti non momentanei, ma succellivi, qualunque atto fatto in contrario, non potrebbe far pregiudizio a gli atti futuri, e succellivi. (FF)

Siccome sarebbe aifatto inutile il voler dire, che le suddette convenzioni siano state personali, ristrette alle persone di quei Sommi Pontefici, e di quei Rè, che le fecero, e di quei Vece-Rè, che le riceverono. Ciò porria facilmente scusarsi, se si aserisse da un' uomo forestiero, non pratico dell' antica osservanza del Regno, e della formola, colla quale si sono concepute dette convenzioni: essendo cosa troppo inudita il pensare, che siano personali le convenzioni osservate per piu secoli, sin dal tempo che si costituì la Sede Regale nella Città di Napoli; riposte, ed inserite nelle leggi, e Prammatiche del Regno, concepute non per riguardo di qualche persona particolare, o per qualche causa privata; ma pensate, e stabilite sopra la pubblica necessità del buon governo, per la tranquillità del principato, per l'estirpazione de' delitti, per la sicurezza de' popoli, e per lo riposo de' sudditi; stipulate con atti solenni, ne' quali si pattuisce sul nome della dignità, che mai muore, così per lo Sommo Pontefice, e suoi Governatori presenti, come per li futuri; e così per li Serenissimi Rè presenti, come per li loro eredi, e successori in futuro; rinnovate, e ristabilite in tutte le rinnovazioni dell' investiture, fatte a tutti i Serenissimi Rè, sino all' ultimo morto Carlo II., ogn'una delle quali circostanze basterebbe a qualunque uomo, benchè di picciolissimo intendimento, per fargli confessare la perpetuità di sì giusti, e di sì necessarissimi Concordati: de' quali non vi è Autore, che non ne scriva, nè vi è principato, che a loro esempio non ne voglia prender la norma. (GG)

Sicchè sarebbe assai strano, che ove i Sommi Pontefici con tante bolle generali hanno offerto a tutti i Principi del Cri-

(GG)

In tutti detti Concordati s'inferiscono le parole denotanti perpetuità; cioè *Prohibemus omnibus, Gr praesertim moderno, ac pro tempore esistenti Gubernatori Civitatis nostri Beneventi, Grc.* Siccome in dd. bolle si legge.

Nelle rinnovazioni di detti Concordati conoscendosi la perpetuità di essi per motivo della conferma li dice solo

Ob temporis conditionem intermissa.

Si pattuisce *sub nomine dignitatis* con parole: *Item obligat dictum Carolum Regem, Gr Regnum ipsum Siciliae circa Pbarum pro tempore obtinentes.*

Obbligandosi viceversa il Somo Pontefice con quelle parole:

Dummodo Sanctitas Sua, Gr successores sui Romani Pontifices, Gr dicta Camera, Grc.

Si pone per motivo la causa pubblica della tranquillità del governo, e quiete de' sudditi.

E basterebbe la sola causa pubblica della quiete de' sudditi, e l'esserli fatti i Concordati *sub nomine dignitatis* per esser sempre perpetui; ancorchè detti Concordati non si fussero convenuti con obbligazione reciproca, ma si fussero conceduti ad *solum beneplacitum*, siccome la Ruota ha insegnato presso il *Mobedano* nella *dec. 13. de Constitutionibus*, e scrivono il *Carocio* nella *decis. 18.*

Il Cavallo nella risolut. 143.

Ma l'esserli in tutte l' Investiture de' Sommi Pontefici sino all' ultima data da Alessandro VII. al Rè Carlo II. confirmati sempre detti Concordati, di nostra palpabilmente la loro perpetuità.

(HR)

È sono su ciò le Bolle espresse del Sommo Pontefice Clemente VII. registrate nella Bolla 10. §. 8. tomo 1. *Bullarii*. Pio IV. confermò l'istessa con altra Bolla registrata nella Bolla 27. §. 4. tomo 2. *Bullarii*.

Il Beato Pio V. confermò l'istesso nella sua Bolla registrata nella Bolla 10. §. 12. tomo 2. *Bullarii*, ove riferisce un'altra Bolla di Papa Giulio II.

Sisto V. confermò tutte dette Bolle, con una sua inserita nella Bolla 6. al §. 18. al tomo 2. del *Bullario*.

Cristianesimo la restituzione de' loro sudditi delinquenti rifuggiti nello Stato Ecclesiastico, per esigerne da essi simigliante corrispondenza, (HH) questo non si avesse poi da osservare col Rè Cattolico, il quale si truova in assai miglior condizione di detti Principi; avendo già per lo spazio di molti secoli, con tanti Sommi Pontefici avuto Concordati particolari: in virtù delli quali i detti Sommi Pontefici si sono solennemente obbligati di restituire al Rè Cattolico tutti i suoi sudditi delinquenti rifuggiti nello Stato Ecclesiastico, e di permettere a' suoi Ministri d'inseguire per lo spazio di dieci miglia entro lo Stato istesso Ecclesiastico tutti i delinquenti, che fuggissero nel medesimo.

stel nuovo di Napoli; ove essendo stato costituito, convinto, e confesso, fu dalla Giunta di Stato condannato alla pena dell'ultimo supplicio, come seduttore de' popoli contro al Governo.

Diede l'estrazione del Migliaccio, seguita per causa sì giusta e sì necessaria, motivo a fulminarsi le censure contro due Regj Ministri: che furono l'Avvocato fiscale, e un'altro, che sopravvenne per Giudice nella Giunta suddetta molto tempo dopo successa l'estrazione.

La qualità del fatto, l'antica osservanza del Regno in virtù de' Capitoli di Papa Onorio, e dell'altre Bolle de' Sommi Pontefici, il non essersi mai nel Regno ricevuta la Bolla del Sommo Pontefice Gregorio XIV. per la qualità e costumi di quei popoli, ne dà giusta fidanza che Sua Santità, informata di tutto ciò che si esprime, debba ordinare che si rinvochino le censure, fulminate contro detti Ministri.

Non vi è cosa più certa nel Regno, che il Concordato fatto sin dal tempo del Rè Carlo I. d'Angiò col Papa Onorio IV., intorno all'Immunità delle Chiese, registrato nelle Prammatiche; col quale fu pattuito che i delinquenti dovessero godere l'Immunità della Chiesa solamente ne' casi espressi dal diritto comune de' Canon. (B)

Concordato, che da quel Sommo Pontefice fu principalmente convenuto col Serenissimo Re Carlo I. d'Angiò, attenda l'antica consuetudine, e l'osservanza del Regno, necessaria per la natura de' popoli, e per la frequenza de' delitti, che nel Regno si commettevano, poichè se i Regj Ministri non procedessero con sommo rigore, per lo gran numero delle Chiese difficilmente vi si potrebbe vivere, & amministrarvisi giustizia: siccome considerò quel zelantissimo Cardinal di Granvela nel tempo ch'era Vicerè del Regno, in una Consulta trasmessa al Re Filippo II. in risposta di una lettera

(B)
Per convenzione passata col Sommo Pontefice Onorio IV., e'l Rè Carlo I. d'Angiò chiamata i Capitoli di Papa Onorio registrata nella Pramm. 2. de Clericis seu Diaconis salvat. ove al §. 4. intorno a questo punto si convenne. Item quòd Ecclesie in toto Regno predicto gaudeant privilegio eis per communia jura indulto, Et illi, qui ad eas confugiunt, abinde non extrahantur invidi, nisi in casibus à jure permiffis.

(C)
 Registrata nella Regal Cancelleria, e
 rapportata tutta intera dal Reg. Villano
 nelle sue relazioni al fogl. 27. à t.

tera Regia, a lui mandata ad istanza de' Signori Cardinali Alessandrino, e Giustiniano, Legati del Sommo Pontefice Beato Pio V. presso la sua Regal persona; che si lagnarono che nel Regno non si osservava l'Immunità delle Chiese per gli altri casi non eccettuati dall' antico dritto de' Canonici (C), le cui parole sono: *circa il primo, io non dubito punto che quando Sua Beatitudine fusse informata dell'osservanza di questo Regno, e della necessità di tale osservanza, ordinaria che non si parlasse di questo a Vostra Maestà, e riprendere gli sudditi suoi, li quali vorriano què fare la casa di Dio nostro Signore spelonca e recettacolo di omicidi, assassini, disturbatori di strada, incendiarij, sacrilegi, e delinquenti di ogni sorte di abbominevoli delitti. L'osservanza, che ho detto, è che non si è mai in questo Regno ammessa la detta Immunità. La necessità di questa osservanza nasce dalla frequenza de' delinquenti, che sono in questa Città, e Regno, la quale è tale e tanta, che se io narrassi alla Maestà Vostra il numero delle persone, che què si condannano a morte, parte a galera, e parte ad altre pene, pareria cosa incredibile e si causa per una gran parte, che come què è concorso di forestieri infiniti, e sono persone oziose, non può essere di manco, e da questo è nato che non si è ammessa in questo Regno l'Immunità predetta: e se altrimenti si facesse, il nervo della giustizia saria per terra, li buoni oppressi dalli tristi oppressori, e nessuno saria sicuro di mangiare il pane faticato in sua casa, e guardar l'onore di sua famiglia con le sue fatiche: e tutto questo per la facilità, che li delinquenti teneriano d'essere ammessi e ricevuti in simili luoghi. Potrà dunque la Maestà Vostra restar servita considerare se in un Regno fusse così lacerata la giustizia, che religione, o che bene puo essere in esso, ed ordinare quello che piu le sarà servizio.*

A questa Consulta non solo si acquie-
 id

tò il Sommo Pontefice Beato Pio V.: ma essendo appresso assunto al Ponteficato Sisto V., che nel rigore della giustizia, e nel buon governo dello Stato Ecclesiastico fu così zelantissimo estirpatore de' fuorusciti e de' delinquenti, che puo esser norma a tutti i Sommi Pontefici, ed a tutti i sovrani del Mondo; conoscendo egli il costume e la natura de' popoli del Regno di Napoli, attendendo l'antico Concordato del Sommo Pontefice Onorio IV., e l'antica ed inalterabile osservanza e consuetudine del Regno; fece una Bolla nell'anno 1586. nella quale approvando detta antichissima Consuetudine, diè facultà a' Ministri Regj di estrarre dalle Chiese tutti quei delinquenti di delitti eccettuati dal diritto comune de' Canonj, e di poterli severamente gastigare con pene proporzionate a' loro delitti. (D)

(D)

Qual Bolla, che incomincia *Adis felicitati* si truova inserita nella Pramm. 7. de *Exulibus*, ove tra gli altri capi si ordina in questa maniera:

Quod si forte tam in dicto Regno, quàm in ditione nostra temporali reperiantur aliquae personae Ecclesiasticae, saeculares, vel regulares, etiam in dignitate constitutae, quae damnatae, ac nefariae & sceleratos praedictos in suis Ecclesiis, Monasteriis, cellis, seu locis, quovis praetextu recipere, detinere, vel occultare audeant; concedimus ad Officialibus Regiis, ut Ecclesias, Monasteria, cellas, seu loca huiusmodi ingredi, ipsosque damnatos & delinquentes inde extrahere, & si opus fuerit ipsas etiam personas Ecclesiasticas, & religiosas capere, & carceribus Ecclesiasticis dumtaxat mancipare.

(E)

Siccome avvertisce il Card. de Luca nel lib. 1. 4. par. 4. *Miscellan. Eccles.* al discors. 2.

Continuandosi nel Regno da' Ministri Regj ad esercitare la Regal Giurisdizione nel modo istesso, che l'antica consuetudine ed osservanza aveva introdotto, e che per lo Concordato col Sommo Pontefice Onorio IV. erasi convenuto, e per la Bolla del Sommo Pontefice Sisto V. di nuovo confermato e cōceduto; sopravvenne la Bolla del Sommo Pontefice Gregorio XIV. pubblicata in Roma l'anno 1591. nella quale si restrinse in molti pochi casi il non poterli godere l'Immunità, ed in quei pochi casi richiedonsi tali e tante circostanze, che gli Autori Ecclesiastici han voluto in tante maniere estendere, che non vi farà caso, nel quale si possano tutte dette circostanze verificare; e perciò nõ mai si darebbe luogo di gastigarsi un reo refuggito in Chiesa per delitto, che si possa dire eccettuato dall'Immunità Ecclesiastica. (E)

La novità di tal Bolla, che in gran parte toglieva a' Principi secolari la potestà di gastigare i proprj sudditi delinquenti ne' delitti prima eccettuati da'

Sa-

Sacri Canoni, che in detta Bolla non solo si restringevano a casi assai pochi, ma con circostanze tali, che era difficilissimo alla potestà temporale di poterli mai verificare; fu bastantissimo motivo a tutti i Principi Cristiani di supplicare la Santità del Somo Pontefice Gregorio XIV. acciò non dovesse permettere nè l'uso, nè l'osservanza di quella, per il grave pregiudizio, che avrebbe recato all'amministrazione della giustizia: perlochè quasi in tutto il Mondo Cattolico detta Bolla non fu ricevuta. (F)

Ma in quanto al Regno di Napoli, la Maestà del Re Filippo III. supplicò con lettera particolare Sua Santità, acciò si fosse degnata di permettere che detta Bolla non si ricevesse, nè si pubblicasse in quel Regno; ove farebbe stato impossibile reggere giustizia, e gastigare i delinquenti colla esecuzione di essa. (G)

Si discusse maturamente nel Regio Collateral Consiglio in quel tempo, se si dovea detta Bolla di Gregorio XIV. ricevere, e pubblicare; ma oltre i motivi generali, per gli quali gli altri Principi ne' loro Stati supplicarono quel Sommo Pontefice a non permettere che si ricevesse; nel Regno di Napoli vi erano tre principali motivi, per cui detta Bolla non doveasi ricevere. Primo perchè la suddetta Bolla Gregoriana rievocava solamente il Privilegio, ma non l'antica consuetudine fondata nella disposizione della legge comune, la quale non s'intendeva mai rievocata (H). Secondo, perchè avendo il Sommo Pontefice infeudato il Regno con le antiche leggi e consuetudini, non si poteva dopo l'infeudazione innovar cosa alcuna in pregiudizio della Giurisdizione già concessa: alli quali aggiungendosi il terzo motivo del Concordato, fatto tra il Sommo Pontefice Onorio IV. col Serenissimo Re Carlo I. d'Angiò, non si poteva con tal Bolla derogare a detto Concordato in pregiudizio de' Serenissimi

D d fimi

(F)

Perciò detta Bolla non fu ricevuta in Portogallo siccome attesta

Il Villalobos in Summa tom. 2. tract. 39. decis. 7. n. 23. in fine.

Nel Regno di Valenza non fu ricevuta, e l'attesta

Il Matteù de Regim. Regn. Valent. tom. 2. cap. 7. §. 1. sess. 1. n. 8.

Nel Regno di Sicilia non fu ricevuta siccome scrive

Il Castillo nella decis. 156. n. 51. vers. Sed ex parte lib. 2.

E che non sia ricevuta in tutt' i Regni di Spagna l'attestano

Curia Philippi par. 3. §. 12. n. 57.

Crespi de Valdaur. observat. 63.

Cortada decis. 277. n. 45.

Essendosi per tal cagione dal Re Filippo III., supplicato il Sommo Pontefice Gregorio XIV., che non permettesse che fosse pubblicata la Bolla in tutti i suoi Stati e Regni, per gl' inconvenienti, che ne sarebbero nati, la cui lettera Regia stà rapportata in *Cur. Philippi par. 3. §. 12. n. 87.*

(G)

Qual lettera Regia per il Regno di Napoli si truova registrata ne' libri de' la Reg. Giurisdizione nel titolo de *Immunitate Ecclesie ad Bullam Gregorii XIV. var. 17* riferita anche dal *Cbioccarello* ne' suoi manoscritti nell'istesso titolo.

(H)

Per la disposizione del capitolo primo de *Privilegiis* in 6.

(I)

Siccome in quel tempo scrissero gli piu insigni Autori, che furono

Il *Reg. de Ponte* la cui allegazione è inserita nel trattato 9. de *Jurisdictione*.

Il *Regente Lanario* nell'istesso trattato sulla Bolla di Papa Gregorio XIV.

Il *Reg. Coliasso* nella supplica data al Sommo Pontefice Paolo V., e v'è impressa nel fine del suo Comento sul Codice.

Motivo principalissimo considerato dal *Crespi di Valdaura* nell'oservat. 63. al num. 2. e 3. in quelle parole

Vel saltem agnoscendum est non potuisse expediri ad eas Provincias, in quibus viget concordia, quam in omnibus Regnis Coronae Aragonum Reginae Eleonorae, & Cardinalis Convenarum observamus.

E così fu deciso per quei Regni, e per il Regno di Majorica per detto Concordato, inserendosi nel fine la lettera del Rè Filippo IV. che così ordina

El Rey, Egregio Conde de Montoro Pariente, mi Lugarteniente, y Capitan General; Ha' se entendido que en esse Reyno se duda si se ha da observar y recibir en el la Bulla de Gregorio XIV., que trata de la inmunidad Ecclesiastica en algunas cosas, por averse valido della algunos Cancelleres en diferentes sentencias, que han pronunciado de diez annos a esta parte, algunas con el voto de Ministros della Real Audiencia, despues de cinquenta, de averse concedido, y no averse admitido en España. T'aviendose considerado el grande prejudicio que de admitirse, y ejecutarse esta Bulla ha da resultar a nuestras Regalias, y a la observancia de la concordia de la Reyna D. Leonor, y Cardenal de Comenge, que san asentada esta en esse Reyno, y a que tanto atendio la Santidad de Pio V. H'a parecido decirnos que la Bulla non se despachò para los Reynos, en que hubiesse concordia, y que assi no se debe admitir en ninguno dellos, como no se ha admitido ni dado lugar a su execucion, y cumplimiento.

(L)

Quali consulte del *Reg. Collat. Consiglio* una si fece a' 30. di Maggio del 1603. in tempo del Sig. *Vece-Rè Conte di Benevento*.

Altra consulta scritta dal medesimo *Vece-Rè Conte di Benevento* a' 19. di Luglio 1606.

Le quali sono uniformi alla Consulta mandata prima dal Sig. *Vece-Rè Conte di Lemos* al Rè a' 2. di Agosto dell'anno 1599.

Registrate tutte ne' libri della *Regal Giurisdizione*.

Rapportate dal *Chioccarelli* ne' suoi manoscritti nell'istesso titolo.

(M)

Registrate nella *Regal Cancelleria*. Rapportata ne' libri della *Regal Giurisdizione*.

Trascritta dal *Chioccarelli* nel detto titolo ad *bullam Gregorii XIV.*

simi Re del Regno. (I)

Si fecero perciò piu Consulte dal *Regio Collateral Consiglio* a Sua Maestà, nelle quali le scrissero tutti i motivi, per cui detta Bolla non si era ricevuta, nè si potea ricevere nel Regno; nè potea credersi che la Santità Sua avesse mai potuto sentire che detta Bolla si dovesse eseguire nel Regno di Napoli, in pregiudizio dell'antica Consuetudine, ed osservanza, ed in pregiudizio de' Concordati fatti co i Sommi Pontefici antecessori. (L)

Il Re *Filippo III.* scrisse al *Conte di Lemos* *Vece-Rè del Regno* a' 27. di Febbrajo dell'anno 1600. ordinandoli, che si facesse istanza a Sua Santità, acciocchè rimediasse intorno a detta Bolla, ed intanto facesse osservare nel Regno l'altra del Sommo Pontefice *Sisto V.* circa i delinquenti, che si trovavano rifuggiti in Chiesa, ordinando che sù questo si continuasse ad osservare il solito. (M)

Perciò essendosi data supplica a Sua Santità in nome di tutto il Regno, acciocchè si osservasse il solito, nè si dovesse ammettere la novità, che induceva detta Bolla di *Gregorio XIV.*; il Sommo Pontefice *Clemente VIII.* conoscendo quanto sarebbe stato perniciosissimo a quel Regno, se coll'osservanza di detta Bolla potessero i delinquenti avere largo campo di fare delitti coll'asilo sicuro di detta Immunità, ne' casi non eccettuati dall'antico diritto de' Canonici; ordinò che il *Cardinale di Fiorenza* scrivesse all'*Arcivescovo di Napoli*, che non era intenzione di S. Santità che le Chiese, e gli altri luoghi Sacri, dovessero servire per asilo a' gli uomini facinorosi, e per isprone a commettere maggiori delitti: dicendosi in detta lettera: *non piace a Nostro Signore che le Chiese, nè gli altri luoghi Sacri servano d'asilo, e ricettacolo a' tristi: onde mi ha fatto comandare di scrivere a V. S. che lo faccia proibire,*

bire, ed intimare per parte di Sua Beatitudine a i Superiori de' Monasterj de' Regolari di tutti gli ordini col mezzo degli Ordinarij, o come meglio parerà a lei, che per l'avvenire non diano ricetto a sorte alcuna di condannati, nè banditi laici, o altre genti di male affare; nè a falliti, o debitori sotto pena della privazione dell'ufficio se si avesse notizia del ricetto, ancorchè non siano trovati questi tali ne' Monasterj, e sotto altre pene ancor maggiori ad arbitrio della Santità Sua: e vuole inoltre che si stia avvertito per punire quelli, che averanno ardire di contravenire a quest'ordine. Potrà dunque V. S. andar pubblicando la proibizione per gli luoghi, dove ne sarà maggior bisogno, e di mano in mano per tutto, che non se ne possa pretendere ignoranza.

(N)
Qual lettera scritta in Roma agli 11. di Aprile 1602. vien riferita

Dal Quaranta in Summa Bullar. nel tit. Bannitorum fautores in fine.

Da Mario Italia de Immunitate Ecclesie al lib. 1. al cap. 5. in initio num. 16.

De Aless. Peregr. de Immunitate Ecclesie al cap. 11. al num. 9. ove avvertisce, che in illis locis, ubi sunt supradicta litera missa, & publicata habent vim legis, & obligant, quia Summ. Pontifex ex cujus ordine sunt facta habet potestatem precipiendi, quod in illis locis prohibetur, vel mandatur, e poi soggiunge: debere intelligi de illis tantum delinquentibus, qui aliis de jure ab Immunitate Ecclesiarum excludi debent.

L'istesso Mario Italia nel luogo citato dice:

Has literas vim legis Generalis habere, eo quod dum Papa prohibet Prelatis Ecclesiarum, & Monasteriis ne receperint delictas personas facinorosas, in consequentiam videtur illis prohibuisse hanc Immunitatem.

(N)
Onde siccome avanti la Bolla del Pontefice Gregorio XIV. si osservava l'antica Consuetudine, confermata col Concordato di Papa Onorio, e colla Bolla di Sisto V., che in quella sua Costituzione ne considerò espressamente la necessità, che vi era di farsi in detta maniera per l'amministrazione della giustizia, e per il castigo de' delinquenti, che sempre in maggior numero crescevano (esagerando, ex Superiorum temporum malitia, seu licentia, morbus adeo crevit, ut ad illum extinguendum majori quam unquam antea opus sit cura, & vigilantia) così dopo il tempo, che si fece la Bolla da Gregorio XIV. si è continuata sempre nel Regno l'istessa pratica ed osservanza da' Regj Ministri, e quando dagli Ecclesiastici si è preteso impedirli, si è sempre ricorso a' rimedj soliti dell'iconomica potestà.

Il Vece-Rè Conte di Benevento a' 6. di Maggio del 1610. fece ortatoria al Vicario Generale dell'Arcivescovo di Napoli, acciocchè dichiarasse nulla la scomunica, nella quale avea pubblicato essere incorso il Reggente, e l'Avvocato
fisca-

fiscale di Vicaria, ed avea fatto affiggere i cedoloni, riservandone l'assoluzione a S. Santità, per avere detto Reggente, ed Avvocato fiscale ordinato che fossero mandate a terra le porte del Monasterio di S. Caterina a Formello, e fatto estrarre da quello Ascanio Caracciolo, e Fra Orazio Minutolo Cavaliere Gerosolimitano, ed un suo fante, e fattoli condurre nelle carceri della Vicaria, assistendo a detta estrazione; come anche il Capitano Alfonso Modarra, e suoi soldati, ed un caporale; e' soldati della guardia di detto Reggente per l'istessa cagione, che avevano rotte le porte del Monasterio, estraendone i suddetti con violenza, e portandoli carcerati in Vicaria: e perciò fece oratoria al Sommo Pontefice Apostolico nel giorno stesso per via d'imbasciata, fattali per Andrea Salazar Segretario del Regno, acciocchè desse ordine al detto Vicario che assolvesse detti scomunicati, e che levasse i cedoloni. (O)

(O)
 Rapportata ne' libri della Regal Giurisdizione, e dal *Chioccarelli* nel suddetto titolo de *Immunitate Ecclesiarum ad Bullam Gregorii XIV.*

E tanto piu si rese impossibile poterli detta Bolla ricevere nel Regno, quanto che disponeva, essere eccettuati dall'Immunità delle Chiese quei, che cospirano contro la persona del Principe: con che parrebbe che restassero salvi tutti quegli altri ribelli, che congiurassero contro la tranquillità dello Stato e del Regno: quasi che poco importasse di perderli il Regno, ove resti salva la persona del Principe. E pure detti due casi vanno così uniti, che non possono distinguersi l'uno dall'altro: onde Innocenzo VIII. pubblicò la sua Bolla, negando l'Immunità delle Chiese *contra proditores Regum, & Regni*: oltre i gravissimi inconvenienti, che tal distinzione recherebbe in tutti i principati; sicchè preso tutti, è così comunemente insegnato. (P)

(P)
Gambacurt. de Immunit. Eccles. lib. 5. cap. 44. n. 10. & 15.
Cur. Philipp. par. 3. §. 12. n. 28.
Bovadill. in Polit. lib. 2. cap. 14.
Azeved. in l. 1. a num. 117. tit. 18. lib. 3. recopil.
Villadiez. in Polit. cap. 3. n. 207.
Narbon. lib. 20. glos. 7. n. 14. tit. 1. lib. 4. recopil.
Qui omnes concludunt Ecclesiam Immunitate non gaudere contra Statum Principis conjurantes, ac si cōtra Principem ipsum conjurassent: & hanc esse usum receptam opinionem tradit Cuetellus de Immunitate Eccles. lib. 1. qu. 7. n. 1. & 2. usq; ad 7. & seq.

Essendo anche impossibile a praticarsi che ove un ribelle, o altro delinquente di delitto eccettuato, si refuggisse in Chie-

Chiesa, potesse ivi dimorar sicuro, e ch  la cognizion della qualit  dell'essere ribelle, o aver commesso quel delitto, che l'esclude dall'Immunit  della Chiesa, n  si potesse conoscere da' Regj Ministri; ma dovesse il Giudice Ecclesiastico prendere l'informazione e le pruove del delitto, conoscere della qualit  di esso, tramandare il processo in Roma, ed attendere da quella Corte la remissione: sicch  il Principe secolare in vece di esser Giudice, si farebbe parte litigante col delinquente istesso avanti il Giudice Ecclesiastico; non potendo esercitar la sua giurisdizione; e l'arcano delle congiure, e de' ribelli si averebbe a manifestare avanti altri Tribunali: cosa pregiudizialissima a qualunque principato. Per gli quali motivi detta Bolla di Gregorio XIV. presso niun Principe secolare   stata mai ricevuta (Q), ed ove gli Autori del Regno di Napoli hanno scritto di detta Bolla si son protestati di scrivere non per il Regno di Napoli, ma per quei luoghi, ove fosse stata ricevuta (R)

(Q)
 Siccome lo scrivono
 Il Perrus. in fascic. rerum criminal. nel
 §. captura.
 Del Bene de Immunitate Eccles. tom. 2.
 cap. 16. dubit. 6. n. 24.
 Il Diana par. 1. tra  . 1. de Immunit. Eccl.
 resol. 10.

(R)
 Siccome scrive il Laganario al Reg. Ro-
 wito nella Rubrica de Exulibus nell'addi-
 zione alla let. B. ove scrivendo che Pas-
 sassino non gode l'Immunit  della Chie-
 sa propter enormitatem criminis, sed ab
 ea extrahi debet; modo tamen   Sac. Ca-
 nonibus,   Bulla Gregorii XIV. per-
 misso; avvertisce per  di detta Bolla,
 ubi est usu recepta.

Sicch  continuandosi nel Regno l'an-
 tica consuetudine, n  essendosi ricevuta
 la Bolla di Gregorio XIV.; e stando la
 Regal Giurisdizione nella sua posses-
 sione di estrarre gli delinquenti, inquisiti di
 delitti eccettuati dal dritto de' Canonj,
 dal godim to dell'immunit  delle Chie-
 se (avendo molte volte dopo averli
 estratti, restituiti anche alle Chiese istes-
 se, quando la qualit  escludente dell'im-
 munit  non si fusse pienamente pruova-
 ta) nell'anno 1621. il Sig. Duca d'Albur-
 querque, Ambasciadore di Sua Maest 
 Cattolica in Roma, avendo fatto instan-
 za al Sig. Cardinal Zabat allora Vece-
 R  nel Regno, ed anche a Sua Maest ,
 acciocch  gli avesse inviato un Regio
 Ministro in Roma pratico de' Riti e de'
 costumi del Regno, affine di poterlo pie-
 namente informare, ed assistere, per trat-
 tare e determinare alcuni negozj gravi

E e di

di Giurisdizione, anche per secondare il gusto di Sua Santità. Il Sig. Vece-Rè Cardinal Zabat, avuta licenza da Sua Maestà, inviò in Roma Gio: Battista Migliore Regio Consigliere del Supremo Consiglio di Santa Chiara, il quale giunto presso il Sig. Ambasciadore Duca d'Aiburquerque, negoziò con Sua Santità, acciocchè avesse destinato alcuni Cardinali, con gli quali si avessero potuto trattare detti Punti controversi di Giurisdizione: ed essendoli stati assegnati li Signori Cardinali Sauli, Bandino, Mellino, Campora, Santa Susanna, Sacrati, e Gozadino, e Monsignor Sambecaro Secretario ordinario della Congregazione de' Vescovi, intervenendo ancora Monf. Vulpio Dattario; in tutto il corso di quel negoziato, che durò intorno a tre anni, essendosi con comune soddisfazione concordate molte cose tra le due Giurisdizioni controvertite; tra gli altri Punti, si trattò della Bolla Gregoriana: circa la quale passandosi per indubitato di non essere stata nè ricevuta nè osservata giammai nel Regno, conoscendo Sua Santità l'impossibilità di potersi ponere in pratica; si offerì da detti Signori Cardinali in nome di Sua Santità per temperamento su detto Punto, affine di potersi in qualche maniera introdurre in Regno l'osservanza di detta Bolla, di limitarla in molti capi, e circostanze: dicendosi in quell'appuntamento, *Sua Santità, e la Congregazione si diedero per intesi d'ampliare gli casi eccettuati nell'omicidio volontario, e falsa moneta, ed alcun'altro (che trattando questo già S. Santità l'ha concesso ad tempus per una lettera non accettata dal Collaterale, come dirò appresso), e così ancora che si tenga conto del Processo fatto dal Giudice secolare, ma che sia permesso al Giudice Ecclesiastico fare le sue prove; che non si faccia Processo formato inteso il Reo, ma basti che quoquo modo si chiarisca il Giudice, che*
non

non si ricerchi convizione, ma che basti che per indizj costi della qualità del delitto eccettuato; ma per quel che tocca la cognizione della qualità, che la faccia il Giudice secolare, siccome in questo Regno si sta in possessione; mi fece intendere acciò si trovasse qualche temperamento, e qualche mezzo termine, e quel che mi fu proposto, se corrisponde alla mia istruzione, lo referirò a bocca a V. E. (S)

(S)
 Rapportato tutto questo Appuntamento nella Relazione del suo negoziato fatto in Roma dal Reg. Conf. Gio: Battista Migliore, e stampato nell'anno 1624.

Il Serenissimo Rè Carlo II. nell'anno 1670. avendo fatto andare in Roma il Reg. Consigliere e Presidente Antonio di Gaeta per il Regno di Napoli, ed il Conte Danese Casati per il Ducato di Milano, per assistere presso il Sig. Marchese d'Astorga allora Ambasciadore di Sua Maestà, e nell'istesso tempo informare Sua Santità ed esporre le ragioni, per le quali non s'era accettata, nè poteva accettarsi la suddetta Bolla nel Reame di Napoli, e nello Stato di Milano; e che per evitare la frequenza de' delitti, che in detti suoi dominj così spesso succedevano per la facilità grande di ricovrarsi nelle Chiese in tanto gran numero in detti suoi stati, si avesse preso qualche espediente da Sua Santità di stabilire certo numero di Chiese, nelle quali potessero i delinquenti godere l'Immunità ne i delitti non eccettuati: che per potersi ricevere la Bolla di Gregorio XIV. si dovessero dichiarare altri casi eccettuati dal goder l'immunità delle Chiese: che si dovessero dichiarare le qualità, che costituiscono i delitti eccettuati secondo il senso piu comune, e piu praticabile: che per pruova della qualità esclusiva dell'Immunità dovessero bastare gl'indizj al piu a tortura, risultanti dal processo informativo, e che la cognizione della detta qualità fusse del Giudice secolare. (T)

(T)
 Siccome costa dalle allegazioni stäpate dal detto Reg. Ministro Antonio di Gaeta nell'anno 1671. in Vinegia sotto nome Anagrammatico di Onorio Atega, dedicate al Sig. Ambasciadore di quel tempo Marchese d'Astorga.

Quali punti in tutto il trattato avuto da quei due gravissimi Ministri nella Corte di Roma nel tempo che vi dimorarono, non essendosi allora potuti sta-

stabilire, si restò sempre nella solita possessione dell' antica osservanza, e della vecchia consuetudine, corroborata col concordato di Papa Onorio, e ratificata colla solenne Bolla del Somo Pontefice Sisto V., senza che mai si fusse posto in uso la Bolla Gregoriana. Sicchè l' essersi estratto dalla Chiesa Agnello Migliaccio, notorio reo, così anche conosciuto dalla Corte Arcivescovile di Napoli, confesso, e convinto, e per tal causa condannato a morte; ben si potè fare per la Consuetudine, e per le Bolle medesime de' Sommi Pontefici. Nè si può dire essersi contravenuto alla Bolla di Gregorio XIV., e perciò essersi in colpa veruna; non essendo giammai quella Bolla stata ricevuta nel Regno: e così le censure per questo capo fulminate contro quei due Regj Ministri sono di niun valore; e per tal causa si produssero sin da quel tempo le nullità. Non potendovi essere scomunica ove non vi sia colpa, nè colpa ove non vi sia legge, a cui si controvenga, nè legge ove non sia pubblicata, ed accettata da' Popoli. (V)

(V)
Excommunicatio pro legis observatione non ligat quando lex non fuit usu recepta, siccome i Canonisti tutti insegnano presso Il Cajetano in sua Summa in eodem verbo excommunicatio, §. 7. vers. quadragesimo secundo.

L' Azorio Institut. moralium lib. 1. cap. 4. Nè la legge ha forza di legge ove non sia pubblicata, e ricevuta col consenso de' popoli, siccome i Canonisti avvertono nel cap. in istis §. leges, dist. 4. & in l. de quibus ff. de legib.

La Chiesa, e dopo essa gli Canonisti tutti nel cap. 1. de Tregua, & pace. E' il Sommo Pontefice Paolo V. acciò nel Regno si osservasse la Bolla del B. Pio V., che incomincia si de Protegendis, ordinò che si dovesse prima in quel Regno pubblicare.

Bisogna adunque confessare che la Divina Provvidenza abbia riserbato in questo gloriosissimo Ponteficato al sovrano intendimento di Sua Santità, conoscendo gl' inconvenienti, che cagionerebbe l' osservanza della Bolla Gregoriana, di ridurla in maniera tale che, senza pregiudicare la Giurisdizione del principato secolare, si possa invigilare alla pubblica tranquillità de' popoli, alla retta amministrazione della giustizia, al castigo de' delitti, che così frequentemente si commettono colla fiducia del pronto ricovero nelle Chiese, e ne' luoghi immuni; e nel tempo stesso conservarsi il rispetto alle Chiese, il quale principalmente consiste nel culto, che ivi si presta da' Fedeli al Sommo Iddio, non nel ricovero degli scellerati, che ivi si rifug-

(X) La Giurisdizione Ecclesiastica è divisa dalla Regia, e l'una ha bisogno dell'altra nel bene esercitarsi, siccome lo dichiara il Sommo Pontefice Nicola nell'epistola a Michele Imperadore, ivi: *Ideum mediator Dei & hominum Dominus Jesus Christus, sic ailibus propriis, & dignitatibus officia potestatis utriusque discrevit, ut & Christiani Imperatores pro aeterna vita Pontificibus indigeant, & Pontifices causa temporalium tantummodò rebus imperialibus uterentur.*

Essendo queste due Giurisdizioni ugualmente date da Dio, siccome il Sommo Pontefice Gelasio scrive all'Imperadore Anastasio, rapportato nella dist. 90. can. ivi:

Duo sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur, auctoritas Sac. Pontificum, & Regalis potestas.

Ed Innocenzo III. scrisse *ad firmamentum Caeli, hoc est universalis Ecclesiae fecit Deus duo luminaria magna, hoc est duas instituit dignitates, quae sunt Pontificalis auctoritas, & Regalis potestas.*

Nella legge degli Ebrei l'Immunità a i delinquenti fu stabilita a sei sole Città di refugio: picciolo numero delle tante, che di quà e di là dal fiume Giordano ne comprendeva tra le molte sue Provincie il Regno della Giudea, e d'Israele. Qual'Immunità si concedeva solo a quelli, che non volontarii, e per insidie, ma per infortunio, ed a caso avessero cagionato ad alcuno la morte: essendosi nell'Exodo al cap. 21. vers. 12. ordinato, *qui percusserit hominem volens eum occidere morte moriatur, qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus, constituam sibi locum, in quem fugere debeat.* E nel Deuteronomio al cap. 4. vers. 41. si ordinò: *Tum separavit Moyses tres Civitates trans Jordanum ad Orientalem plagam, ut confugiat ad eas qui occiderit nolens proximum suum, nec sibi fuerit inimicus ante unum vel alterum diem, & ad harum aliquam urbium possit evadere.*

Gli Gentili medesimi aprirono gli Asili solo a favore de' miserelli, che chiedevano riparo e ricovero dall'altrui potenza e violenza, l'introdussero dopo a goderne anche altri colpevoli di scelleraggini, meritevoli di pena, e di castigo; ma conoscitone il danno, che recava alla pubblica tranquillità, stimarono espediente e necessario abolire gli Asili, e di togliere la speranza di rifugio a' malfattori per raffrenare i delitti, togliendo il modo di evitare la pena. Cesare Augusto lo dannò, siccome narra Strabone al lib. 4. dicendo: *Cum id damnosum existimaret, & nihil aliud esse Asylum, quàm multis maleficiendi causam exhibere, id irritum fecit;* e Tiberio Imperadore, *abolevit & jus, moremque Asylorum, quae usquam erant.* Siccome scrive Suetonio al cap. 37. in Tiberio. E'l Senato Romano moderò il jus degli Asili a pochissimi luoghi, *ne sub specie religionis in ambitionem dilaberentur,* siccome scrive Tacito nel terzo degli Annali.

Parendo che piu convenga alla legge Cristiana il negare tali luoghi d'Immunità ad ogni sorte di malfattori, e delinquenti: essendo una legge, che sopra tutte l'altre proibisce l'offendere, o fare ingiurie, comandando, che con pazienza, e senza desiderio di vendetta si tollerino le offese istesse, ed ingiurie, che se li fanno, e tanto piu che sono in così gran numero cresciute le Chiese.

Nella legge de' Cristiani l'Immunità delle Chiese a riguardo delle persone, che in esse si rifuggono, non è derivata dalla legge Divina, o di natura, siccome avvertiscono gl'insigni canonisti Covar. var. lib. 2. cap. 20. il Suarez *De relig.* lib. 3. cap. 8. *L'Abulense* nel cap. 20. di *Giosue* qu. 7. ma deriva dalla legge Civile, e Canonica; anzi prima dalla Civile che dalla Canonica, siccome si scorge dalle leggi del Codice al titolo *De his qui ad Eccles. confugiunt*, che sono anteriori alli Canonici, e Concilii, che l'han poi disposto per legge Ecclesiastica, siccome il Suarez lo considera nel detto cap. 8. nel fine.

Si deve però giustamente sperare che il Sommo Pontefice, come cosa di legge positiva, abbia con matura deliberazione a ristringerla, moderarla, e limitarla, siccome meglio stimerà la sua prudenza venire al pubblico beneficio, alla pace e tranquillità comune, alla retta amministrazione della giustizia, al Culto Divino, ed al vicendevole ajuto, che l'una Giurisdizione deve dare all'altra di cooperare, e non porre impedimento al suo fine, ch'è il buon governo de' popoli.

RAGIONAMENTO QUINTO

Della Regalìa di non potersi estrarre dal Regno senza la Regia licenza la seta , o qualunque altra roba proibita, anche se voglia estrarsi da persone Ecclesiastiche.



E censure, che Monsignor Arcivescovo di Reggio sin da' 5. di Ottobre dell'anno 1696. fulminò con pubblici cedoloni nella Città di Reggio del Regno di Napoli contro la persona del Reg. Configliere e Presidente della Regia Camera, allora Preside in quella Provincia, si fondarono sopra tre motivi: prima, perche detto Regio Ministro avesse ordinato che si annotasse come soggetta al dazio Regio la terza parte delle sete, che si fabbricavano dagli Ecclesiastici in quella Città, coll'opera e coll'ajuto de' parenti, e de' famigliari laici. Secondo per aver fatto arrestare un contrabando di settanta libbre di seta, che alcune persone Ecclesiastiche conducevano sopra tre muli dalla Città di Bova per cammino straordinario alla marina del Cannatello, per trasportarla in contrabando in Messina, con averla fatta consignare al Cassiere, che risedeva in Montelione in nome dell'arrendamento delle sete. Terzo per avere inviato un Caporale di campagna con alcuni soldati in casa del Sacerdote D. Angelo Sotira, i quali a forza di molte bastonate dategli, lo avessero costretto a rivelare altra seta di persone Ecclesiastiche, ch'egli teneva nascoste, collo stesso pensiero di farla in controbando trasportare in Messina: quali sete, che furono libbre settecento.

(A)
Come costa dal pubblico cedolone fatto affigere da Monf. Arcivescovo di Reggio contro detto Regio Ministro in Reggio a' 5. del mese di Ottobre ad ore 18. dell'anno 1696.

(B)
Siccome tutto questo si considerò dal Reg. Coll. Conf. nel suo appuntamento, fatto a' 2. di Gennaio del 1697. ivi:

Por el tercero punto con razon igual se reconozio la misma insubstancia de las censuras: pues por lo que mira al interdicto de las sedas, baviendose ballado en la pertinencia de dicha marina del Cannatelo, donde tambien esperaba una barca del fano, para embarcarla, y extraerla, ninguno podrá dificultar que no se ha legitimamente intercedida; a de mas de que baviendose ballada la dicha seda dentro de una cavaleriza, o lugar no immune, tampoco se veia documento alguno en que constase ser de personas Ecclesiasticas: y por lo que mira a los malos tratamientos usados contra dicho Sacerdote, no fue ciertamente el Autor de ellos el referido Preside, el qual solamente dio orden para que se ballase la seda, que se havia llevado al dicho parage para extraerla; y el error solamente fue del Caporal de campaña, contra el qual assi como justamente proceden las censuras, assi deve igualmente procederse al devido castigo; no baviendo culpado el Preside en este daño, ni con ordenes, ni con ratihabicion; antes bien hizo recibir informacion por el Auditor Mascoto, la qual remittio despues a manos de Su Excel.

(C)
Siccome si nota nelle Prammatiche del Regno, dal Moles nelle decis. della R. C., e da tutti gli Autori Regnicoli.
Dal Summonte par. 3. histar. Napol. lib. 5. pag. 480. in noviss. edit.
V'è il Rito della Regia Camera sub rubrica 12. de jurib. serici.
Il Mozzella nell' Istoria del Regno di Napoli.

(D)
Bald. in auth. sed periculum in fac. Cod. f. ne censu vel reliq.
Roland. in cons. 66. n. 29. lib. 1.
Alba cons. 40. n. 7.
Cravett. cons. 497. n. 5. lib. 3.
Theaur. decis. 116. n. 5. & per tot.
Fontan. decis. 307. n. 10. & seqq.
Purpurat. in cons. 594. n. 4.
Grass. de effect. Clericat. effect. 3. n. 4.
Revert. decis. 192. in fine.
Franch. decis. 107.
Christin. decis. 229. n. 17. tom. 1.

cento sessanta, fece ancor consegnare al suddetto Regio Cassiere nella Città di Montelione. (A)

Ma siccome quel Regio Ministro non fu Autore de' maltrattamenti fatti a quel Sacerdote, essendo stato un puro eccesso del Caporale di campagna, contro al quale giustamente si dovevano fulminare le censure, ed anche procedersi al meritato gastigo; non avendo egli avuto altro ordine dal suddetto Regio Ministro, che di far diligenza per ritrovare le sete occultate in pregiudizio del dazio Regio, non di maltrattar la persona Ecclesiastica (B); così nè meno a rispetto de' primi due motivi vi era stato eccesso, o pregiudizio all'Immunità Ecclesiastica; e perciò non vi fu colpa su la quale avesse potuto appoggiarsi la fulminazione delle censure contra il Regio Ministro.

Poichè in quanto al primo motivo, bisogna considerare che questo dazio delle sete fu imposto nel Regno di Napoli dal Rè Ferdinando di Aragona sin dall'anno 1450. per cagione così necessaria, come fu quella di difendere il Regno dalle invasioni de' Turchi (C).

Che per la costruzione di tal seta essendo affatto necessaria la fronda del gelfo, di cui molti alberi sono ne' loro poderi posseduti dagli Ecclesiastici; ed ugualmente necessaria poi nel raccogliersi essendo all'incontro l'opera de' laici, senza la quale non potrebbe farsi quell'industria; perciò a i laici spettando una porzione di quelle sete, chiamate volgarmente de' cellonari. Or tal porzione non può in cōto veruno essere immune, essendo roba di laici; siccome in tutte le simili specie di negoziazione s'è pre la parte colonica de' laici resta soggetta all'imposizione; e così si pratica in tutte le società, e contratti, che si fanno tra Ecclesiastici e secolari, de' quali sempre la parte colonica resta soggetta all'imposizione (D).

Ag-

Aggiungesi di vantaggio, che ciascheduna famiglia possedendo molti terreni, per fraudare il diritto del dazio Regio, le fatiche di otto o dieci persone si pongono tutte in testa di un chericò figlio di famiglia; e i fondi benchè quasi tutti spettanti a' laici, sotto colore del Patrimonio da costituirsi ponendosi in testa del solo figliuolo chericò; per tali e per altre cagioni si è introdotta una tacita convenzione, uso e consuetudine che di tutte le fete, che si fabbricano da' Preti, se ne ponga sino alla metà in testa di quei laici, o famigliari, o coloni, che faticano a raccogliarla; acciocchè per detta porzione, come roba di laici, si possa esiggere il dazio imposto su dette fete. Perlochè l'ordine del Regio Ministro, che le fete de' Preti in Reggio, almeno per la terza parte, stassero sottoposte al dazio suddetto, era uniforme alla ragione, alla pratica, ed alla convenzione tacita, che si osserva (E).

(E)
E questo vien considerato nell'appuntamento fatto dal Reg. Collat. Consiglio a' 2. di Gennaio del 1697. in quelle parole

Nò obstante se conoço, en este consejo, en dichos dos tiempos la poca razon, que affilia a dicho Prelado, con los daños ocasionados al dicho Arrendamiento por las fraudes de los Ecclesiasticos: pues se sabe que en las Provincias de Calabria, en las quales se abunda de esta industria, se ponen simuladamente, y en fraude en cabeza de personas Ecclesiasticas los territorios, con cuyos modos se procura excusar el pagamento de los derechos devidos; de suerte que por tal causa, y por la obra, que en qualquiera caso concurre siempre de personas laycos, en la industria sobre dicha, se halla introducido por via de tacita convencion un' uso, y consuetud. de ponerse en cabeza de los dichos colonos parientes laycos, o familiares de clerigos aun la mitad de dicha seda, para obligarlos al pagamento del derecho en beneficio dell' Arrendamiento, por la qual no devia el Arzobispo cargar al dicho Preside que buviese querido obligar los mismos por la tercera parte.

(F)
Con dispaccio spedito a' 2. di Giugno del 1696.

Per la qual cosa avendo il suddetto Regio Ministro rappresentato al Signor Duca di Medina Coeli allora Vece-Rè il pregiudizio, che si faceva all'Arrendamento delle fete, per cagion del Regio diritto, che si pretendeva sfuggire di pagare come di fete di Ecclesiastici, anche per la porzione spettante a' laici per l'opera, e per l'industria loro nella fabbrica delle fete; dal Sig. Vece-Rè gli fu ordinato, che avesse procurato di esiggere il dazio per detta porzione, come da roba di laici. (F)

Il secondo motivo similmente non apportava colpa veruna a quel Regio Ministro. Poichè non vi è stato mai dubbio nel Regno, nè mai si è preteso il cōtrario dagli Ecclesiastici, che il jus dell'estrazione fuori del Regno, così delle fete come d'ogni altra roba, non debba comprendere anche i Preti, o qualunque altra persona Ecclesiastica. Il diritto delle tratte è tutto affatto distinto dal diritto delle

G g

ga-

(G)

Siccome nell'anno 1268. si vede stabilito nel registro del Serenissimo Rè Carlo I. di detto anno fol. 24. e 80. nel regale Archivio della Zecca.

Del che fa menzione Giulio Capone nella *discett.* 313. n. 56., e nella *discett.* 50.

(H)

Per la *Clement. fin.* & ivi la *Glof.* in v. non *negotiandi de Censibus.*

Il *Regg. Reverterio* nella *decif.* 18. e nella *decif.* 222.

Il *Rocco de Officiis* nel §. 4. al num. 36. al fol. 285.

(I)

Come tal bando vien registrato nel Capit. del Regno, che incomincia:

Perpenja deliberatione.

(K)

Riferita tal Consuetudine, e antica pratica dal *Revertero* nella *decif.* 222.

(L)

Siccome l'antico stabilimento viene lungamente riferito

Dal *Rocco de officiis* nel §. 4. fol. 284. n. 40. ivi:

Rursus prædicta confirmantur, cum ita decreverit Reg. Cam. facta relatione in Collateralis Consilio, nam declaravit incidisse in commissum summam ducatorum 500. inventam in Civitate Gaeta, stante quod extra Regnum illa quantitas extraheretur; quamvis fuerit præsum non posse dictam quantitatem contra Ecclesiasticam personam, illam deferentem, intercipi, ut testatur Reg. Revert. dec. 21. tom. 1., quam decisionem satis lepidè exornat Reg. de Marin. in observat. Idemque generaliter pronuntiavit Collat. Consilium in anno 1643. quo tempore rescripsit Præs. Comiti Mola Simoni Vaaz Commissario contrabandorū constituto in Provinciis Calabriae, ut scilicet contra clericos, & personas Ecclesiasticas extrahentes serica absque solutione dirictium capiat informationem, personas arrestet, ut inde Dom. Nuncio tradi possent, & serica intercipiat, tamquam extrahita in contrabandum, ut constet ex provisionibus omni legalitate munitis.

(M)

Notato dett'ordine *Vece-Regio* nella *Segreteria* tutto intero.

gabelle. L'estrazione è una Regalia propria privatamente del Principe secolare a fine di conservare la roba entro il suo Regno, e di custodire tutt'i suoi Porti, e questo è l'antichissimo stabilimento fatto nel Regno sin da che il Serenissimo Rè Carlo I. d'Angiò pose la sua Sede Regale in Napoli (G). Onde i Cardinali, e lo stesso Sommo Pontefice, cercano in grazia a i Vece-Rè di Napoli le tratte per potersene servire, essendo tutto ciò uniforme al diritto de' Canonici (H).

Il Rè Ruberto d'Angiò nell'anno 1337. emanò un Banno generale, col quale proibì l'estrazione di moneta fuori del Regno (I). Qual Banno come generale per l'antica consuetudine del Regno, che dovesse comprendere anche gli Ecclesiastici, è stato sempre deciso: (K) sicchè indistintamente quando gli Ecclesiastici vogliono estrarre dal Regno le sete, siccome ogn'altra cosa proibita, si dichiara la roba essere incorsa nelle pene stabilite contro gli estraenti, e s'applica al Regio fisco, come ogni altra roba, che fusse di laico. (L)

Onde il Sig. Vece-Rè Duca di Medina Cœli, nell'ordine istesso inviato al Regio Presidente Garofalo a' 2. di Giugno del 1696. toccante questo punto dell'estrazione delle sete fuori del Regno in contrabando dagli Ecclesiastici, gli ordinò, *Teniendo intendido, que por lo que perteneze a la extracion de las Sedas del Reyno, siendo esta una absoluta Regalia, pues solamente compete a Su Magestad por el publico beneficio, sin que los Ecclesiasticos puedan pretender razon alguna en contrario, siempre y quando encontrareis tales extraciones, dejando libres las personas Ecclesiasticas, que quisas ubiere con ellas, tomeis las dichas sedas en contrabando.* (M)

Non potendovi esser cosa più scandalosa, che il vedere con quanta licenza i cheriche, e le altre persone Ecclesiastiche, sotto il manto dell'immunità Ecclesiastica

(N)

Venendo così apertamente proibito nel cap. 1. nel cap. fin. de vita, & honestate clericorum, cap. 1. & cap. Prædicator 16. qu. 1. cap. negotiatorem 88. distinct.

(O)

E tutto ciò si considerò nel Reg. Collat. Consiglio nell'appuntamento fatto a' 2. di Gennaro del 1697. in quelle parole: *Por el segundo se conoce tambien clara la justificación del Preside, mientras aviendose encontrado la seda sobre dichos mulos, en el lugar referido fuera del camino, y de qualquiera otro lugar de commercio, mas que del fero de Messina, antes bien declarandose en los boletines, que llevaban del Vicario de Bova para parte de la misma seda (que devia estraber para Messina) esta regalía tan solamente reservada al supremo dominio del Rey nuestro Señor en esto Reyno, no podian perjudicar los dichos clericos, ni otro qualquiera de mayor grado, y como apresada en fragante la sobre dicha seda, justamente se pudo interceder, por lo que se ve la injusticia de las dichas censuras.*

(P)

Considerato tutto ciò in detto appuntamento del Reg. Coll. Conf. a' 2. di Gennaro 1697. lvi:

Juntamente se supplica à S. Exc. se serviere de escribir resentidamente al Obispo de Bova sobre al exceso de su Vicario de haver becho los dichos boletines, a fin que los haviese remediado cõ demonstraciones exemplares, y de modo que jamas se oyessen mas semejantes inconvenientes. Puesto en execucion todo esto, ha respondido morigeratamente el Obispo de Bova de haver corrigido al dicho suo Vicario en todo lo que se le previne, y tambien de haver castigado a algunos clericos de su diocesi por causa de dichas fraudes, y juntamente de no haver querido consentir a la voluntad, e instancias del dicho Arzobispo para proceder a censuras por los casos expresados.

stica comprando e radunando le sete tutte del paese, e de' laici, e col pretesto di esser proprie, in pregiudizio gravissimo del Regio diritto, e di tanti interessati, che han comprato grossissime partite nell' Arrendamento delle sete, fraudando il dazio dovuto, vogliono con tale industria arricchirsi. E pure non vi ha cosa piu indecente, nè piu di questo contraria alla vita, e all'onestà delle persone Ecclesiastiche, le quali debbono essere affatto aliene da ogni negoziazione, ch'è tanto abborrita da' Sacri Canonici. (N)

Onde questo secondo motivo di avere quel Regio Ministro fatto arrestare le sete, che su tre muli da alcuni Preti della Città di Bova si asportavano per vie straordinarie alla marina del Cannatello, per estrarle, e mandarle in Messina fuori del Regno; non poteva in modo alcuno costituirlo in colpa; avendo eseguito quel che sempre si è praticato nel Regno, quel che per disposizione del diritto Canonico, e Civile veniva permesso, e quel che dal Sig. Vece-Rè gli era stato ordinato. (O)

Cosa, che fu ben conosciuta, e confessata da Monsignor Vescovo di Bova: il quale, avendo saputo che il suo Vicario aveva fatto bollettini a Cherici della sua diocesi per estrarre detta seta fuori del Regno, e portarla in Messina, fece severa correzione al detto Vicario, fece rivocare detti bollettini, e castigò molti di quei cherici, che erano in colpa, e che avevano tentato di fare detta estrazione in pregiudizio del Regio dazio, e dell' Arrendamento della seta, senza voler concorrere alle censure contra il Regio Ministro, e con tali sentimenti rispondendo alla lettera a lui scritta in nome del Sig. Vece-Rè. (P)

Si stimò parimente di fare insinuare a Monsignor Arcivescovo di Reggio, come fu il proprio moto del Reggente Delegato della Regal Giurisdizione, accioc-

(Q)
E tutto si notò nell' istesso appuntamento de' 2. di Gennaio 1697. Ivi.

Però no havendose aprovechado en nada el Arzobispo del medio termino propuestole, respondiendole no tener la facultad de absolver por estar reservado a la Santa Sede, como por la ofensa grave, y publica del dicho Sacerdote, y que huviera escripta a Roma para hazerle conceder dicha facultad; se movio el dicho Señ. Regente, viendo passar el tiempo sin ninguna resolucion, a eserivir, como de su proprio motu, representandole con carta confidencial, que havendosele dado esta abertura de poder dar remedio a estos desordenes, no devia perder la ocasion; porque en caso contrario no podria la real jurisdiccion tener mas suspendidos los remedios convenientes en su defensa, ni permitir el ver tan largo tiempo excomulgado al dicho Preside por haver cumplido con sus obligaciones, sin haver ofendido un punto con sus operaciones la inmunidad Esclesiastica: e lojgiungo
Mientras asì como se conoce reo el dicho Caporal de campaña por razon del exceso, que cometio, y asì como son justissimas contra el las censuras, asì podrá servirse Su Excel. de ordenar que se carcere, y se castigue segun pide la justicia, y la satisfacion que se deve a la inmunidad del dicho Sacerdote.

(R)
Qual' appuntamento fu a' 28. di Luglio del 1700. Ivi:

Hà parecido a este Consejo, que no esima conveniente en modo alguno, que ni aun se trate del retorno del Arzobispo a su Diocesi, si antes no se quite la excomulgacion que de muchos años hà se alla al Presid. Clarofalo, no por otra causa, que por haver obedido a las ordenes justificadas de S. Exc. pues si los Ministros no se defienden en estas ocasiones, muy mal se defenderan por ellos las razones de Su Magestad en semejantes conjunturas; y deviendo volver el dicho Prelado, tambien es justo se tenga mira a la tranquilidad, y quietud de aquel pùblico, el qual queda con temor de muchas turbaciones, despues del pleyto, que hà seguido en Roma para cuyo efecto se puede eserivir Su Exc. de eserivir al Señor Embaxador a fin que se sirva de passar claros officios con el Señ. Card. Spada, significandole abiertamente el perjuicio con que hasta hora se mantiene la dicha excomulgacion, y que si esta no se quite antes, no se deve hablar de cosa alguna tocante al dicho Arzobispo.

ciocchè avesse procurato appresso la Corte di Roma per far rivocare le censure fulminate contra il Reg. Ministro; giacchè l'Arcivescovo diceva, che l'assoluzione essendo stata riserbata a Sua Santità, bisognava farla procurare in Roma, altrimenti il Regio Collateral Consiglio si vedeva costituito in obbligo di usare tutti quei rimedj convenienti, per non vedere così lungo tempo scomunicato il Regio Ministro; e nell'istesso tempo ordinò il gastigo, e la carcerazione del Caporal di campagna, che di suo moto e senza ordine del Regio Ministro aveva maltrattato quel Sacerdote, secondo dimandava la giustizia, e la soddisfazione dovuta all'Immunità di detto Sacerdote (Q). Siccome con effetto si carcerò nella Provincia di Coenza, e dopo s'invio carcerato in Reggio; acciocchè fusse pubblico in quella Città il gastigo datogli.

Intanto essendosi quell' Arcivescovo partito dalla Città di Reggio ad istanza de' suoi sudditi diocesani, ed essendoli poi convenuto andare in Roma per giustificarsi contro i capi, ed informazione presa dal Vescovo di Mileto, Delegato Apostolico ad istanza di detti suoi sudditi; essendosi in Roma discussa la causa, e pretendendosi che quell' Arcivescovo dovesse ritornare alla sua residenza in Reggio; stimò il Regio Collateral Consiglio non essere conveniente, che detto Arcivescovo ritornasse alla sua residenza senza prima procurare la rivocazione delle censure, e l'assoluzione della scomunica fulminata da tanto tempo contra il Regio Ministro; facendo su ciò un' appuntamento, acciocchè il Signor Vece-Rè scrivesse per detta causa al Sig. Ambasciadore in Roma, per passare su questo punto gli ufficj dovuti col Sig. Cardinal Spada, e faggenderoli il pregiudizio, che recava lo stare dette censure fulminate contro quel Regio Ministro. (R)

II

Il motivo della quale assoluzione avendo sin' ora impedito , che detto Arcivescovo non solo non ritornasse in Reggio, ma nè meno in Taranto; essendo già stato provveduto del nuovo Arcivescovado di quella Città, vacato per lo passaggio del Sig. Cardinal Pignatelli a quello di Napoli; tutta l'istanza , che in nome di S. Santità si fece a S. Maestà contro detto Regio Ministro , fu che dovesse chiedere l'assoluzione : avendo intanto l' Arcivescovo di Napoli pubblicate dette censure anche in Napoli contra il Regio Ministro , affiggendo li cedoloni, in piedi de' quali però s'affissero le nullità , prodotte per parte di esso Regio Ministro contro dette censure.

Il Nunzio di Sua Santità diede memoriale alla Corte di Spagna , lagnandosi che il Regio Ministro si trovava da tanto tempo scomunicato , e che in dispregio delle censure fulminateli esercitava la sua carica di Presidente della Regia Camera ; quando per la scomunica averia dovuto privarsi del commercio de' Fedeli , come pubblico *evitando*; e supplicò intanto che sopra detto esposto si fosse presa la risoluzione, che piu conveniva al servizio di Dio , e alla felicità della Monarchia. (S)

(S)
Siccome appare dal memoriale dato in Madrid dal Nunzio di Sua Santità.

Con Regal dispaccio de' 18. di Agosto dell'anno 1701. dalla Corte di Spagna si ordinò al Sig. Vece-Rè, che avesse fatto piena relazione di quanto occorreva su detto fatto del Reg. Ministro, per potere opportunamente provvedere al memoriale datole da Monfig. Nunzio in nome di Sua Santità : al quale ordine obbedendo il Signor Vece-Rè fece lunghissima Consulta, col voto del Regio Collateral Consiglio, rappresentando a Sua Maestà tutto lo che era occorso fino a quel tempo intorno alla scomunica di detto Regio Ministro. (T)

(T)
Siccome costa dall'appuntamento fatto dal Reg. Collat. Consiglio a' 26. di Settembre del'anno 1701. ove si truova inserita tutta detta Regia Consulta.

Essendosi con detta Consulta mandata
H h ta

ta dal Sig. Vece-Rè pienamente informata la Corte di tutto l'occorso intorno a detto Regio Ministro con Monsignor Arcivescovo di Reggio, con Regal'ordine spedito nel mese di Dicembre dell'anno 1701. si ordinò, *que si bien se pudiera mantener firme la opinion practicada en essa Ciudad de no considerar legitimamente excomulgado al Preside, y en consequencia de ello non sollicitar la absolucion, ni disponer que se abstubiese del exercicio de su empleo, sin embargo, viendo los passos, que en esto se han dado por vos, y por mi Embaxador en Roma, procurando l'absolucion, y que no puede conseguirse sin el medio de abstenerse este Ministro del exercicio de su plaza, y apartarse de essa Ciudad; ordeno dispongais, que pidiendo el licencia por escrito con el pretexto mas decente, se aparte de essa Ciudad; y se os previene no puseis à este acto, sin que preceda haver ajustado con esse Cardinal Arçobispo, que con solo esto sin pedir otra cosa de demostracion, ni al Ministro tampoco, se le concederà la absolucion; porque sin este acuerdo con el Collateral puede recelarse que despues de apartado os pidan algunas otras declaraciones perjudiciales à mis regalías, y intereses.* (V)

(V)
Qual Regal'ordine si truova esecutivo
riato nella Regal Cancellaria.

Ed avendo il Reg. Collateral Consiglio voluto eseguire detto Regale ordine, si praticarono tutti i mezzi piu opportuni per ubbidirlo: si ebbero le remissioni delle parti offese per facilitare l'assoluzione: s'ordinò la revocazione di un' editto ordinato da detto Regio Ministro, nel tempo che era Preside in Reggio, per evitare le frodi, che si commettevano al dazio delle fete; ordinandosi la revocazione con la clausula *quatenus* pregiudicasse all'Immunità Ecclesiastica: formola accettata da Monsignor Nunzio, che risedeva in Napoli nel tempo che quel bando s'ordinò, e che allora il Nunzio istesso si contentava che al Regio Ministro si daf-

fi dasse l'assoluzione in Napoli, purchè l'avesse dimandata: il quale si astenne per otto mesi e più dall'esercizio della sua carica coll'occasione anche di una sua infermità: si levò il sequestro, che si era fatto su i frutti della Contea di Bova, spettante al detto Arcivescovo: e non essendosi con tutto ciò potuto dopo ottenere l'assoluzione delle censure, dal Reg. Collateral Consiglio si fece altro appuntamento, col quale s'informò di tutto questo la Corte di Madrid, affinché si fusse degnata d'interporre la sua Regale autorità, acciò non si facessero altri pregiudizj alla Regal giurisdizione. (X)

(X)
Siccome costa da altro appuntamento fatto dal Regio Collat. Consiglio a' 22. Febbrajo dell'anno 1703.

Qual nuova Consulta dal Regio Collateral Consiglio essendosi trasmessa alla Corte, si ordinò con Regal Dispaccio, che non si fossero date l'espedizioni necessarie all'Arcivescovo di Reggio per passare all'Arcivescovado di Taranto, se prima non si fosse data l'assoluzione, e rivate le censure fulminate contro il suddetto Regio Ministro, e fu detto Regal' ordine in detta forma eseguito. (Z)

(Z)
Riferito detto Regal dispaccio nell'Appuntamento fatto dal Regio Collateral Consiglio a' 26. di Settembre 1703.

Or' egli sarebbe pregiudizialissimo alla Regal giurisdizione, ed alla Regalia il volere pretendere, che il Regio Ministro dovesse personalmente conferirsi in Roma a chiedere detta assoluzione, siccome il Regio Collateral Consiglio considerò. (AA)

(AA)
Nell'appuntamento di detto Reg. Coll. Consiglio de' 22. di Febbrajo del 1703. ivi:

Para devenir despues personalmente a Roma a obtener la entera absolucion, y reputando este Consejo Collateral mas prejudicial estas tantas condiciones, que tienen los Ecclesiasticos, y destruytivas de la Regal Jurisdiccion, y autoridad de Su Magestad en este Reyno.

Poichè se un Ministro delinque nel Regno, e perciò giustamente per la sua colpa nel Regno istesso viene dall'Ordinario scomunicato; riconoscendo dopo il Ministro istesso la sua colpa, e praticando tutti i modi prescritti da' Sacri Canoni, e chiedendo umilmente l'assoluzione avanti l'Ordinario istesso, che l'ha scomunicato; non è giusto che sia costretto di andare esule, e fuori del Regno per ottenere l'assoluzione. Ed è ancora detta pretensione affatto contraria alla Regal lettera del Serenissimo Rè Filippo II.,
scrit-

scritta al suo Ambasciadore in Roma Don Giovanni de Zuniga a' 13. di Luglio dell'anno 1573.: ove trattandosi de' Ministri scomunicati, che doveansi assolvere, e dovendo detto Serenissimo Rè mandare in Roma il Regio Consigliere de Vera col Sig. Marchese d'Alcañiz per accomodare le differenze, che passavano di giurisdizione tra quella Corte col Regno di Napoli intorno all'assoluzione di detti Ministri scomunicati; incarica a detto suo Ambasciadore, *y paraque esto se ponga en execucion, procurareis con buen modo, que S. Santidad mande absolver a los excomulgados, sin pensar que haga venir a Roma ningun de los Regentes de Napoles, ni Official nuestro; pues esto seria derrocar por el suelo la autoridad de nuestros Ministros, que tanto conviene mantener allí, assi por lo que toca a la administracion de la justicia, como por la sustentacion, y conservacion de aquel Reyno.* (BB)

(BB)
 Rapportata detta Regal lettera tra l'altre nel volume delle lettere del Rè Filippo II. scritte a' Signori Ambasciadori, e a' Vescovi Rè di Napoli,

RAGIONAMENTO SESTO

Della Regalza sul Priorato di S. Nicolò di Bari.



A novità accaduta, che'l Priore di S. Nicolò di Bari, chiamato in Roma, abbia subito ubbidito di conferirsi in questa Corte, è un'atto, che siccome altre volte è stato da lei tentato, ed impedito da' Regj Ministri di Napoli; così ora è un'attestato assai manifesto, e particolare dell'attenzione, che si professa al presente Governo di Sua Beatitudine. E certamente deesi confidare nella gloriosa condotta di Sua Santità, che, colla bontà istessa, colla quale a detto Priore, conferito in questa Corte, si è permesso il tornarsene in Regno; non abbia la Corte di Roma ad ingerirsi in cosa alcuna toccante il Governo di quel Priorato, antichissimo Regio Padronato; siccome per tanti secoli, con tante Bolle, tra i Sommi Pontefici ed i Serenissimi Rè del Regno si è solennemente concordato, ed osservato.

Non vi è nel Mondo Cattolico luogo, benchè strano e rimoto, ove non sia piu che illustre la notizia del Regio Priorato di San Nicolò di Bari, come quello, in cui il glorioso corpo del medesimo Santo riposa. Gl'infedeli istessi al continuo, e visibil miracolo del sovrannaturale liquore, che dalle sacre ossa continuamente scaturisce, e si trasporta per tutte le parti del Mondo, professano somma venerazione, e non parlano che con tremore di quell'insigne Santuario (A). Compiacendosi il Sommo Iddio di fare infinite grazie per mezzo di quel
 li mi-

(A)
 Siccome anche vien notato dall'*Ughel-
 io* nella par. 7. dell'*Italia Sacra*, nel tit.
de Archiepiscop. Barenf.
 Dal *Maxilla* nel *Commento sulle consue-
 tudini di Bari* nel §. *Venerabilis* nel tit.
de Sacrosanctis Ecclesiis al num. 118. ove
 scrive: *ex Sacro illo Corpore perennis li-
 quor Manna diffusa emanat, quo Dei vir-
 tute infirmi sanantur, & demones fugiunt.*

miracoloso liquore, chiamato la Manna di S. Nicolò di Bari.

Ebbe principio questo Regio Priorato sin dall'anno 1087., nel tempo, che alcuni Mercatanti di Bari, che navigavano verso Antiochia, essendo con tre Navi approdati in Grecia nella Città di Mira nella Provincia di Morea, ed avvertiti che in una Chiesa fuori della Città riposava il corpo di esso San Nicolò; col favore della notte, prevenendo alcuni Veneziani, che con loro navi volevano fare l'istesso; presero, con somma venerazione il santo corpo, dal quale scaturiva maravigliosa manna, e con prospero vento lo trasportarono nella Città di Bari. (B)

(B)
Siccome riferisce l'istesso *Manilla* nel luogo citato al n. 20.
L' *Ugbellio* nel luogo sopra addotto fol. 854. ove asserisce, che in quel tempo era Papa Vittore III. ed Urso Arcivescovo di Bari.

(C)
Siccome vien notato dal *Beatillo* nell'istoria della vita, e miracoli di S. Nicolò nel cap. 25. nel lib. 11. ove si adduce l'intero privilegio della donazione fatta da esso Duca Ruggiero.
Dall' *Ugbellio*, nel luogo sopra addotto fol. 859.

(D)
E vien riferito dal *Beatillo* nel cap. 4. del d. lib. 11.
Dal *Manilla* nel detto *S. Venerabilis* al num. 22.
Ed anche si trova notato nel marmo effisso sulla porta grande di detta Chiesa.

Ruggiero Normanno, secondo Duca di Puglia e di Calabria, figliuolo del Gran Ruberto Guiscardi, per divozione verso un sì gran Santo, donò il suo Palagio in Bari, volgarmente chiamato la Catapania, per la fabbrica della Chiesa; assegnando anche per dote della medesima il Casale di Santa Maria di Foggia con tutto il suo intero Stato, ed altri beni nell'anno 1089. (C)

Il Sommo Pontefice Urbano II., mosso dalla divozione verso sì glorioso Santo, si conferì nella Città di Bari, e consacrerò l'Altare maggiore della Chiesa; riponendo colle sue proprie mani il santo Corpo sotto l'Altare istesso, ove attualmente riposa. (D)

Boemondo Normanno Duca di Puglia, e fratello di Ruggiero, ritornato dalla Siria, aumentò le rendite di detta Chiesa, ed ottenne dal Sommo Pontefice Pasquale II., che ella fosse libera, ed esente dalla Giurisdizione degli Arcivescovi; con darsi al Priore la Giurisdizione sopra il Clero, e Capitolo della medesima Chiesa, e proibirsi espressamente agli Arcivescovi di non ingerirsi in cosa alcuna ad essa appartenente: riserbandosi solamente il Papa la cognizione sulla persona del Priore, quan-

(E)

Siccome vien riferito dall' *Ughellio nell' Italia Sacra* al tom. 7. nel tit. de *Archiep. Barenf.* fol. 869. , e dal *Beasillo* nel cap. 10. del detto *lib. 11.* ove s' inferisce la Bolla di detto Pasquale II. dell' an. 1106.

quando gli fosse imputato alcun grave delitto. (E)

Ma ricevè questo Regio Priorato accrescimento assai maggiore dal Rè Carlo II. d' Angiò . Poichè , essendo egli figliuolo unico del Rè Carlo I. d' Angiò , e fatto prigioniero nell' anno 1283. da Ruggiero dell' Oria Grand' Ammiraglio di Pietro d' Aragona Rè di Sicilia, e condannato a morte in vendetta della condanna fatta dal Rè Carlo I. suo Padre nella persona di Corradino ; per miracolo di S. Nicolò di Bari , che gli comparve la notte antecedente al giorno che doveva eseguirsi la sentenza di morte , e lo assicurò che non sarebbe morto ; scampò la vita : come in fatti il giorno appresso la Reina Costanza , moglie del Rè Pietro impedì l' esecuzione della sentenza ; e quindi restituito in libertà , se n' andò egli al Governo del Regno. (F)

(F)

E vien tutto riferito dal *Maxilla* nel d. §. *Venerabilis* al num. 24.

Richiese perciò il suddetto Rè Carlo II. al Sommo Pontefice Bonifacio VIII. la facultà di potere aggregare altre Chiese al suddetto Priorato di Bari, affinchè le rendite di esso si potessero aumentare : e da Bonifacio VIII. gli fu tal facultà concessuta ; specialmente enunciandosi nella suddetta Bolla , che detto Regio Priorato per niun conto spettava alla Corte di Roma. (G)

(G)

Il tenore di qual Bolla di Bonifacio viene interamente trascritto dall' *Ughellio* nella detta par. 7. dell' *Italia Sacra* nel tit. de *Archiep. Barenf.* fol. 895. ivi *Ecclesiam S. Nicolai Barenfis ad Romanam Ecclesiam nullo modo pertinentem.*

Il *Reg. de Ponte de Jurisdictione* nel tratt. 15. de *Visitatione Ecclesie Alamura* al num. 78.

Diede il medesimo Rè Carlo II. certa forma di governare detto suo Regio Priorato , asserendo egli istesso essere la celebre Chiesa di Bari suo Regio Padronato, e che *pleno jure* spettava alla sua Regal Corona. (H)

(H)

Siccome si legge nel suo regal privilegio nel registro dell' Archivio della Zecca degli anni 1304. e 1305. lit. F. fol. 65. ivi: *Sane pro speciali devotionis zelo, et affectionis eximie spiritu, quam habemus ad nostram Ecclesiam celebrem Beati Nicolai Confessoris in Baro, qua ad nos pertinet pleno jure.*

Stabilì per servizio di detta Chiesa un numero di cento cherici , non computato il Priore ; de' quali ne fossero 42. Canonici , ed uno di essi Tesoriere , un' altro Cantore , ed un' altro subcantore ; 28. cherici fossero mediocri , ed altri trenta cherici infimi , quali di notte e di giorno dovevano servire in quella Chiesa nell' officio divino : ordinando di piu che

che la provvisione, e collazione di detto Priore, Tesoriere, Cantore, e Subcantore, e la collazione della metà delli restanti Canonici spettò ad esso Rè, e a' suoi eredi e successori; e che, vacando in qualsivoglia modo, possa egli liberamente tai Canonici conferirli a chi gli piacerà; e la collazione dell'altra metà di essi Canonici, Prebende, ed altri benefici spettasse al Priore. Oltreacciò, che il Tesoriere, e 16. Canonici siano Sacerdoti, due Diaconi, e quattro Subdiaconi; e de' cherici mediocri ve ne siano quattro Sacerdoti, due Diaconi, e quattro Subdiaconi. Prescrisse l'ordine di sedere in Coro: ed ordinò, che detta Chiesa si abbia a servire secondo il Rito della Chiesa Parigense; e per lo di lei servizio *in Divinis* assegnò, e stabilì al Priore, Canonici, e cherici oncie quattrocento annue; ordinando anche come detta annua rendita si dovesse distribuire tra di essi. (I)

(I)
Siccome detta regal fondazione viene notata nell'Archivio della Regia Zecca nel registro del Rè Carlo II. anni 1304. 1305., e vien riferita dall'*Ugbellia* nel luogo citato al fol. 896.
Dal *Maxilla* nel detto §. *Venerabilis* al num. 5. 7. e 14.
Dal *Chiaccarelli* ne' suoi manoscritti nel tom. 7. nel titolo *de Eccles. S. Nicolai de Baro.*

(K)
E vengono queste due regali concessioni notate nel detto registro del Rè Carlo II. dell'anno 1304. e 1306.
Trascritte dal *Chiaccarelli* nel detto titolo *de Ecclesia S. Nicolai de Baro* nel lib. 7.

L'istesso Rè Carlo II. ad istanza di Guglielmo, Cardinale di S. Nicolò in Carcere Tulliano, Priore di detta Chiesa di S. Nicolò di Bari, e del Capitolo di essa, assegnò, in iscambio di annue oncie ducento, delle quattrocento, che aveva stabilite in aumento del fondo di quel suo Regio Priorato, i Castelli di Rutigliano, e di S. Nicandro in feudi nobili, senza pagamento di Adoha, di Rilevio, o di altro peso feudale; eccetto che quando occorresse esservi il Rè, i suoi eredi, e successori, alcuno de' quali se andasse in Coro a sedere, come uno de' Canonici, gli si dovesse dare la porzione della distribuzione quotidiana, uguale agli altri Canonici. (K)

Qual prerogativa di sedere nel Coro come uno de' Canonici, ove il Rè fosse presente nella Città di Bari, e di avere la quotidiana distribuzione, come uno de' Canonici istessi di detta Regal Chiesa, Ferdinando I., Rè di Napoli, passando per la Città di Bari, volle confer-

fervarlaſi, per ſegno affai diſtinto della venerazione, e della ſtima, che i Sereniſſimi Rè di Napoli tengono a quell'inſigne e celebre Santuario, ed antichifſimo loro Regio Padronato. (L)

(L)
 Vien notato preſſo il *Maxilla* nel detto §. *Venerabilis* al n.6. ivi: *Et quotieſcumq; contigerit Regem Regni ad eſſe Bari, & in dicta Eccleſia in divinis, ex quo eſt Sacer Rex ipſius Regni poteſt induere ſe Pellicia, & ad eſſe in Choro cum aliis Canonicis; & hac caſu debet habere ſuam portionem de diſtributionibus quotidianis, que ſunt de communi maſſa, ſicut quilibet alius Canonicus; & tranſiens Barum Rex Ferdinandus I. de Aragonia ſel. mem., voluit intereſſe divinis in dicta Eccleſia, & ſui ſibi data portio pro uno Canonico; quam recepit, & diſtribuit pauperibus.*

(M)
 Come ſi avvertiſce dal *Reg. de Ponte* nella *deciſ.* 12. al n. 14.
 Dal *Reg. de Marinis* nel lib. 1. nella *riſo- luti.* 152. al n. 15.
 Dal *Taſſone de Antefato* al fol. 583. al num. 105.

(N)
 El'avvertiſce il *Reg. de Ponte de juridiſt.* nel *traſt.* 15. al n.6. ivi:
Hinc dum Reges conferunt in eorum Regnis Beneficia, ad ipſorum collationem ſpectantia, nulla alia Summi Pontificis requiritur Bulla; quod ſecus eſt in Beneficiis ſpectantibus ad preſentem tantum; nam tunc per eam devenitur ad inſtitutionem, per quam jus ſpirituale conferitur. Abbas in cap. Sacroſancta. de electione, & in cap. quanto de judiciis.

(O)
 Regiſtrate tutte dette Bolle Pontificie ne' Regali Archivj.
 Rapportate dal *Reg. Fornaro* nel ſuo libro delle ſcritture, e privilegj della Regal Chieſa di Bari, che ſi conſerva nel Regale Archivio.

(P)
 Siccome i Canonici inſegnano nel cap. *quod ſicut de electione*, e nel cap. *laicus* in *ver. facultas* cap. 16. qu. 7.
 Il *Reg. de Ponte de juridiſt.* nel *tit.* 15. al num. 8. e 9.
 Il *Minadoo* nella *repetit.* della *conſtitutione in aliquibus, verſ. Comitum, & Baronum* ove dice, gli Rè in detto Regio Patronato ſon giugli *vice Pontificis, & Ordinarii.*

Nè ſolamente detta Regal Chieſa di Bari è juſpadronato Regio (M), ma eſſendo *pleno jure* acquiſtato alla Regal Corona, è uno di quei beneficij, che ſpettano alla collazione del Rè; ſenza che vi ſia neceſſaria nè conferma, nè approvazione de' Sommi Pontefici; i quali colle loro ſteſſe Bolle ſi ſono ſpogliati affatto della Giuriſdizione, che in quelle aveano, conferendola tutta a i Rè del Regno. (N)

Veggonſi ancora di tempo in tēpo da' Sommi Pontefici, con varie loro Bolle, confermata l'eſenzione, libertà, Immunità, Privilegj, ed Indulgenze, concedute a i Rè del Regno ſu quel Priorato. Il Sommo Pontefice Clemente IV. confermò al Rè Carlo I. d'Angiò tutte l'eſenzioni, e libertà, che quel Regio Priorato di Bari avea ottenuto da i Sommi Pontefici Predeceſſori. L'iſteſſo fece il Sommo Pontefice Clemente VI. con Bolla ſpedita in Avignone nel ſecondo anno del ſuo Ponteficato. L'iſteſſo confermò il Sommo Pontefice Paolo III. nell'anno 1539. nell'anno quinto del ſuo Ponteficato. L'iſteſſo concedè il Sommo Pontefice Beato Pio V. nell'anno primo del ſuo Ponteficato. (O)

Egli non v'hà coſa piu certa, che la poteſtà del Sommo Pontefice, di potere trasferire nella piena Giuriſdizione de' Rè, e di altri Sovrani il diritto di conferire, e di amministrare qualunque beneficio Eccleſiaſtico, ſpezialmente inſtituito e fondato da' Rè, e Sovrani medeſimi: dicendoli in quel caſo quei Sovrani eſercitare tal poteſtà in luogo de' Papi, e come loro Legati; ed oprare allora, non per la propria autorità, ma per quella comunicata loro da' Sommi Pontefici (P). E de' Sereniſſimi Rè

K k di

(Q)

Nota la Chiesa nel cap. *quod autem, vers. Ecclesias, de Jurepatronatus*, e la Chiesa nel cap. *laicus in vers. facultas cap. 16. q. 7*, che rapporta il Testo nel cap. *in Synodo 62. distin. Felin. nel cap. quod sicut de elect.* e nel cap. 2. *de Præbend.*

Il Reg. *de Ponte de jurisd.* nel tratt. 15. al num. 9.

La Chiesa, ed Andrea d'Ischia nel Proemio delle *Constitutioni del Regno di Napoli.*

(R)

Siccome si legge ne' Regali registri della Zecca nel detto anno 1316.

di Napoli, anticamente chiamati Rè di Puglia, che abbiano tal facultà, l'avver-
tiscono i Canonisti tutti. (Q)

Il Rè Roberto nell'anno 1316. confermò a detta Regal Chiesa di S. Nicolò di Bari le concessioni fattele dal Rè Carlo II., ponendo di nuovo quel Regio Priorato sotto la sua Regal protezione.

(R)

L'istesso poi si confermò da Carlo II. lustre, nipote del Rè Roberto: e'l Rè Ludovico insieme colla Reina Giovanna, nell'anno 1354., fece detta Chiesa di S. Nicolò Cappella Regia: e Ferdinando I. d'Aragona nell'anno 1467. confermò a quel Regio Priorato di Bari tutte le concessioni, e privilegj concedutigli dal Rè Carlo II. nell'anno 1304. e 1306. inserendosi nel suo Privilegio le concessioni fatte dal Rè Carlo II., ed anche il privilegio di Cappella Regia.

(S)

Riferito dal Reg. *de Ponte de Jurisdic.* nel tratt. 15.

Dal Chioccarelli nel detto lib. 7. nel tit. *de Eccles. S. Nicolai de Baro.*

E sono già sei secoli, che dopo la costruzione di quella Regal Chiesa, li Rè del Regno han sempre governato detto Regio Priorato, destinandovi il Priore, e conferendo a loro arbitrio tutte le altre dignità, e Canonicati, che vi sono; gastigando, mutando, e correggendo i sudditi, ed altre persone appartenenti al servizio di quella Regal Chiesa; senza che la Corte di Roma si fosse mai intromessa in cosa alcuna, o avesse turbato la detta antichissima possessione: ed in caso di gravame dalle determinazioni del Priore, si è ricorso a i Serenissimi Rè del Regno, o a i Vece-Rè *pro tempore*, i quali dalla Corte del Cappellan maggiore del Regno, con la consulta di un Regio Consigliere, o Presidente di Camera, han fatto procedere alla revision della causa, confermando, o rivocando lo stabilito dal Priore. (T)

(T)

E vien notato dal Reg. *de Ponte de Jurisd.* nel tratt. 15. al num. 78. ivi:

Ex quo apparet, quòd dum Pontifices faciunt Reges Collatores Ecclesiarum transferunt in eos penitus omnem Jurisdictionem; Et sic in Regno videmus deputari per Reges Judices appellationum omnium gestorum, tam per presatum Priorem S. Nicolai, quam per pr. ed. Archipresbyterum Altamura.

E nel tratt. 16. al num. 18. soggiunge:
Quòd dum Reges habent hanc quasi possessionem spiritualium rerum, quando demum volunt eas ad actum deducere, et providere, hoc faciunt mediante persona Ecclesiastici Prælati.

Sicchè ove sia occorso dubbio intorno al governo ed amministrazione di detto Regio Priorato, si è risoluto e determinato da' Rè, e da' Ministri Regj
del

del Regno . La Reina Giovanna I. nell'ultimo di Agosto dell'anno 1347. sopra un dubbio inforto tra il Priore , e'l Tesoriere ordina al detto Tesoriere di essa Regal Chiesa di S. Nicolò di Bari , che a richiesta del Priore , o vero del suo Luogotenente apra l'Altare , del quale detto Tesoriere tiene le chiavi , e permetta che si dia la Manna del Santo a' forestieri di qualità , che venissero a visitare quella Chiesa. (V)

(V)
Detto Regal'ordine si legge ne' Regali Archivj della Zecca dell'anno 1347.
E si nota dal *Chioccarelli* nel d. tit. de *Ecclesia S. Nicolai de Baro.*

Il Rè Ferdinando I. d'Aragona , per altre controversie , inforte tra'l Priore e'l Tesoriere di detta Regal Chiesa , ordina il modo , come si devono contenere , con un suo diploma contenente XIX. Capi: dicendosi nella rubrica *Ordinazioni fatte per la Maestà del Serenissimo Sig. Rè D. Ferdinando d' Aragona , per la Divina grazia Rè di Sicilia , da servarfi inter lo Priore , e Capitolo della Venerabile Chiesa di S. Nicola di Bari , e D. Antonio de Fudi e Perri Tesauriero della detta Ecclesia per tutto lo tempo , che lo detto D. Antonio sarà Tesauriero , e sarà alli servigj della Maestà prefata.* (X)

(X)
E detti Regali ordini del Rè Ferdinando si conservano nel Regale Archivio de' Rè Aragonesi.

Qualunque differenza , occorsa nel governo di quel Priorato , è stata sempre risolta o da' Priori , che sono stati *pro tempore*; o se pure fosse stata controversia , che si avesse avuta col Priore istesso , è stata decisa dal Regio Collateral Consiglio ; o pure dal Sig. Vece-Rè si è rimessa a Monsignor Cappellano maggiore , che facesse giustizia . Così nell'anno 1634. il Tesoriere D. Francesco Maria Vaglies avendo avuta differenza col Priore intorno all' amministrazione del suo ufficio ; si decise dal Regio Collateral Consiglio il modo , come dovea esso Tesoriere governarsi , e come dovea tenere le chiavi , così del Santo corpo , come delle Reliquie , e del Tesoro del Priorato ; e che non potesse mostrarle senza espressa licenza del Priore . L'istesso si praticò nell'anno 1661.

1661. ne i dispareri avuti da Monsignor D. Gio: Montero Priore, con D. Pietro Pesola Tesoriere; avendo il Reg. Collateral Consiglio decisa la controversia tra di essi insorta. L'istesso si praticò nell'anno 1694., e nel 1696. coll'odierno Tesoriere Don Giuseppe Davanzati, il quale comparve nel Collateral Consiglio, ove fu deciso a favore dell'odierno Monsig. Pallavicino Priore di Bari (Z). Anzi il Tesoriere, che presentemente è comparso in questa Corte di Roma contra Monsignor Pallavicino Priore, ha dedotto quelle differenze istesse, che egli medesimo Tesoriere dedusse prima nel Regio Collateral Consiglio, ed ivi furono già decise a favore di esso Priore, intorno al modo, come esso Tesoriere deve governarsi nella custodia del Tesoro, nella distribuzione della Sacra Manna, e nella licenza da darsi per far vedere le reliquie del Santo.

E quando sia stato necessario di fare la visita in detta Chiesa, dal Sig. Vece-Rè, si è destinato un Prelato Arcivescovo, o Vescovo Regio: come nel secolo passato fu una volta l'Arcivescovo di Sorrento, e dopo il Vescovo di Monopoli; quali negli atti della Visita avendo fatto determinazioni, si sono reviste, e considerate dal Regio Collateral Consiglio, e dal Signor Delegato della Regal Giurisdizione, confermandosi, o rivo-candosi, secondo è paruto giusto. (AA)

E nell'anno 1604. la Maestà del Rè Filippo III. scrisse al Vece-Rè Conte di Benevento, ordinando, che non desse al Capitolo della Regal Chiesa di S. Nicolò di Bari Giudice d'appellazione *in partibus*, dalli decreti e sentenze, fatte per lo Priore di Bari, e suo Vicario; ma che si appellasse alla Corte del Regio Monsig. Cappellano maggiore del Regno. (BB)

Nè quando qualche Arcivescovo di Bari, per desiderio di ampliare la sua Giurisdizione, e diminuire quella spettante alla Regal Chiesa di San Nicolò,

(Z)
Siccome apparisce dagli Atti, e da' processi, che si conservano nel Reg. Collat. Consiglio, e presso l'Attuario del Delegato della Regal Giurisdizione.

(AA)
Registrati detti appuntamenti nella Regal Cancelleria.

(BB)
Qual Regal lettera si conserva nella Regal Cancelleria, e vien riferita dal *Chiocciavelli* nel detto titolo *de Ecclesia S. Nicolai de Bari*, e nel tit. *de Rev. Cappellano majori*.

colò, abbia voluto ricorrere a Roma, per ottener forse qualche decreto a suo favore, ha potuto fare pregiudizio veruno al Regio Priorato: poichè qualunque decreto ottenuto forrettizamente dalla Corte di Roma, non ha mai avuto Regio *exequatur*: e per lo piu gli Signori Ambasciatori del Rè Cattolico, avendone avuto notizia, sono andati da' Sommi Pontefici *pro tempore*, ed hanno fatto desistere di procedersi in cosa veruna toccante detto Regio Priorato. Nè ponno gli Arcivescovi, nè meno come Delegati Apostolici, visitare quella Chiesa: poichè avendo il Rè la speciale protezione di essa, s'intende aver la totale Giurisdizione (CC) non avendo mai gli Arcivescovi di Bari potuto esercitare in detta Regal Chiesa minimo atto giurisdizionale: anzi non è stato loro permesso nè meno d'entrare in quella Regal Chiesa ad adorare il Santo, quando ha voluto portare insegna Prelatizia; ma solamente sono stati ammessi, quando hanno voluto entrarvi in qualità di semplici Preti.

Nè mai è occorso caso, che gli Arcivescovi di Bari abbiano voluto turbare la Regal Giurisdizione del Priorato di S. Nicolò, che subito non sia tutto stato impedito dal Reg. Coll. Consiglio, e con opportuni rimedii provveduto per l'indennità della Regal Giurisdizione, con fare le lettere ortatorie agli Arcivescovi, e a' loro Vicarj. E quando costoro non hanno voluto ubbidire alle ortatorie, si sono esercitati i rimedj dell'iconomica potestà; siccome ultimamente si praticò nell'anno 1695., e 1696. con Monsig. Loffredo, Arcivescovo di Bari; il quale avendo voluto dichiarare scomunicato un suddito di detta Regal Chiesa, che serviva ivi a sonare le campane, morto già, e seppellito in quella Regal Chiesa; con avere anche preteso di fare altri atti turbativi della Regal Giurisdizione; fu, con lettera ortatoria

L I del

(CC)

Siccome avvertisce il Reg. de Ponte nel detto trattato 10. de Jurisdic. nel cap. 15. al n. 109. ivi:

Quia specialis protectio importat habere totalem Jurisdictionem, ex Hostiensis in cap. ex parte de Privil. ex sex. in cap. ad Audientiam de appellat. & ibi Oloj.

del Regio Coll. Consiglio, chiamato in Napoli *ad audiendum verbum Regium*, e poi fu fatto uscire dal Regno; nè mai ritornò più in detta Chiesa di Bari, ma fu provveduto della Chiesa di Capoa, essendosi prima annullati tutti gli atti turbativi, da esso fatti. L'istesso si praticò coll' Abbate Pirris, Vicario generale dell' Arcivescovo di Bari, fatto uscire dal Regno; e gli fu poi permesso che ritornasse in Bari, per essersi annullati tutti gli atti turbativi da esso fatti, e tutto ciò fu approvato dalla Corte Romana. (DD)

(DD)

E ciò consta dagli Appuntamenti del Regio Coll. Consiglio dell'anno 1695. ove si dice nell' appuntamento de' 14. Dicembre. *Haviendo referido en Collateral, que la Regal Iglesia de S. Nicolas de Bari fundada por los antiquos Señores Reyes de este Reyno, dotada de Real bazienda, concedida por los Sumos Pontifices en ampla Jurisdiccion regia, eximida con amplissimas prerogativas totalmente de qualquiera Jurisdiccion de Obispos, ordinaria, o Delegada, y mantenida despues de nuestros invictissimos Monarcas, y de la piedad del Rey nuestro Señor en estimadissima custodia, como cosa de su mayor aprecio.*

E nell' appuntamento de' 31. Dicembre di detto anno 1695. si conchiude con queste parole: *T para que no queden estos exemplares a los otros Obispos, que se oponen totalmente al dominio de Su Magestad, y al modo de poderse defender de semejantes inquietudes, y perturbaciones de su proprio Reyno, viuiendo espresamente ordenado de Su Magestad la necessaria defensa en tales occorrencias; el Collateral supplica a S. Exc. se sirva de ordenar la expulsion de todo este Reyno al dicho Arçobispo, dando para este effeito despues de haver salido del, ordenes precisos por todas las Provincias, que no se riciva jamas en ellas el mencionado Arçobispo sin nueva orden de Su Magestad, o de Su Exc.*

E Sua Maestà, con Regal dispaccio dell'anno 1698. de' 13. di Luglio scrive al Sig. Vece-Rè Duca di Medina Cœli, permettendo, che detto Arcivescovo Loffredo passi alla Chiesa di Capoa, già che non vi era più pregiudizio per la Regalia del Priorato di Bari; dicendo in quel Regal dispaccio al sudetto Sig. Duca di Medina Cœli Vece-Rè: *y en inteligencia de que la principal parte del logro se hà devido a vuestro zelo, prudencia, y experiencias, os doi muy particulares gracias, y apruebo todo lo executado en la materia.*

E con altro Regal dispaccio de' 13. di Maggio del 1697. spedito ad istanza di Monfig. Nunzio, che supplicò S. Maestà di far ritornare il Vicario generale dell' Arcivescovo di Bari in detta Città, fatto uscire dal Regno per atti turbativi, che tentò fare alla Regal Chiesa di S. Nicolò; Sua Maestà ordinò, che si permettesse di ritornare al suo esercizio, dicendo in detto Regal dispaccio:

Por parte del Nuncio de Su Santidad en esta Corte se me hà hecho instancia, y supplica para que tenga por bien mandar que el Abad. Pirris Vic. General dell' Arçobispado de Bari sea restituido al exercicio de su empleo, sin embargo de la amministracion de la justicia; y vista la referida instancia del Nuncio, respeito de que qualquier exceso, que por su parte puede haver havido està bastantemente purgado, y satisfecho con la mortificacion, que hà recibido en ello; he tenido por combeniente ordenaros (como lo hago) deis la que fuere combeniente, por la parte donde toca, para que al referido Vicario general de Bari se le permita volver a su exercicio, dandome cuenta de haverlo executado.

(EE) Registrata detta Regal lettera nella Regal Cancelleria, rapportata dal Chioccarelli nel titolo de *Ecclesia S. Nicolai de Baro*.

(FF) E si legge nel Chioccarelli nel detto titolo de *Ecclesia S. Nicolai de Baro*, ove rapporta la lettera del Rè Filippo III. scritta al Sig. Conte di Benevento Vece-Rè nell'anno 1604., nella quale ordina, che'l Priore di S. Nicolò di Bari paghi le pensioni impostegli sopra detto Priorato, non ostante che'l Papa non impedisca le Bolle di pensioni, altrimenti si sequestrino gli frutti.

Il Rè Filippo III. nell'anno 1607. con sua Regal lettera, diretta al Sig. Vece-Rè Conte di Benevento, ordinò che difendesse la Regal Giurisdizione sul Priorato di Bari, senza dar luogo che'l Priore di Bari comparisse in Roma, quando fosse citato per materia di Giurisdizione nella Corte Romana. (EE)

Possiede finalmente la Regalia di Sua Maestà sul Priorato di Bari il diritto di conferire tutte le dignità, e di creare il Priore istesso, senza altro Breve Apostolico, e d'imporre le pensioni sul Priorato, non ostante che'l Papa non impedisse le Bolle di dette pensioni.

(FF)

Per

Per lo che parerebbe assai strano, che ove negli altri Regni le cause, e le controversie, che inforgono nelle Chiese di Reg. Padronato, si determinano tutte da i Sovrani, a' quali spetta il Regio Padronato, e da' Magistrati da essi deputati si decidono, come sempre si è praticato nel Regno di Napoli (GG); non si abbia ciò ad osservare nell'antichissimo Regio Priorato di Bari, che quãto possiede tutto riconosce dalla Regal munificenza de' Rè di Napoli. E piu strano sarebbe, che avendo il Rè Carlo II. d'Angiò stabilito il modo di governarsi quel Regio Priorato con suo Regal privilegio; ogni dubbietà, che inforgesse intorno al suo Regal diploma, non si avesse da conoscere da' suoi Regi Ministri. E stranissimo anche sarebbe, che la Corte di Roma avesse da decidere le differenze insorte tra il Priore, e' l Tesoriere di quel Regio Priorato, altre volte determinate da essi Serenissimi Rè, e dal Regio Collat. Consiglio; quando il Rè istesso non potrebbe in diminuzione della sua Regal Corona permettere, che detto Regio Priorato di Bari fusse da altra Giurisdizione pregiudicato. (HH)

(GG)

Leggasi il *Salgado de Regia protect.* 3. par. cap. 10. n. 190. & seqq.

Il *Solorzan. de Indiar. Guber.* nel lib. 3. nel cap. 3. nel n. 24. 25. e 28.

(HH)

Come scrivono l'insigne Canonista *Covarr. lib. 2. var. cap. 18. n. 10.*

Did. Perez in lib. 1. tit. 6. lib. 1. ordin.

Collat. 240.

Rbenat. Koppin. de Domanio Francia lib.


2. tit. 1. n. 2.

Petr. Gregor. de Republ. lib. 3. cap. 8. n. 4.

Solorzan. de Indiar. Gubern. lib. 3. cap. 3.

n. 22. & 23.

45/8



XVIII
A/A